



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)

(C/2024/7467)

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:

«Il presente documento di lavoro è stato elaborato dai servizi della Commissione. Nell'ambito del diritto UE applicabile esso fornisce orientamenti tecnici ai colleghi e agli organismi incaricati del monitoraggio, del controllo e dell'attuazione dei fondi disciplinati dal regolamento recante disposizioni comuni. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale».

Indice

	Pagina
Elenco degli acronimi	3
Preambolo	3
Capitolo 1 Introduzione alle opzioni semplificate in materia di costi	4
1.1. Che cosa sono le opzioni semplificate in materia di costi e perché utilizzarle?	4
1.2. Quando utilizzare al meglio le opzioni semplificate in materia di costi	4
1.3. Utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi a due livelli di rimborso	5
1.4. Uso facoltativo e uso obbligatorio delle opzioni semplificate in materia di costi	7
Capitolo 2 Tipi di opzioni semplificate in materia di costi	8
2.1. Panoramica dei diversi tipi di opzioni semplificate in materia di costi	8
2.2. Finanziamento a tasso forfettario	9
2.2.1. Principi generali	9
2.2.2. Tassi forfettari per la determinazione dei costi indiretti (articolo 54 RDC)	12
2.2.3. Tasso forfettario per determinare i costi diretti per il personale (articolo 55, paragrafo 1, RDC)	13
2.2.4. Tasso forfettario per determinare tutti gli altri costi dell'operazione diversi dai costi diretti per il personale (articolo 56 RDC)	13
2.2.5. Tasso forfettario per le spese di viaggio e soggiorno (articolo 41, paragrafo 5, del regolamento Interreg)	15
2.2.6. Caso specifico dei tassi forfettari per l'assistenza tecnica (articolo 36, paragrafo 5, RDC)	15
2.2.7. Specificità del sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo	16
2.3. Costi unitari	16
2.3.1. Principi generali	17
2.3.2. Costi per il personale calcolati in base a una tariffa oraria (articolo 55, paragrafi da 2 a 4, RDC)	19
2.4. Somme forfettarie	22
2.4.1. Principi generali	22
2.5. Combinazione di opzioni semplificate in materia di costi	24
Capitolo 3 Elaborazione di opzioni semplificate in materia di costi	26
3.1. Le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite ex ante	26

3.2.	Metodologie	27
3.2.1.	Un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile	27
3.2.2.	Progetto di bilancio	30
3.2.3.	Uso di opzioni semplificate in materia di costi derivanti dalle politiche dell'Unione	33
3.2.4.	Uso di opzioni semplificate in materia di costi derivanti da meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dagli Stati membri	33
3.2.5.	Uso di tassi forfettari e metodi specifici previsti dall'RDC o dai regolamenti specifici dei fondi o stabiliti sulla base dell'RDC o delle norme specifiche di ciascun fondo	34
3.2.6.	Uso delle opzioni semplificate in materia di costi derivanti da periodi di programmazione precedenti	34
3.2.7.	Riutilizzo/«riciclo» delle opzioni semplificate in materia di costi elaborate all'interno dello stesso Stato membro o da altri Stati membri	35
3.3.	Fasi procedurali per l'approvazione di un'opzione semplificata in materia di costi nel programma («livello superiore»)	35
3.4.	Adeguamento nel tempo delle opzioni semplificate in materia di costi (metodo di adeguamento)	36
Capitolo 4	Applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi	36
4.1.	Valuta utilizzata per le SCO stabilite al «livello superiore»	36
4.2.	Applicazione nel tempo delle opzioni semplificate in materia di costi adottate nel programma	37
4.3.	Come dichiarare le opzioni semplificate in materia di costi nelle domande di pagamento	37
4.4.	Uso delle opzioni semplificate in materia di costi stabilite in atti delegati della Commissione	38
Capitolo 5	Principi orizzontali	38
5.1.	Appalti pubblici e uso delle opzioni semplificate in materia di costi	38
5.2.	Compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con le norme sugli aiuti di Stato	38
5.3.	Caso specifico del FESR e dell'FSE+: finanziamento incrociato	41
5.4.	Prescrizioni relative alla raccolta, alla conservazione e alla pubblicazione dei dati	42
5.5.	Opzioni semplificate in materia di costi e periodo di ammissibilità	43
Capitolo 6	Verifiche di gestione e audit	43
6.1.	Approccio generale per le verifiche di gestione e l'audit	43
6.2.	Verifica della corretta determinazione della metodologia utilizzata per l'opzione semplificata in materia di costi	44
6.3.	Verifica da parte dell'autorità di gestione e audit della corretta applicazione della metodologia durante l'attuazione	46
6.3.1.	Verifica della corretta applicazione dei tassi forfettari	46
6.3.2.	Verifica della corretta applicazione dei costi unitari	47
6.3.3.	Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie	48
6.4.	Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti in caso di utilizzo delle SCO	48
6.5.	Verifica della conformità alle norme sugli aiuti di Stato in caso di utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi come forma di rimborso	50
6.6.	Casi di frode e carenze gravi	51
6.7.	Errori o irregolarità potenziali legati all'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi	51
Allegato 1:	Esempi di opzioni semplificate in materia di costi	54
Allegato 2:	Come compilare l'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC	58
Allegato 3:	esempio di compatibilità delle SCO con le norme in materia di aiuti di Stato	66

Elenco degli acronimi

AA	Autorità di audit
AMIF	Fondo Asilo, migrazione e integrazione
BMVI	Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
RDC	Regolamento recante disposizioni comuni
CE	Commissione europea
ECA	Corte dei conti europea
FEAMPA	Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
FSE+	Fondo sociale europeo Plus
ISF	Fondo Sicurezza interna
JTF	Fondo per una transizione giusta
GAL	Gruppo di azione locale
AG	Autorità di gestione
SM	Stato membro
SCO	Opzione semplificata in materia di costi
PMI	Piccole e medie imprese

Preambolo

Il presente documento fornisce orientamenti tecnici sui costi dichiarati in base a costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario (di seguito «opzioni semplificate in materia di costi» o «SCO») applicabili ai fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 ⁽¹⁾ (regolamento recante disposizioni comuni, di seguito denominato «RDC») e intende divulgare buone pratiche al fine di incoraggiare gli Stati membri a utilizzarli. Il documento passa in rassegna le possibilità offerte dal quadro giuridico dell'RDC per il periodo di programmazione 2021-2027 e tiene conto delle modifiche legislative introdotte dal regolamento (UE) 2021/1060 rispetto al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui in particolare la possibilità di rimborsare il contributo dell'Unione a un programma sotto forma di opzioni semplificate in materia di costi.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/1060, gli orientamenti riguardano il rimborso delle sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari sotto forma di opzioni semplificate in materia di costi o di una combinazione di diverse modalità di rimborso a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), RDC, nonché il rimborso del contributo dell'Unione a un programma sotto forma di opzioni semplificate in materia di costi o di una combinazione di diverse forme a norma dell'articolo 51, lettere c), d), e) e f), RDC.

I presenti orientamenti forniscono inoltre ulteriori chiarimenti sulla base delle domande, poste dagli Stati membri e dalle parti interessate, che si riferiscono o sono pertinenti al periodo di programmazione 2021-2027.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

CAPITOLO 1 INTRODUZIONE ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

1.1. Che cosa sono le opzioni semplificate in materia di costi e perché utilizzarle?

Le opzioni semplificate in materia di costi sono importi o percentuali, definiti ex ante, che rappresentano la migliore approssimazione possibile dei costi ammissibili effettivi (reali) concretamente sostenuti per l'attuazione di un'operazione. Si tratta pertanto di un metodo alternativo per il rimborso dei costi ammissibili di un'operazione, rispetto al metodo tradizionale in base al quale sono rimborsati i costi effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario, giustificati da fatture o da ricevute di pagamento (articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RDC, di seguito denominati «costi reali».



Con le opzioni semplificate in materia di costi non è più necessario risalire, per ogni euro di spesa cofinanziata, ai singoli documenti giustificativi; l'uso delle SCO riduce notevolmente i costi e gli oneri amministrativi a carico delle autorità di gestione e dei beneficiari.



Con il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi le risorse umane e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei fondi RDC possono **concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi strategici**, in quanto la raccolta e la verifica dei documenti (finanziari) comportano un minor dispendio di risorse.



Le opzioni semplificate in materia di costi **facilitano l'accesso ai fondi** anche per i **piccoli beneficiari** grazie alla semplificazione del processo di gestione. Inoltre i beneficiari applicano processi semplificati e meno dispendiosi in termini di tempo durante il ciclo di vita dei rispettivi progetti, dalla domanda di finanziamento al rimborso delle spese (ad esempio riduzione dei costi e del tempo necessario per preparare la domanda di finanziamento, ridotto numero di documenti giustificativi necessari, minore rischio di fornire documentazione errata o incompleta, rimborso più rapido delle spese).



Infine le opzioni semplificate in materia di costi contribuiscono a un impiego più corretto ed efficiente dei fondi RDC (**minore tasso di errore**). Da molti anni la Corte dei conti europea raccomanda a più riprese alla Commissione di incoraggiare ed estendere l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, soprattutto perché sono meno soggette ad errori⁽²⁾. Il documento di riflessione della Corte dei conti europea dal titolo «Semplificazione dell'attuazione della politica di coesione nel periodo successivo al 2020» ha ribadito tale posizione, raccomandando di aumentare la possibilità di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi anche per ridurre i costi e gli oneri amministrativi⁽³⁾.

1.2. Quando utilizzare al meglio le opzioni semplificate in materia di costi

Oltre ai casi in cui l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio (cfr. il punto 1.4), il ricorso alle SCO è fortemente raccomandato specificamente per le operazioni per le quali sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri di fattibilità e pertinenza:

- operazioni in cui la verifica dei costi reali risulta difficile e/o onerosa (elevato numero di documenti giustificativi a fronte di importi esigui aventi un impatto minimo o nullo sull'output previsto delle operazioni, criteri di ripartizione complessi ecc.);
- sono facilmente disponibili dati storici o statistici affidabili sull'esecuzione finanziaria e quantitativa di operazioni analoghe, i quali costituiscono la base per la definizione di validi metodi di calcolo;
- operazioni che rientrano in un quadro standard, come le attività ripetitive con condizioni stabili e forme standard di attuazione;
- esistono già metodi di SCO per tipologie analoghe di operazioni nell'ambito di un regime finanziato a livello nazionale o nell'ambito delle politiche dell'UE.

⁽²⁾ Cfr. ad esempio: documento di riflessione della Corte dei conti europea «Semplificazione dell'attuazione della politica di coesione nel periodo successivo al 2020» del maggio 2018; relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2011, capitolo 6, paragrafo 30; relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2012, capitolo 6, paragrafo 42; relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2014, capitolo 6, paragrafo 79; relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2018, capitolo 6, paragrafo 24; relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2020, capitolo 5, paragrafo 23; relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 2021, capitolo 5, paragrafo 23.

⁽³⁾ https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/brp_cohesion_simplification/briefing_paper_cohesion_simplification_it.pdf.

L'elaborazione delle SCO richiede un investimento in termini di tempo e risorse. Si tratta di un aspetto di cui è opportuno tenere conto in sede di elaborazione di una nuova metodologia. Se tale investimento è in contrasto con gli obiettivi di semplificazione delle SCO, potrebbero essere più appropriati metodi di rimborso alternativi.

1.3. Utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi a due livelli di rimborso

In linea con il quadro giuridico per il periodo di programmazione 2021-2027, le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate a due livelli di rimborso:

- rimborso del contributo dell'Unione ai programmi degli Stati membri da parte della Commissione (il «livello superiore») e
- rimborso delle sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari (il «livello inferiore»).

UTILIZZO DELLE SCO AL «LIVELLO SUPERIORE»

Il contributo dell'Unione a un programma può essere rimborsato sotto forma di opzioni semplificate in materia di costi conformemente all'articolo 51, lettere c), d) ed e), RDC.

Le opzioni semplificate in materia di costi devono essere stabilite mediante:

1. la decisione della Commissione che approva il programma o la sua modifica (articolo 94, paragrafo 3, RDC), oppure
2. un atto delegato adottato dalla Commissione (articolo 94, paragrafo 4, RDC).

Nel primo caso gli Stati membri dovrebbero presentare una proposta alla Commissione conformemente all'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica. **L'autorità di audit del programma è tenuta a fornire una valutazione ex ante positiva** ⁽⁴⁾ degli importi e del metodo di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

L'uso delle SCO al «livello superiore» non è automatico in caso di loro utilizzo al «livello inferiore». Se il rimborso del contributo dell'Unione si basa sulle SCO approvate nel programma o in un atto delegato, il rimborso al beneficiario può assumere qualsiasi forma di sostegno (articolo 94, paragrafo 3, RDC).



Al fine di conseguire appieno l'obiettivo di semplificazione, si raccomanda tuttavia di utilizzare le SCO impiegate al «livello superiore» anche al «livello inferiore», vale a dire al momento del rimborso delle sovvenzioni ai beneficiari.

Gli Stati membri non sono tenuti a utilizzare le SCO al «livello superiore». Il contributo dell'Unione al programma può basarsi su qualsiasi forma di rimborso del sostegno fornito ai beneficiari (articolo 51, lettera b), RDC).

Utilizzo delle sco al «Livello inferiore»

Le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate soltanto nel caso di operazioni finanziate mediante sovvenzioni (articolo 53, paragrafo 1, RDC). Le SCO non possono essere utilizzate per strumenti finanziari e premi. Le SCO utilizzate per il rimborso delle sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari non sono incluse nel programma mediante l'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC e non sono soggette all'approvazione della Commissione.



La valutazione ex-ante da parte dell'autorità di audit non è necessaria nel caso delle SCO utilizzate al «livello inferiore» ma è fortemente raccomandata.



Le opzioni semplificate in materia di costi sono forme di sovvenzioni a norma dell'articolo 53 RDC. Le disposizioni in materia di sovvenzioni, comprese le disposizioni relative alle opzioni semplificate in materia di costi, **non sono applicabili al sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni combinate in una singola operazione di strumenti finanziari** in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5, RDC; il sostegno combinato segue le regole dello strumento finanziario. Tuttavia, nel caso in cui una sovvenzione sia combinata con uno strumento finanziario **in due operazioni distinte**, le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate per la parte del sostegno che è fornita sotto forma di sovvenzione. Le opzioni semplificate in materia di costi non possono essere utilizzate nel caso in cui il sostegno a un'operazione sia fornito sotto forma di premio.

⁽⁴⁾ In conformità dell'allegato V (o VI), appendice 1, sezione C, punto 5, RDC.

Principali analogie e differenze tra le sco utilizzate al livello «Superiore» e quelle utilizzate soltanto al livello «Inferiore»

	SCO utilizzate al «livello superiore»	SCO utilizzate soltanto al «livello inferiore»
Tipo di SCO utilizzato	Costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e somme forfettarie	
Ruolo della Commissione nella determinazione delle SCO	Le SCO sono adottate dalla Commissione: 1) nella decisione di approvazione del programma o della sua modifica sulla base di una proposta presentata dagli Stati membri in conformità del modello di cui all'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC (articolo 94, paragrafo 3, RDC) o 2) mediante un atto delegato (articolo 94, paragrafo 4, RDC).	Le SCO e la metodologia sono definite dagli Stati membri senza alcun coinvolgimento obbligatorio della Commissione.
Ruolo dell'autorità di audit nella determinazione delle SCO	La valutazione ex ante della metodologia da parte dell'autorità di audit è obbligatoria per le SCO stabilite con una decisione della Commissione che approva il programma o la sua modifica (articolo 94, paragrafo 3, RDC e allegato V (o allegato VI), appendice 1, sezione C, punto 5, RDC).	La valutazione ex ante della metodologia da parte dell'autorità di audit non è obbligatoria ma è fortemente raccomandata.
Metodologia consentita	Calcolo basato su un metodo giusto, equo e verificabile (ad esempio dati statistici e storici). Progetti di bilancio. Uso dei regimi nazionali o dell'UE esistenti per tipologie analoghe di operazioni.	Calcolo basato su un metodo giusto, equo e verificabile (ad esempio dati statistici e storici). Progetto di bilancio (se il costo totale dell'operazione non supera i 200 000 EUR). Uso dei regimi nazionali o dell'UE esistenti per tipologie analoghe di operazioni. Uso di tassi e metodologie previsti dall'RDC o dai regolamenti specifici dei fondi o stabiliti sulla base degli stessi.
Livello di rimborso	Lo Stato membro è rimborsato dalla Commissione («livello superiore») sulla base delle SCO approvate con la decisione della Commissione che approva il programma o la sua modifica o stabilite nell'atto delegato.	Lo Stato membro rimborsa il beneficiario («livello inferiore») sotto forma di SCO e la stessa spesa è dichiarata alla Commissione.
Portata delle verifiche di gestione e dell'audit	Soddisfacimento delle condizioni per il rimborso di cui all'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC.	Metodologia utilizzata per stabilire le SCO ⁽¹⁾ e applicazione della metodologia SCO.
Le verifiche di gestione e gli audit NON riguardano	i costi reali sottostanti (fatta eccezione per i costi reali che sono usati come base per il calcolo del finanziamento a tasso forfettario); la metodologia utilizzata per stabilire le SCO, adottate tramite la decisione della Commissione che approva il programma o la sua modifica, o mediante atto delegato; cfr. anche il capitolo 6.	i costi reali sottostanti (fatta eccezione per quelli usati come base per il calcolo del finanziamento a tasso forfettario); il metodo di calcolo utilizzato per stabilire i tassi forfettari «pronti all'uso» (fatta eccezione per l'articolo 54, primo comma, lettera c), RDC); cfr. anche il capitolo 6.

⁽¹⁾ Per ulteriori dettagli, cfr. il capitolo 6 del presente documento relativo alle verifiche di gestione e agli audit.

1.4. Uso facoltativo e uso obbligatorio delle opzioni semplificate in materia di costi

Principio: USO facoltativo delle opzioni semplificate in materia di costi

L'uso delle opzioni semplificate in materia di costi è facoltativo per gli Stati membri al «livello superiore» e al «livello inferiore», fatta eccezione per l'articolo 53, paragrafo 2, RDC descritto di seguito nel presente capitolo. Al «livello superiore», una volta che la Commissione adotta una decisione di approvazione delle SCO nel programma, il contributo dell'Unione allo Stato membro è rimborsato in questa forma e non può essere richiesto dallo Stato membro a norma dell'articolo 51, lettera b), RDC, ossia sulla base del sostegno fornito ai beneficiari. Al «livello inferiore» l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg, decide se utilizzare o meno le SCO in un invito a presentare proposte, definendo le categorie di costi e/o i tipi di operazioni cui si applicano tali SCO. Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei beneficiari, l'ambito di applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi, ossia le categorie di costi o i tipi di operazioni per i quali esse saranno disponibili, dovrebbe essere specificato e pubblicato (nell'invito a presentare proposte, nelle norme del programma o nella normativa nazionale).

Eccezione: casi in cui l'uso di opzioni semplificate in materia di costi è obbligatorio

A norma dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, RDC, se il costo totale di un'operazione **non supera 200 000 EUR**, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI dovrebbe assumere la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, **fatte salve le eccezioni di cui in appresso**. Tale disposizione ha lo scopo di limitare i controlli sui costi reali, in quanto tali controlli non sarebbero efficienti sul piano dei costi, considerato il valore modesto di queste operazioni.

Nel caso dei **piccoli progetti finanziati mediante fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg** (articolo 25, paragrafo 6, del regolamento Interreg⁽⁵⁾), il contributo del FESR deve assumere la forma di opzioni semplificate in materia di costi se il **contributo pubblico ad un destinatario finale che attua il piccolo progetto non supera 100 000 EUR** ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

I costi da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2, RDC sono quelli previsti alla firma del documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione⁽⁶⁾. I costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dell'operazione o del piccolo progetto non sono pertinenti in quanto non rientrano più nel metodo di calcolo e rimborso dei costi dell'operazione o del piccolo progetto.

L'uso obbligatorio di opzioni semplificate in materia di costi si applica **a livello del sostegno concesso dagli Stati membri ai beneficiari, dunque a livello dell'operazione da cofinanziare e del beneficiario, ai sensi dell'articolo 2 RDC**. Nel caso dei fondi per piccoli progetti nei programmi Interreg (cfr. supra), l'uso obbligatorio delle opzioni semplificate in materia di costi si applica **a livello del sostegno concesso ai destinatari finali dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti**.

L'obbligo di utilizzo delle SCO si applica anche nel caso di sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari nell'ambito di operazioni di assistenza tecnica il cui costo totale non supera i 200 000 EUR. Pertanto non esiste **alcuna esenzione dall'obbligo di utilizzare le SCO per le operazioni di assistenza tecnica**⁽⁷⁾.

L'obbligo di utilizzo delle SCO non si applica nei seguenti casi⁽⁸⁾:

- **operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato**. Gli aiuti «de minimis» non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, le operazioni che ricevono solo aiuti «de minimis» rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2, RDC, cioè sono soggette all'obbligo di utilizzo delle SCO. Tuttavia se nella stessa operazione si ricorre a una combinazione tra aiuti di Stato e aiuti «de minimis», l'obbligo di utilizzo delle SCO non si applica;

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

⁽⁶⁾ Per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro la conversione in EUR dovrebbe essere effettuata sulla base degli importi definiti nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, utilizzando il tasso di cambio mensile della Commissione (InforEuro) relativo al mese nel quale il documento è stato firmato.

⁽⁷⁾ L'obbligo di utilizzo delle SCO si applica quando il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica in uno Stato membro avviene a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, RDC.

⁽⁸⁾ L'utilizzo delle SCO in queste operazioni, benché non obbligatorio, è comunque consentito. Per l'utilizzo delle SCO in operazioni che ricevono aiuti di Stato rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, cfr. anche il punto 5.2.

- l'autorità di gestione può convenire di esentare dall'obbligo di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, RDC, **alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione**, previa approvazione del comitato di sorveglianza. L'RDC non specifica i criteri per tale esenzione. Spetta pertanto all'autorità di gestione proporla e garantirne l'approvazione da parte del comitato di sorveglianza.

Laddove applicabile, l'obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi riguarda **tutte le categorie di costi di un'operazione**, con due deroghe previste dall'articolo 53, paragrafo 2, RDC:

- 1) le categorie di costi cui è applicato un tasso forfettario possono essere calcolate sulla base dei costi reali. Ad esempio qualora si utilizzi il tasso forfettario fino al 15 % per i costi indiretti di cui all'articolo 54, primo comma, lettera b), RDC (se i costi diretti ammissibili per il personale sono utilizzati come base per l'applicazione di un tasso forfettario), i costi diretti ammissibili per il personale possono essere dichiarati sulla base dei costi reali (ma i costi diretti diversi dai costi diretti per il personale devono essere coperti dalle SCO). Qualora si utilizzi il tasso forfettario fino al 7 % per i costi indiretti di cui all'articolo 54, primo comma, lettera a), RDC, i costi diretti ammissibili possono essere dichiarati sulla base dei costi reali;
- 2) le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti possono essere rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Tali deroghe sono esaustive.

Possibili esempi di come garantire l'osservanza delle prescrizioni relative all'uso obbligatorio delle SCO mediante il ricorso alle SCO stabilite dall'RDC

Impiego dell'articolo 54, primo comma, lettera a) o c), RDC	Impiego dell'articolo 54, primo comma, lettera b), RDC	Impiego dell'articolo 56, paragrafi 1 e 2, RDC
Costi indiretti = fino al 7 % dei costi diretti ammissibili (non è richiesto alcun metodo di calcolo) o fino al 25 % dei costi diretti ammissibili (è richiesto un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile o un tasso forfettario stabilito a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per un'operazione analoga) Costi diretti = costi reali ⁽¹⁾	Costi indiretti = fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale (non è richiesto alcun metodo di calcolo) Costi diretti per il personale = costi reali ⁽²⁾ Tutti gli altri costi diretti (se del caso) = SCO	Costi diretti per il personale = costi reali ⁽³⁾ Costi residui (escluse le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti) = fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale (non è richiesto alcun metodo di calcolo) Se del caso, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti possono essere pagate sulla base dei costi reali (= costi ammissibili aggiuntivi)

⁽¹⁾ I costi diretti possono essere rimborsati anche sotto forma di un'altra OSC, ad esempio un costo unitario calcolato sulla base di uno dei metodi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettere da a) a d), RDC. Per le combinazioni di più OSC, cfr. il punto 2.5.

⁽²⁾ I costi diretti per il personale possono essere rimborsati anche sotto forma di un'altra SCO.

⁽³⁾ I costi diretti per il personale possono essere rimborsati anche sotto forma di costi unitari o somme forfettarie (ma non sotto forma di tasso forfettario, cfr. il punto 2.5).

CAPITOLO 2 TIPI DI OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

2.1. Panoramica dei diversi tipi di opzioni semplificate in materia di costi

L'articolo 51 e l'articolo 53, paragrafo 1, RDC prevedono tre tipi di SCO, definibili come segue:

- **FINANZIAMENTO A TASSO FORFETTARIO:** categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, sono calcolate mediante applicazione di una percentuale stabilita in anticipo ad una o più delle **altre** categorie di costi ammissibili.
- **COSTI UNITARI:** la totalità o una parte dei costi ammissibili sarà calcolata sulla base di attività, risorse, output o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati.
- **SOMME FORFETTARIE:** la totalità o una parte dei costi ammissibili è calcolata sulla base di importi stabiliti in anticipo che sono versati se le attività e/o gli output predefiniti sono realizzati.

L'autorità di gestione può scegliere di utilizzare un unico tipo di SCO o di combinare tipologie diverse nell'ambito della stessa operazione, a condizione che sia esclusa qualsiasi possibile sovrapposizione tra i costi coperti da diverse SCO, al fine di evitare un doppio finanziamento (cfr. anche la sezione 2.5 sulla combinazione delle opzioni semplificate in materia di costi).

2.2. Finanziamento a tasso forfettario

I tassi forfettari possono essere utilizzati a entrambi i livelli di rimborso, ossia al livello superiore per il rimborso del contributo dell'Unione (articolo 51, lettera e), RDC e al livello inferiore per le sovvenzioni fornite dagli Stati membri al beneficiario (articolo 53, paragrafo 1, lettera d), RDC).

Esistono diversi tipi di tassi forfettari, in particolare:

- i tassi forfettari «pronti all'uso», ossia quelli stabiliti nell'RDC e nei regolamenti specifici dei fondi o, a seconda dei casi, in un atto delegato adottato a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, RDC e per i quali le autorità di gestione non sono tenute a stabilire un metodo di calcolo per determinare il tasso applicabile;
- tassi forfettari per i quali le autorità di gestione hanno elaborato una metodologia (compreso un metodo di calcolo).

2.2.1. Principi generali

Definizione delle categorie di costi

In un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono al massimo tre tipi di categorie di costi:

- TIPO 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili (il cosiddetto «costo di base»);
- TIPO 2: categorie di costi ammissibili che saranno coperti mediante applicazione del tasso forfettario;
- TIPO 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili (cui non si applica il tasso e i costi dei quali non sono coperti mediante applicazione del tasso forfettario).

Quando utilizza un sistema di finanziamento a tasso forfettario l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) deve definire le categorie dei costi che rientrano in ciascun tipo: qualsiasi categoria di spesa deve essere chiaramente inclusa in uno solo dei tre tipi. In alcuni casi un tipo può essere definito per contrasto con un altro tipo o con gli altri tipi (ad esempio in un sistema in cui esistono soltanto costi diretti (tipo 1) e costi indiretti (tipo 2), si possono definire costi indiretti tutti gli altri costi ammissibili che non sono costi diretti). Durante la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) dovrebbe verificare che le categorie di costi coperte dal tasso forfettario siano necessarie per la specifica operazione, sulla base delle attività richieste per compiere l'operazione, indicate in dettaglio nella domanda di finanziamento.

L'RDC non pone restrizioni alle categorie di costi ammissibili utilizzabili per il finanziamento a tasso forfettario. Considerando però che l'obiettivo principale del ricorso ai tassi forfettari è la semplificazione, i tassi forfettari sono particolarmente indicati nel caso di costi che sono piuttosto contenuti e la cui verifica risulta onerosa (ad esempio tasso forfettario per coprire i costi per il personale o i costi indiretti).



È possibile utilizzare diversi tassi forfettari per diverse categorie di costi applicati alla stessa base^(*). Ad esempio per calcolare i costi indiretti si può utilizzare un tasso forfettario del 13 % dei costi diretti per il personale. La stessa base (ossia i costi diretti per il personale) può essere utilizzata anche per calcolare le spese di viaggio e soggiorno connesse all'operazione a un tasso forfettario del 15 %.

^(*) Tuttavia non tutti i tassi forfettari possono essere combinati tra loro. In particolare il tasso forfettario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, RDC non può essere combinato con i tassi forfettari di cui all'articolo 54 o all'articolo 55, paragrafo 1, RDC (cfr. il punto 2.2.4). Per maggiori informazioni sulla combinazione di SCO, cfr. il punto 2.5.



È possibile calcolare un tasso forfettario sulla base dei costi reali o dei costi rimborsati mediante opzioni semplificate in materia di costi. (cfr. il punto 2.5).

Per evitare il doppio finanziamento, quando si imposta la metodologia delle opzioni semplificate in materia di costi è opportuno prestare particolare attenzione alla necessità di garantire che le categorie di costo che saranno coperte dal tasso forfettario non siano incluse nei costi di base.

Tassi forfettari specifici per calcolare categorie di costi indicate nell'rdc e nei regolamenti specifici dei fondi

Taluni tassi forfettari specifici sono definiti nel quadro giuridico. Tali tassi forfettari possono essere utilizzati per il rimborso delle sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari (articolo 53, paragrafo 3, lettera e), RDC).



Solo nei casi in cui l'RDC lo prevede esplicitamente, i tassi forfettari possono essere utilizzati senza che vi sia l'obbligo per l'autorità di gestione di stabilire un metodo di calcolo per determinare il tasso applicabile (opzioni semplificate in materia di costi «pronte all'uso»). Tali tassi forfettari sono applicati a una determinata categoria di costi (ossia i costi di base) per calcolare altre categorie di costi (coperti dal tasso forfettario). L'autorità di gestione può utilizzare qualsiasi tasso fino alla percentuale indicata nell'articolo pertinente e non dovrà giustificare la scelta di utilizzare un tasso inferiore a quello specificato nel regolamento, purché i costi coperti dal tasso siano pertinenti per l'operazione specifica. Nel caso in cui sia scelto un tasso inferiore, non vi è alcun obbligo di eseguire calcoli.

L'autorità di gestione può tuttavia fissare un tasso superiore ai tassi di cui agli articoli da 54 a 56 RDC (fatta eccezione per l'articolo 54, primo comma, lettera c), RDC) sulla base di una delle metodologie di cui all'articolo 53, paragrafo 3, RDC.

Nella scelta del tasso forfettario da applicare è necessario rispettare il principio della parità di trattamento dei beneficiari. Pertanto i beneficiari che ricevono un sostegno attraverso un determinato invito e che si trovano in una situazione analoga non possono essere oggetto di un trattamento diverso se ciò non è giustificato.

I tassi forfettari «pronti all'uso» sono illustrati di seguito.

Articolo	Tassi forfettari «pronti all'uso»
Articolo 54, primo comma, lettera a), RDC	Fino al 7 % dei costi diretti ammissibili per rimborsare i costi indiretti
Articolo 54, primo comma, lettera b), RDC	Fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale per rimborsare i costi indiretti
Articolo 55, paragrafo 1, RDC	Fino al 20 % dei costi diretti [ammissibili] ⁽¹⁾ per rimborsare i costi diretti per il personale
Articolo 56, paragrafo 1, RDC	Fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale per rimborsare i costi residui di un'operazione ⁽²⁾
Articolo 39, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Interreg	Fino al 20 % dei costi diretti [ammissibili] per rimborsare i costi diretti per il personale
Articolo 41, paragrafo 5, del regolamento Interreg	Fino al 15 % dei costi diretti del personale [ammissibili] per rimborsare le spese di viaggio e soggiorno
Articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FSE+	1 % dei costi di cui alla lettera a) ⁽³⁾ per coprire i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base ai depositi o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio
Articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento FSE+	Il 7 % dei costi di cui alla lettera a) o il 7 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per coprire i costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti

Articolo	Tassi forfettari «pronti all'uso»
Articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento FSE+	7 % dei costi di cui alla lettera a) per coprire i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base agli indigenti

- (¹) A condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre per l'AMIF, l'ISF e il BMVI tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell'operazione non oggetto di appalto pubblico.
- (²) Le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti devono essere considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
- (³) Articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FSE+: i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono al destinatario finale tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.

Inoltre l'**articolo 54, primo comma, lettera c), RDC** fissa il massimale per il tasso forfettario utilizzato per i costi indiretti al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia utilizzato un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile definito dall'AG, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), RDC.

Per poter utilizzare una qualsiasi di queste opzioni l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per il programma Interreg) deve **definire le categorie di costi coperti dal tasso forfettario e quelle alle quali si applica il tasso forfettario**, ossia i costi diretti e indiretti e i costi diretti per il personale. Spetta agli Stati membri definire le varie categorie di costi in maniera coerente, inequivocabile e non discriminatoria e garantire che sia evitato il doppio finanziamento.

La definizione delle categorie di costi dovrebbe essere chiaramente stabilita nelle norme del programma o negli inviti a presentare proposte.



Come indicazione generale, le categorie di costi possono essere definite come segue:

- i **costi diretti** sono **costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto** per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i **costi indiretti** sono **costi necessari per l'esecuzione dell'operazione** e che **non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione** in questione o che sono collegati all'esecuzione dell'operazione ma rappresentano spese accessorie che non contribuiscono direttamente al conseguimento dei suoi indicatori/risultati/obiettivi. Tali costi potrebbero comprendere ad esempio spese amministrative/spese generali, per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo da attribuire a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; spese telefoniche, spese per le utenze di luce, acqua, ecc.);
- i **costi per il personale** sono definiti nella normativa nazionale e sono in genere i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili). I costi per il personale comprendono solitamente le retribuzioni totali, incluse le prestazioni in natura, in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Tali costi comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori (ad esempio, nel caso delle pensioni, primo e secondo pilastro; il terzo pilastro si applica soltanto se definito in un contratto collettivo o nel contratto d'impiego), nonché eventuali contributi volontari ammissibili a carico dei lavoratori nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro. I costi per il personale possono essere costi **diretti** o **indiretti**, in base a un'analisi caso per caso e al ruolo del personale nell'operazione.

Particolarità della definizione dei costi per il personale

Ai fini dell'applicazione dei tassi forfettari di cui all'articolo 54, primo comma, lettera b), RDC, all'articolo 56, paragrafo 1, RDC e all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento Interreg (o di qualunque altro tasso forfettario stabilito dall'autorità di gestione sulla base dell'articolo 53, paragrafo 3, RDC che deve essere applicato ai costi diretti per il personale), il valore totale della remunerazione secondo la normativa nazionale può essere considerato alla stregua di un costo per il personale in quanto rappresenta la remunerazione effettiva per la prestazione di lavoro fornita dalla persona nell'operazione e pertanto dovrebbe essere preso in considerazione per stabilire altri tipi di costi dell'operazione (che sono calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario ai costi diretti per il personale).



Ciò vale anche per i casi in cui la retribuzione sia (parzialmente) rimborsata o sovvenzionata da terzi (ad esempio nel caso di personale diretto assunto attraverso un aiuto alle assunzioni; il tasso forfettario è applicato al valore totale della remunerazione anche se quest'ultima è parzialmente a carico di un soggetto terzo). Se i costi per il personale esterno derivano da un contratto di prestazione di servizi, i costi per il personale devono essere chiaramente identificabili. Ad esempio se un beneficiario affida a un formatore esterno le proprie sessioni di formazione interne, la fattura deve identificare i diversi tipi di costi. La retribuzione del formatore sarà considerata alla stregua di un costo diretto per il personale esterno. Se i costi del formatore non sono identificabili come categoria distinta da altre categorie di costi, ad esempio il materiale didattico, non potranno essere utilizzati come base per l'applicazione dei tassi forfettari, ad esempio il tasso forfettario del 40 % di cui all'articolo 56, paragrafo 1, RDC.

La definizione dei costi diretti per il personale non dipende dal fatto che i costi per il personale assumano o meno la forma **di spese legate a contributi in natura**. Pertanto il valore del lavoro prestato a titolo volontario sotto forma di contributo in natura può essere incluso nell'importo di base per il calcolo dei tassi forfettari, a condizione che sia rispettato l'articolo 67, paragrafo 1, RDC.



Le **spese di viaggio** non sono considerate costi per il personale, ad eccezione delle spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro qualora le norme nazionali stabiliscano che esse rientrano nei costi del lavoro lordi.

Non sono considerate costi per il personale nemmeno **le indennità e le retribuzioni** versate a favore dei partecipanti in operazioni sostenute dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI (cfr. l'articolo 56, paragrafi 1 e 2, RDC). Ad esempio in un'operazione finalizzata all'assunzione di nuovo personale, le retribuzioni dei lavoratori neoassunti non sono considerate «costi per il personale» ai fini dell'articolo 56 RDC, in quanto tali persone non svolgono alcun compito per l'attuazione dell'operazione, ma sono considerate retribuzioni versate a beneficio dei partecipanti. Pertanto esse non possono rientrare nella base di calcolo del tasso forfettario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, RDC.



Nel contesto dell'articolo 56 RDC, per **indennità** si intende il sostegno finanziario fornito ai partecipanti per eventuali spese connesse all'obiettivo di una determinata operazione.

Ad esempio le indennità di formazione nel quadro del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) si riferiscono al sostegno finanziario fornito alle persone che partecipano a programmi di formazione. Tali indennità sono destinate a coprire vari costi associati alla formazione, quali le spese di viaggio e le spese di soggiorno. L'obiettivo è rendere la formazione più accessibile.

2.2.2. Tassi forfettari per la determinazione dei costi indiretti (articolo 54 RDC)

L'articolo 54, primo comma, RDC stabilisce che, qualora l'attuazione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati sulla base di uno dei tassi forfettari di cui alle lettere a) e b) del suddetto comma. L'articolo 54, primo comma, lettera a), RDC introduce un tasso forfettario **fino al 7 % dei costi diretti ammissibili** per il calcolo dei costi indiretti. L'articolo 54, primo comma, lettera b), RDC indica un tasso forfettario **fino al 15 % dei costi diretti per il personale** per il calcolo dei costi indiretti. Entrambi i tassi forfettari possono essere utilizzati direttamente dall'autorità di gestione, senza alcuna giustificazione del calcolo del tasso, purché rientri nel massimale stabilito dal regolamento.

L'articolo 54 RDC non fornisce un elenco esaustivo dei metodi da utilizzare per stabilire i tassi forfettari per i costi indiretti di un'operazione e consente agli Stati membri di ricorrere a un tasso forfettario per i costi indiretti stabilito sulla base di altri metodi, ossia quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettere da b) a e), RDC.



Tuttavia un tasso forfettario per la copertura dei costi indiretti stabilito sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile come previsto all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), RDC è **soggetto a un massimale del 25 % dei costi diretti ammissibili** di cui all'articolo 54, primo comma, lettera c), RDC. I tassi forfettari che non sono stabiliti con tale modalità ma che si basano invece su uno degli altri metodi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettere da b) a e), RDC non sono soggetti a un massimale.

2.2.3. Tasso forfettario per determinare i costi diretti per il personale (articolo 55, paragrafo 1, RDC)

L'articolo 55, paragrafo 1, RDC stabilisce che i costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario **fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi per il personale** di tale operazione senza che gli Stati membri siano tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.



Tuttavia se i **costi diretti dell'operazione comprendono appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi** che superano la soglia stabilita nelle direttive UE sugli appalti pubblici, in particolare all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE⁽¹⁰⁾ e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE,⁽¹¹⁾ il tasso forfettario «pronto all'uso» di cui all'articolo 55, paragrafo 1, RDC non potrà essere applicato e il tasso forfettario per il calcolo dei costi diretti per il personale dovrà essere determinato sulla base di uno dei metodi previsti all'articolo 53, paragrafo 3, lettere da a) a e), RDC. In tale situazione, il tasso forfettario fino al 20 % senza obbligo di esecuzione di un calcolo non può essere applicato all'operazione in questione. Ciò vale per tutti gli appalti di lavori/forniture/servizi al di sopra delle soglie che rientrano nell'ambito di applicazione di tali direttive, compresi quelli aggiudicati da enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici nel caso della direttiva 2014/25/UE. Per stabilire se le soglie previste dalle direttive siano state superate, si terrà conto dell'intero valore dell'appalto, indipendentemente dagli eventuali lotti in cui è suddiviso l'appalto⁽¹²⁾.



Per quanto riguarda specificamente **l'AMIF, il BMVI e l'ISF**, i costi che sono oggetto di appalto pubblico (ovvero i costi in subappalto/esternalizzati) devono essere esclusi dalla base di calcolo del tasso forfettario, cfr. articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, RDC.

Per quanto riguarda i programmi Interreg, i costi per il personale possono essere rimborsati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti ammissibili, senza alcuna restrizione **quanto ad eventuali appalti pubblici compresi nei costi diretti**, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Interreg.

I costi diretti per il personale determinati in base a un tasso forfettario possono costituire la base per l'applicazione di un tasso forfettario specificato all'articolo 54, primo comma, lettera b), RDC (per il calcolo dei costi indiretti, un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale). Tuttavia i costi diretti per il personale calcolati in base a un tasso forfettario non possono essere utilizzati come base per l'applicazione del tasso forfettario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, RDC (un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale per calcolare i costi ammissibili residui dell'operazione), cfr. l'articolo 56, paragrafo 3, RDC.

2.2.4. Tasso forfettario per determinare tutti gli altri costi dell'operazione diversi dai costi diretti per il personale (articolo 56 RDC)

L'articolo 56, paragrafo 1, RDC prevede la possibilità di utilizzare i costi diretti per il personale per calcolare tutti gli altri costi ammissibili residui dell'operazione, in base a un tasso forfettario **fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale**. Le operazioni che utilizzano questo tasso forfettario possono comprendere soltanto i seguenti elementi:

- costi diretti per il personale – costi di base per il tasso forfettario;
- e un tasso forfettario fino al 40 % a copertura dei costi residui dell'operazione;
- e retribuzioni e indennità versate ai partecipanti.

Per quanto riguarda il FESR, il FSE+, il JTF, l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono escluse dai costi coperti da tale tasso forfettario (potrebbero pertanto essere rimborsabili mediante un'altra forma di rimborso di cui all'articolo 53, paragrafo 1, RDC). Per quanto riguarda la definizione di indennità e retribuzioni, cfr. il punto 2.2.1.



L'utilizzo di questo tasso forfettario è indicato nelle operazioni in cui i costi diretti per il personale rappresentano una quota significativa del bilancio. Pertanto i progetti ad alta intensità di manodopera, di R&S, su piccola scala, che comportano molti costi (diversi dai costi per il personale) di modesta entità ma di valore complessivo elevato, nonché i piccoli progetti innovativi, i progetti nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e i progetti legati ad attività «soft» sono particolarmente indicati per l'uso del tasso forfettario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, RDC.

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽¹²⁾ L'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE fa riferimento agli «appalti con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari o superiore alle soglie» specifiche ivi indicate. La stessa disposizione figura all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE.

L'autorità di gestione può applicare questo tasso forfettario a tipologie di operazioni nell'ambito delle quali è operata una chiara distinzione tra le seguenti categorie di costi: costi diretti per il personale, altri costi diretti e costi indiretti. Il tasso forfettario definito nell'articolo 56, paragrafo 1, RDC, dovrebbe coprire sia gli altri costi diretti sia i costi indiretti, non soltanto i costi indiretti.

Se l'operazione comprende solo costi indiretti e costi diretti del personale, l'autorità di gestione non dovrebbe utilizzare il tasso forfettario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, RDC ma può avvalersi del tasso forfettario di cui all'articolo 54, lettera b), RDC.

Il tasso forfettario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, RDC non può essere combinato con un tasso forfettario per i costi indiretti (ad esempio, le opzioni di cui all'articolo 54 RDC) perché si finirebbe per coprire due volte la stessa categoria di costi (ad esempio i costi indiretti).

Questo tasso forfettario fino al 40 % non può essere utilizzato per un'operazione nella quale i costi diretti totali per il personale dell'operazione sono calcolati in base a un tasso forfettario (ad esempio il tasso forfettario di cui all'articolo 55, paragrafo 1, RDC, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 3, RDC). Tuttavia questo tasso forfettario può essere applicato ai costi diretti per il personale che sono a loro volta concepiti come SCO, a condizione che tale SCO non sia un tasso forfettario (cfr. il punto 2.5).

Esempio 1

Un'autorità di gestione intende coprire tutti i costi ammissibili residui di un'operazione applicando un tasso forfettario ai costi diretti ammissibili per il personale dell'operazione pari a 150 000 EUR. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, RDC l'autorità di gestione decide di applicare un tasso del 35 %. Di conseguenza i costi totali ammissibili dell'operazione saranno pari a 150 000 EUR + (150 000 EUR x 0,35) = 202 500 EUR.

Esempio 2

I costi stimati di un corso di formazione sono i seguenti:

Costi diretti totali	52 000 EUR		Costi indiretti totali	5 000 EUR
Costi diretti per il personale	30 000 EUR		Costi indiretti per il personale	4 000 EUR
Costi della sala	3 000 EUR		Elettricità, spese telefoniche	1 000 EUR
Spese di viaggio	4 000 EUR			
Pasti	1 000 EUR		Costi totali ammissibili	57 000 EUR
Informazione/pubblicità	4 000 EUR			
Indennità versate ai partecipanti al corso dallo SPI	10 000 EUR			

L'autorità di gestione può decidere di applicare a questo progetto l'articolo 56, paragrafo 1, RDC e fissa al 40 % il tasso forfettario per rimborsare i costi residui dell'operazione. In tal caso il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione prevederebbe come stanziamento massimo:

Costi diretti per il personale: 30 000 EUR

Altri costi: 30 000 x 40 % = 12 000 EUR

Poiché le indennità versate ai partecipanti dai servizi pubblici per l'impiego possono essere dichiarate in aggiunta ai costi diretti per il personale e al tasso forfettario, i costi totali ammissibili sarebbero:

costi totali ammissibili:

30 000 (costi diretti per il personale) + 12 000 (altri costi) + 10 000 (indennità versate ai partecipanti dallo SPI) = 52 000 EUR



Durante l'attuazione di operazioni per le quali è utilizzato il tasso forfettario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, RDC è importante pianificare con cura i costi diretti per il personale fin dall'inizio e monitorare attentamente e costantemente la spesa in questa categoria di costi. Data la natura del tasso forfettario del 40 %, qualsiasi riduzione della spesa per i costi diretti per il personale comporterà automaticamente una riduzione dei rimborsi per gli altri costi.

Esempio

Il bilancio iniziale dell'operazione ha destinato 350 000 EUR alla categoria dei costi diretti per il personale e 140 000 EUR (40 % x 350 000 EUR) alla categoria dei costi residui. Durante l'attuazione del programma sono stati dichiarati soltanto 230 000 EUR di costi diretti per il personale. Ciò significa che per gli altri costi residui sarà rimborsato soltanto un importo pari a 92 000 EUR (40 % x 230 000 EUR).

2.2.5. Tasso forfettario per le spese di viaggio e soggiorno (articolo 41, paragrafo 5, del regolamento Interreg)

L'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento Interreg prevede per le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione un tasso fisso **fino al 15 % dei costi diretti per il personale** senza che gli Stati membri siano tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Tale tasso fisso deve essere utilizzato direttamente nelle operazioni Interreg.

2.2.6. Caso specifico dei tassi forfettari per l'assistenza tecnica (articolo 36, paragrafo 5, RDC)

A norma dell'articolo 36, paragrafo 3, RDC, l'importo del contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica deve essere versato come rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità delle norme applicabili dell'RDC (articolo 51, lettera b), RDC) o come tasso forfettario (articolo 51, lettera e), RDC) (l'uso del tasso forfettario è obbligatorio in determinate situazioni, cfr. più avanti nel presente capitolo).

Ambito di applicazione

La scelta di utilizzare il finanziamento a tasso forfettario è a discrezione degli Stati membri. In linea con l'articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, RDC la scelta si applica a tutti i programmi nello Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata. Lo Stato membro dovrebbe comunicare alla Commissione la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica nell'accordo di partenariato in conformità dell'allegato II dell'RDC.

In linea con l'articolo 36, paragrafo 3, terzo comma, RDC, per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, nonché per i programmi Interreg il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica avviene unicamente sotto forma di tasso forfettario.

I tassi forfettari per il calcolo del contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica sono stabiliti all'articolo 36, paragrafo 5, RDC per ciascun fondo e all'articolo 27 del regolamento Interreg per i programmi Interreg.

Il modo in cui lo Stato membro utilizza i pagamenti a tasso forfettario per l'assistenza tecnica è di competenza dello Stato membro; non saranno effettuati controlli sui costi sottostanti degli importi rimborsati in base al tasso forfettario a livello dell'UE.

Domande di pagamento

Se uno Stato membro o un programma Interreg utilizza per l'assistenza tecnica il finanziamento a tasso forfettario, la percentuale del tasso forfettario pertinente per il fondo interessato di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), RDC e all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Interreg sarà applicata automaticamente all'importo totale delle spese ammissibili o all'importo totale della spesa pubblica, a seconda dei casi, figurante in ciascuna domanda di pagamento presentata alla Commissione. L'importo dell'assistenza tecnica a tasso forfettario figurante nella colonna D (colonna C per l'AMIF, il BMVI e l'ISF) della tabella «Spese suddivise per priorità» dell'allegato XXIII dell'RDC deve essere calcolato automaticamente nel sistema SFC2021 sulla base dei dati forniti nella domanda di pagamento.

L'importo dell'assistenza tecnica a tasso forfettario non va indicato nell'appendice 2 dell'allegato XXIII dell'RDC e, per i programmi AMIF, BMVI e ISF, nell'appendice 3 del medesimo allegato dell'RDC, ossia per obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti.

2.2.7. Specificità del sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), RDC, il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) comprende i costi di gestione, sorveglianza e valutazione della strategia e della relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi. A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, RDC tali costi sono soggetti a un massimale del 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

L'esempio che segue illustra in che modo è possibile rimborsare tali costi in base a un tasso forfettario applicato ad altri costi di attuazione.

Esempio

Sulla base dell'esperienza passata l'autorità di gestione ha valutato la tipica quota dei costi di esercizio e animazione di un determinato gruppo di azione locale (GAL) rispetto alla spesa sostenuta per l'esecuzione di operazioni locali nel contesto della strategia CLLD e per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL. Anche se il sostegno da parte dei fondi RDC per i costi di esercizio e animazione non può superare il massimale del 25 % della spesa pubblica totale sostenuta nell'ambito della strategia CLLD conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, RDC, l'esperienza dimostra che, nella maggioranza dei casi, tale percentuale è in realtà inferiore.

L'autorità di gestione fissa un tasso forfettario del 17 % dei costi di esecuzione (sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, lettera a), dell'RDC) della spesa sostenuta per l'attuazione delle operazioni nell'ambito della strategia CLLD e per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL al fine di coprire i costi seguenti:

- costi di esercizio (costi connessi alla gestione, alla sorveglianza e alla valutazione della strategia, cfr. l'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), RDC);
- costi legati all'animazione della strategia CLLD (per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande, cfr. l'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), RDC).

Pertanto se la dotazione assegnata al GAL per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia CLLD e per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL è pari a 1,5 milioni di EUR (tipo 1), la dotazione massima corrispondente ai costi di esercizio e di animazione sarebbe pari a 1,5 milioni di EUR x 17 % = 255 000 EUR (tipo 2). Di conseguenza la dotazione finanziaria totale per il GAL è di 1,755 milioni di EUR.

Nella fase di attuazione ciò significa che ogni qual volta un beneficiario chiedi il rimborso della spesa sostenuta per un progetto, il GAL potrà a sua volta dichiarare il 17 % di tale somma per i propri costi di esercizio e animazione.

Ad esempio, se la spesa sostenuta per un progetto è pari a 1 000 EUR (tipo 1), il GAL può dichiarare all'autorità di gestione 1 000 EUR x 17 % = 170 EUR (tipo 2) per i propri costi di esercizio e animazione.

Il GAL non è tenuto a fornire documenti giustificativi per i costi di esercizio e di animazione che dichiara in base al tasso forfettario, ma la metodologia utilizzata per determinare il tasso del 17 % deve essere verificabile.

NB: la metodologia di determinazione del tasso forfettario non deve necessariamente condurre all'applicazione di un tasso del 25 %. Tuttavia, indipendentemente dalla metodologia utilizzata per fissare il tasso forfettario, è necessario rispettare le disposizioni relative al massimale dei costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, RDC.

2.3. Costi unitari

I costi unitari possono essere utilizzati a entrambi i livelli di rimborso, ossia al «livello superiore» per il rimborso del contributo dell'Unione (articolo 51, lettera c), RDC) e al «livello inferiore» per le sovvenzioni concesse dagli Stati membri al beneficiario (articolo 53, paragrafo 1, lettera b), RDC).

2.3.1. Principi generali



Nel caso dei costi unitari la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione sarà calcolata sulla base di attività, risorse, output o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Tale possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività e i relativi costi unitari. **I costi unitari si applicano di solito a quantità facilmente identificabili.**

I costi unitari possono essere:

- basati sul processo, ossia collegati a risorse (ad esempio costo unitario orario per un formatore) o ad output (ad esempio costo unitario orario per partecipante);
- basati sui risultati o sugli esiti (ad esempio costo unitario per persona che ottiene un certificato di formazione).

L'uso delle SCO in un'operazione ha lo scopo di semplificare i processi per tutti i portatori di interessi. Pertanto le autorità di gestione dovrebbero stabilire risorse, output, risultati ed esiti che consentono una semplificazione e sono facili da registrare, tracciare ecc. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre prestare particolare attenzione alla pista di controllo al momento di scegliere se utilizzare costi unitari basati sul processo o costi unitari basati sugli esiti.

Esempio 1 (FSE+)

a) Costi unitari basati sul processo: per un corso avanzato di informatica di 1 000 ore per 20 partecipanti i costi ammissibili possono essere calcolati sulla base di un costo orario della formazione x il numero di partecipanti al corso. Il costo orario è stato stabilito in anticipo dall'autorità di gestione con un metodo giusto, equo e verificabile ed è indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione.

Ipotizzando ad esempio che l'autorità di gestione fissi il costo della formazione a 7 EUR per ora di formazione per partecipante, la sovvenzione massima assegnata al progetto sarebbe limitata a 1 000 ore x 20 partecipanti x 7 EUR/ora/partecipante = 140 000 EUR.

Alla fine dell'operazione i costi ammissibili finali saranno stabiliti sulla base del numero effettivo di ore per partecipante (numero che potrebbe includere alcune assenze giustificate) in funzione della partecipazione effettiva dei partecipanti e dei corsi effettivamente impartiti. Sarà comunque necessario disporre di accurati fogli di presenza dei partecipanti. Se alla fine soltanto 18 persone avranno seguito il corso, 6 di loro per 900 ore, 5 per 950 ore, 5 per 980 ore e gli altri 2 per 1 000 ore, il numero di ore totali dei partecipanti sarà pari a:

$$900 \times 6 + 950 \times 5 + 980 \times 5 + 1\,000 \times 2 = 17\,050 \text{ ore totali di formazione.}$$

La spesa ammissibile sarà: 17 050 ore di formazione x 7 EUR = 119 350 EUR.

b) Costi unitari basati sui risultati: Un corso avanzato di informatica di 1 000 ore è articolato in cinque moduli di 200 ore ciascuno. Conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), RDC è stato utilizzato un metodo giusto, equo e verificabile per stabilire i costi totali del corso di informatica impartito a 25 partecipanti. I costi complessivi, pari a 140 000 EUR, sono quindi attribuiti ai partecipanti che hanno portato a termine il corso. Considerando un tasso di insuccesso storico del 20 % (corrispondente a 5 partecipanti), i costi unitari per partecipante e per modulo completato con successo sarebbero pari a 140 000 EUR/20 partecipanti/5 moduli = 1 400 EUR (costo unitario per partecipante per modulo completato con successo).

La pista di controllo dovrebbe comprendere un documento comprovante l'ammissibilità del partecipante e, per ciascun partecipante ammissibile, un diploma che attesti il completamento con successo del modulo o corso. Non sarebbero necessarie schede orarie.

Esempio 2 (FESR, costi basati sugli output)

Il beneficiario, una Camera di commercio regionale, organizza un servizio di consulenza per le PMI della regione che sarà erogato dai consulenti della Camera di commercio regionale. Sulla base della precedente contabilità del reparto «consulenze» della Camera di commercio si calcola che una giornata di consulenza costi 350 EUR al giorno. L'assistenza sarà calcolata sulla base della seguente formula: numero di giorni x 350 EUR. Occorrerà comunque disporre di schede orarie accurate che specifichino l'attività di consulenza e le presenze dei consulenti.

Esempio 3 (FSE+, costi basati sui risultati)

Un programma di assistenza nella ricerca di un lavoro della durata di sei mesi («l'operazione») potrebbe essere finanziato sulla base di costi unitari (ad esempio 2 000 EUR a persona) per ciascuno dei 20 partecipanti all'operazione che trova un lavoro e lo conserva per un periodo prestabilito, ad esempio sei mesi. Per determinare il costo unitario di 2 000 EUR per ciascun partecipante che trova un lavoro si è tenuto conto dei costi relativi a tutti i partecipanti. Pertanto l'importo copre anche le spese relative ai partecipanti che non hanno trovato un lavoro.

Calcolo della sovvenzione massima concessa per l'operazione: 20 persone x 2 000 EUR/collocamento = 40 000 EUR.

I costi ammissibili finali sono calcolati sulla base dell'output effettivo dell'operazione: se solo 17 persone sono state collocate sul mercato del lavoro e hanno mantenuto il loro posto di lavoro per il periodo richiesto, i costi ammissibili finali in base ai quali la sovvenzione sarà versata al beneficiario sarebbero pari a 17 x 2 000 EUR = 34 000 EUR.

La pista di controllo dovrebbe includere documenti comprovanti che il partecipante è stato collocato sul mercato del lavoro e ha mantenuto il posto di lavoro per il periodo richiesto.

Esempio 4 (FEAMPA, costi basati sul processo)

I costi giornalieri per l'uso dei pescherecci sono calcolati sulla base di dati storici (medie degli anni precedenti). Il numero di giorni assegnato al progetto è dimostrato tramite i giornali di bordo.

Esempio 5 (AMIF): finanziamento di progetti diversi facenti parte della stessa operazione – impiego di due diversi costi unitari

L'autorità di gestione fornisce una sovvenzione di 1 600 000 EUR a un'agenzia pubblica che si occupa di richiedenti asilo per un'operazione che contempla due tipi di attività: 1) sostegno nella fase di prima accoglienza di cittadini di paesi terzi dopo il loro arrivo in uno Stato membro (massimo 1 000 000 EUR), 2) formazione linguistica per i richiedenti asilo (massimo 600 000 EUR).

Per il sostegno nella fase di prima accoglienza, l'autorità di gestione ha elaborato (sulla base di dati storici) un costo unitario di 50 EUR al giorno e a persona per coprire il costo di un giorno di assistenza fornita a un cittadino di un paese terzo durante il periodo di accoglienza nel paese ospitante. Le categorie di costi incluse nell'importo del costo unitario coprono tutti gli elementi dell'accoglienza (come l'alloggio, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la visita medica, il servizio di interpretazione, la tutela dei minori non accompagnati, la fornitura di informazioni e consulenza). La sovvenzione massima concessa è limitata a 1 giorno x 50 EUR x 20 000 cittadini di paesi terzi = 1 000 000 EUR.

Gli elementi obbligatori della pista di controllo per questo costo unitario sono un elenco datato e firmato di cittadini di paesi terzi che beneficiano del sostegno e la durata del loro soggiorno (in giorni), nonché la loro identificazione ufficiale (se disponibile) e/o univoca (qualsiasi documento che confermi l'identità della persona) e una prova del sostegno fornito (ad esempio elenco datato e firmato dei generi alimentari e non alimentari, foglio di presenza alle sedute di consulenza, firmato e datato, nota datata e firmata di un operatore sanitario autorizzato).

La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei giorni effettivi di erogazione del sostegno nella fase di prima accoglienza e del numero di cittadini di paesi terzi beneficiari del sostegno. Ciò significa che se ad esempio hanno beneficiato del sostegno

1 000 cittadini di paesi terzi, di cui 500 per 20 giorni e 500 per 10 giorni, il numero totale di giorni/persona sarà pari a: $500 \times 20 + 500 \times 10 = 15\,000$ giorni/persona. La spesa ammissibile sarà = $15\,000 \times 50$ EUR = 750 000 EUR.

Per la formazione linguistica, l'autorità di gestione ha elaborato (sulla base di dati storici) un costo unitario di 10 EUR all'ora e a persona per coprire i costi di un'ora di lezione (la durata di una lezione è di 60 minuti) per un partecipante/ richiedente asilo che segua un corso di lingua della durata massima di 60 ore in gruppi di dimensioni adeguate (fino a 15 partecipanti per gruppo). Le categorie di costi incluse nell'importo del costo unitario coprono tutti i costi della formazione linguistica (ad esempio i costi per il personale, i costi di affitto dei locali per la formazione, il materiale formativo). La sovvenzione massima concessa per il progetto è limitata a 60 ore x 1 000 partecipanti x 10 EUR all'ora/per partecipante = 600 000 EUR.

La pista di controllo a sostegno della spesa deve includere una prova/uno o più documenti che tengano traccia dell'effettiva presenza (numero di ore) dei partecipanti e della durata del corso, documenti che confermino l'identità dei partecipanti/richiedenti asilo e documenti che precisino il calendario e il contenuto del corso di lingua, le dimensioni del gruppo (massimo 15) e la durata standard di una lezione (60 minuti).

La spesa ammissibile è calcolata sulla base del numero effettivo di ore di formazione impartite a ciascun richiedente asilo/partecipante. Ciò significa che se ad esempio hanno partecipato alla formazione solo 900 richiedenti asilo/partecipanti, di cui 750 per 60 ore, 50 per 55 ore, 100 per 50 ore, il numero delle ore totali dei partecipanti sarà pari a: $750 \times 60 + 50 \times 55 + 100 \times 50 = 52\,750$ ore totali di formazione dei partecipanti. La spesa ammissibile sarà = $52\,750 \times 10 \text{ EUR} = 527\,500 \text{ EUR}$.

Poiché due progetti diversi/due attività diverse costituiscono due parti distinte della stessa operazione e coprono costi diversi dell'operazione, non vi è alcun rischio di doppio finanziamento in quanto i costi di ciascun progetto/ciascuna attività sono chiaramente separati.

2.3.2. Costi per il personale calcolati in base a una tariffa oraria (articolo 55, paragrafi da 2 a 4, RDC)

L'articolo 55, paragrafo 2, RDC prevede due metodi specifici per il calcolo dei costi diretti per il personale ⁽¹³⁾. Entrambe le opzioni possono essere utilizzate per calcolare una tariffa oraria al fine di determinare i costi diretti per il personale.

I due metodi sono i seguenti:

- si calcola la tariffa oraria dividendo i costi del lavoro lordi annui per 1 720 (articolo 55, paragrafo 2, lettera a), RDC);
- si calcola la tariffa oraria dividendo i costi del lavoro lordi mensili per la media delle ore lavorate mensili (articolo 55, paragrafo 2, lettera b), RDC).

Spetta all'autorità di gestione decidere quale metodo utilizzare. L'opzione introdotta dall'articolo 55, paragrafo 2, lettera b), RDC può essere utilizzata persino nel caso in cui siano disponibili i dati sui costi del lavoro annui lordi. I costi diretti per il personale calcolati sono collegati all'attuazione di un'operazione. Per «attuazione di un'operazione» si intendono tutte le fasi di un'operazione.

Esempio

Alcuni tipi di progetti rivolti alle PMI nel campo della R&S e dell'innovazione comportano spesso, tra i loro elementi principali, costi per il personale. L'applicazione facoltativa di costi unitari rappresenta una semplificazione molto apprezzata nel caso di queste PMI. Il costo unitario delle attività è espresso, in questo caso, come tariffa oraria applicata alle ore effettivamente lavorate dal personale. Esso è stabilito preventivamente nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione e che fissa l'importo massimo dell'assistenza finanziaria come numero massimo di ore lavorate consentite, moltiplicato per il costo unitario (i costi calcolati del personale addetto all'operazione).

Al fine di coprire i costi reali con un valore che rappresenti la migliore approssimazione possibile e tenere conto delle differenze tra regioni e settori, il costo per un'unità standard è definito come costo orario del personale in base alla seguente formula (a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), RDC):

costo orario del personale = costi annui lordi più recenti documentati (per maggiori dettagli sui costi che possono essere inclusi, cfr. il punto 2.2.1) divisi per 1 720 ore.

Ad esempio: tariffa oraria = $60\,000 \text{ EUR} / 1\,720 \text{ ore} = 34,88 \text{ EUR all'ora}$.

L'assistenza finanziaria assegnata all'operazione è calcolata moltiplicando la tariffa oraria per il numero reale e verificato di ore lavorate. Le PMI sono pertanto tenute a conservare tutti i documenti giustificativi (ad esempio schede orarie ricavate da un sistema informatico) comprovanti le ore lavorate dal personale addetto al progetto e l'autorità di gestione deve conservare tutti i documenti giustificativi del costo orario del personale. In linea di principio una riduzione delle ore lavorate verificate si traduce in una riduzione dell'importo finale da versare.

⁽¹³⁾ I costi diretti per il personale possono essere stabiliti anche attraverso una metodologia diversa descritta nell'RDC, ad esempio i costi unitari con un denominatore diverso da 1 720 ore potrebbero essere determinati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e con uno dei metodi di cui all'articolo 53, paragrafo 3, RDC.

Esempio alternativo: *analogo a quanto sopra tranne per il fatto che il costo orario del personale è calcolato come segue:*

costo orario del personale = costi annui lordi più recenti documentati (per maggiori dettagli sui costi che possono essere inclusi, cfr. il punto 2.2.1) divisi per l'orario di lavoro legale medio (tenendo conto delle ferie annuali).

Ad esempio: tariffa oraria = 60 000 EUR/(1 980 ore – 190 ore di ferie annuali) = 60 000/1 790 = 33,52 EUR l'ora.

Calcolo della tariffa oraria eseguito dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale annui per 1 720 ore (articolo 55, paragrafo 2, lettera A), RDC)

La prima opzione prevista all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), RDC consiste nel determinare i costi diretti per il personale calcolando una tariffa oraria come segue:

$$\text{Costo orario del personale} = \frac{\text{i più recenti costi del lavoro annui lordi documentati per il personale}}{1\,720}$$

Il denominatore, ossia **1 720 ore**, è un «tempo di lavoro» annuo standard che può essere usato direttamente, senza che gli Stati membri siano tenuti a eseguire alcun calcolo. Questa cifra è basata sulla media delle ore di lavoro settimanali degli Stati membri moltiplicata per 52 settimane con successiva sottrazione delle ferie annuali retribuite e della media dei giorni festivi annuali. Rappresenta un equivalente a tempo pieno (ETP) e può essere utilizzata per tutte le situazioni in cui il dipendente lavora a tempo pieno, anche qualora, conformemente al diritto nazionale o al contratto collettivo applicabile, l'ETP corrisponda a meno di 40 ore settimanali.

Nel caso di lavoro a tempo parziale deve essere utilizzata una corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore. Ad esempio per il calcolo della tariffa oraria relativa una persona che lavora solo al 50 % (ossia 0,5 equivalenti a tempo pieno (ETP) per il beneficiario), il denominatore sarebbe 860 ore (1 720 x (50/100) = 860). Per il calcolo si dovrebbe fare riferimento alle ore di lavoro previste nel contratto di lavoro o nella decisione di nomina.

Il numeratore deve tuttavia essere giustificato. L'RDC fa riferimento ai «più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui». Va detto però che i **costi del lavoro lordi per il personale non sono definiti** nell'RDC. Conformemente all'articolo 63, paragrafo 1, RDC, le regole di ammissibilità dovranno stabilire quali costi rientrano nei costi del lavoro lordi, tenendo conto delle consuete prassi di contabilità (cfr. il punto 3.2.1). Ad esempio le regole applicabili potrebbero stabilire che le spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro rientrano nei costi del lavoro lordi.



Il regolamento fa riferimento al calcolo della tariffa oraria eseguito utilizzando i «**più recenti**» costi del lavoro annui lordi documentati per il personale. Ciò significa che i dati utilizzati devono essere i più recenti disponibili. Pertanto un metodo di calcolo basato sui dati storici del beneficiario non è di norma pertinente. Conformemente all'espressione «i più recenti» di cui all'articolo 55, paragrafo 2, RDC, gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati utilizzati siano i più recenti e dunque indicativi dei costi diretti reali per il personale.

I costi del lavoro annui lordi **non devono necessariamente riferirsi a un anno civile o a un esercizio finanziario** (ad esempio i dati potrebbero riguardare il periodo compreso tra ottobre 2022 e settembre 2023). Ciò che conta è che i costi del lavoro lordi coprano un intero periodo di dodici mesi. Potrà trattarsi dei dodici mesi che precedono la fine di un periodo di riferimento (relativo all'operazione o al programma), dei dodici mesi precedenti il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione o dei dodici mesi dell'anno civile precedente. Conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, RDC, qualora non siano disponibili, i dati relativi a un periodo intero di dodici mesi:

- possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati (ad esempio l'autorità di gestione potrebbe utilizzare i dati relativi a un dipendente per il quale sono disponibili dati su un arco di quattro mesi ed estrapolarli per ottenere i costi del lavoro annui lordi per il personale, tenendo conto, se del caso, di elementi quali i giorni festivi retribuiti o la cosiddetta «tredicesima mensilità»);
- possono essere desunti dall'atto di impiego (ossia dal contratto di lavoro o di impiego o da una decisione di nomina).

I costi del lavoro annui lordi possono essere basati sui costi del lavoro reali relativi al lavoratore in questione. Se la persona non ha lavorato l'intero mese (ad esempio il contratto non decorre dall'inizio del mese e quindi i dati disponibili non coprono l'intero mese), possono essere presi in considerazione valori estrapolati per ottenere una buona approssimazione dei costi reali di un periodo di 12 mesi.

I costi del lavoro annui lordi potrebbero anche essere basati sulla media dei costi del lavoro di un aggregato più ampio di dipendenti (ad esempio quelli inquadrati nello stesso livello o che soddisfano un criterio analogo) corrispondente al livello dei costi del lavoro.

I più recenti costi del lavoro annui lordi devono essere documentati: ciò può avvenire tramite documenti contabili, riepiloghi delle buste paga, riferimento ad accordi o documenti pubblicamente disponibili ecc. I documenti giustificativi devono essere verificabili.

In situazioni specifiche l'importo della tariffa oraria potrà essere fissato anche dopo l'avvio del progetto. Potrà essere determinato, ad esempio, quando un dipendente è assegnato al progetto (firma del contratto di lavoro o cambiamento di mansioni), oppure quando il beneficiario comunica i relativi costi all'autorità di gestione. In quest'ultimo caso tuttavia il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione deve precisare anche la metodologia applicabile.

Calcolo della tariffa oraria eseguito dividendo i costi del lavoro lordi mensili per la media delle ore lavorate mensili (articolo 55, paragrafo 2, lettera B), RDC).

Nel calcolare una tariffa oraria per determinare i costi diretti per il personale a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera b), RDC, spetta allo Stato membro o agli Stati membri stabilire la media delle ore lavorate mensili, in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nell'atto di impiego.

Determinazione dei costi ammissibili per il personale tramite la tariffa oraria calcolata

Il numero delle ore lavorate deve essere determinato conformemente alle regole di ammissibilità del rispettivo programma. In conformità dell'articolo 55, paragrafo 3, RDC, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

Ciò significa che se è stato utilizzato come denominatore 1 720, le ore dichiarate non possono superare 1 720, che rappresenta il numero massimo di ore lavorate che è possibile dichiarare in un'operazione per un periodo di dodici mesi. Se come denominatore è stata utilizzata una quota proporzionale di 1 720, si applica lo stesso principio (ad esempio per il personale con un contratto a tempo parziale del 50 % il denominatore sarebbe 860 ore; pertanto 860 sarà il numero massimo di ore annue che può essere dichiarato per il personale in questione). Nel caso del personale assegnato a più operazioni, il massimale si applica in misura proporzionale rispettivamente per ciascuna operazione e non può superare il numero massimo di ore che è possibile dichiarare per il personale in questione per un periodo di dodici mesi.

Nel caso dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera b), RDC, le ore dichiarate come media delle ore lavorate mensili della persona interessata non devono necessariamente corrispondere al numero di ore effettivamente lavorate; si deve tener conto della media delle ore lavorate mensili stabilita nell'atto di impiego, in conformità delle norme nazionali applicabili. Tuttavia le ore dichiarate per il calcolo dei costi ammissibili per il personale non possono superare il numero di ore mensili utilizzato per il calcolo di tale tariffa oraria, come previsto all'articolo 55, paragrafo 3, RDC.

Nel caso in cui la tariffa oraria sia calcolata a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), RDC, solo le ore effettivamente lavorate dovrebbero essere utilizzate per calcolare e dichiarare i costi ammissibili per il personale, giacché dal denominatore standard

1 720 sono già stati dedotti i giorni festivi e le ferie annuali. I congedi di malattia possono essere dichiarati come costi per il personale se i costi correlati sono a carico del beneficiario (ossia sono sostenuti dal beneficiario). Se i costi sono a carico di un terzo (ad esempio congedo per malattia di lunga durata i cui costi sono coperti dal sistema di sicurezza sociale) o nel caso di congedi o assenze non retribuiti (ad esempio assenza ingiustificate) per i quali il beneficiario non sostiene alcun costo **le corrispondenti ore/giornate non lavorate non devono essere prese in considerazione per determinare i costi ammissibili per il personale che possono essere dichiarati.** In questi casi, infatti, il beneficiario non sostiene costi. Tuttavia, se vi sono costi per il personale relativi a personale supplementare chiamato a sostituire la persona in malattia (o assente nell'ambito di un'altra forma di congedo), tali costi per il personale sono ammissibili (ossia si tiene conto delle corrispondenti ore lavorate per calcolare i costi ammissibili per il personale).



Quando ci si avvale dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera a) o b), RDC, l'importo della tariffa oraria così ottenuto deve essere considerato alla stregua di un costo unitario. Tale costo unitario può essere utilizzato per il rimborso delle spese relative ai costi per il personale e può anche essere impiegato per calcolare i costi diretti per il personale da utilizzare come costi di base per l'applicazione dei tassi forfettari (ad esempio applicando il tasso forfettario del 15 % conformemente all'articolo 54, primo comma, lettera b), RDC) o per calcolare tutti gli altri costi ammissibili residui applicando il tasso forfettario del 40 % conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, RDC). Nel caso di un progetto realizzato nell'arco di diversi anni l'autorità di gestione può scegliere di **aggiornare la tariffa oraria per il calcolo dei costi diretti per il personale** una volta che siano disponibili nuovi dati, oppure usare gli stessi dati per l'intero periodo di esecuzione. Se il periodo di esecuzione è particolarmente lungo, sarebbe buona prassi definire nella metodologia fasi intermedie nelle quali rivedere la tariffa oraria per il calcolo del costo per il personale, stabilendo anche la modalità di tale revisione (metodo di adeguamento).

Personale impiegato a tempo parziale nell'ambito dell'operazione con una percentuale di tempo fissa mensile (articolo 55, paragrafo 5, RDC)

Nel caso di persone che lavorano con un incarico a tempo parziale ma con una percentuale di tempo fissa al mese l'articolo 55, paragrafo 5, RDC stabilisce che non vi è l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Tuttavia il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un documento che stabilisce la **percentuale fissa** del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente e tale percentuale può essere utilizzata per calcolare i costi diretti ammissibili per il personale. Tale percentuale può essere fissata anche nel contratto di lavoro. Ad esempio, se una persona lavora per il 60 % del proprio tempo a un progetto, i costi diretti ammissibili per il personale relativi a detta persona possono essere calcolati moltiplicando per il 60 % i costi del lavoro lordi per il personale (basati sui costi reali o su un costo unitario calcolato).

Esempio

Nell'ambito dei progetti è possibile stabilire diversi costi unitari per diversi gruppi di dipendenti, ad esempio costi unitari per il responsabile del progetto, per i dipendenti che svolgono funzioni fondamentali e per il personale amministrativo. Le differenze dovrebbero essere legate a considerazioni oggettive per garantire che i costi unitari costituiscano un'approssimazione attendibile dei costi reali.

Le condizioni relative al livello di istruzione o all'esperienza lavorativa possono essere definite per ciascun gruppo di dipendenti: ad esempio una laurea magistrale per un gruppo (gruppo 1), una laurea di primo livello per un secondo gruppo (gruppo 2) e un titolo di formazione pertinente per un terzo gruppo (gruppo 3). In tal caso il rimborso di un costo unitario per uno specifico gruppo dovrà essere subordinato al soddisfacimento della condizione connessa a tale gruppo (ad esempio per rimborsare il costo unitario per il gruppo 1 la pista di controllo deve includere la laurea magistrale).

2.4. Somme forfettarie

Le somme forfettarie possono essere utilizzate ai due livelli di rimborso, ossia al «livello superiore» per il rimborso del contributo dell'Unione (articolo 51, lettera d), RDC) e al «livello inferiore» per le sovvenzioni fornite dagli Stati membri al beneficiario (articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RDC).

2.4.1. Principi generali

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte della spesa ammissibile di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo predeterminato e debitamente giustificato ed è rimborsata se le attività predefinite e/o gli output sono completati.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso in cui i costi unitari non rappresentino una soluzione appropriata per via della mancanza di quantità facilmente identificabili, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un evento comunitario aperto, di un seminario ecc.



In alcuni casi le autorità di gestione potrebbero essere restie ad utilizzare somme forfettarie per via del fatto che il risultato tangibile (*deliverable*) è solitamente considerato raggiunto o non raggiunto, il che determina una situazione binaria di pagamento o mancato pagamento in funzione del pieno conseguimento del risultato. **Come misura di attenuazione è possibile includere pagamenti scaglionati connessi al conseguimento di determinati target intermedi predefiniti.**

Esempio 1: FESR

Per promuovere prodotti locali un gruppo di piccole imprese intende partecipare insieme a una fiera commerciale.

L'autorità di gestione decide di usare una somma forfettaria per il calcolo del sostegno pubblico. A tal fine il gruppo di imprese è invitato a proporre un progetto di bilancio relativo ai costi d'affitto, di allestimento e di gestione dello stand. Sulla base di tale progetto di bilancio si stabilisce una somma forfettaria di 20 000 EUR. Il pagamento al beneficiario sarà effettuato in base alla prova di partecipazione alla fiera. La valutazione del progetto di bilancio e i relativi documenti giustificativi per il calcolo o la giustificazione dei costi di tutte le categorie del progetto di bilancio dovrebbero essere conservati per gli audit.

Esempio 2: FSE+

Una ONG che gestisce servizi per l'infanzia necessita di un sostegno per l'avvio di una nuova attività e inserisce nella sua proposta una somma forfettaria presentando un progetto di bilancio dettagliato per l'avvio dell'attività e per il suo esercizio nel corso di un anno. Dopo l'anno iniziale l'attività verrebbe proseguita in modo indipendente. Ad esempio la somma forfettaria coprirebbe la spesa connessa alla retribuzione di una persona incaricata di accudire i bambini per un anno, l'ammortamento delle nuove attrezzature, i costi pubblicitari legati alla nuova attività e i costi indiretti legati alla sua gestione, alla contabilità, alle spese per le utenze di luce, acqua e riscaldamento, all'affitto ecc.).

In base a un progetto di bilancio dettagliato l'autorità di gestione concede una somma forfettaria di 47 500 EUR a copertura di tutti i suddetti costi. Alla fine dell'operazione tale importo sarebbe versato alla ONG in base all'output, qualora fosse assistito un numero convenzionale di altri (dieci) bambini. Di conseguenza non sarebbe necessario giustificare i costi reali sostenuti per tale attività.

Se tuttavia i bambini assistiti fossero soltanto nove, i costi ammissibili sarebbero pari a zero e la somma forfettaria non sarebbe versata. Come misura di attenuazione si potrebbe inserire, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione, un target intermedio che preveda il versamento di metà dell'importo totale (23 750 EUR) nel caso in cui siano assistiti cinque bambini.

Esempio 3: FSE+

Una ONG intende organizzare un seminario locale e produrre un kit di strumenti sulla situazione socioeconomica della comunità rom in una regione di uno Stato membro. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione conterrà un progetto di bilancio dettagliato e gli obiettivi della sovvenzione, ossia 1) l'organizzazione del seminario e 2) la produzione di un kit di strumenti per sensibilizzare i datori di lavoro della regione sui problemi specifici affrontati dai rom.

Tenuto conto della natura dell'operazione (operazione con costi non facilmente quantificabili mediante costi unitari), l'autorità di gestione decide di utilizzare l'opzione «somma forfettaria».

Per calcolare la somma forfettaria l'autorità di gestione dovrà richiedere un progetto di bilancio dettagliato per ognuna delle operazioni: al termine delle trattative sul progetto di bilancio dettagliato, la somma forfettaria è fissata a 45 000 EUR, ripartiti tra due progetti che richiedono 25 000 EUR per il seminario e 20 000 EUR per il kit di strumenti.

Se le condizioni del documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione sono rispettate (organizzazione del seminario, produzione del kit di strumenti), 45 000 EUR saranno considerati costi ammissibili. Saranno richiesti documenti giustificativi comprovanti che il seminario è stato organizzato e che il kit di strumenti completo definitivo è stato prodotto.

Se è realizzato soltanto uno dei progetti (ad esempio il seminario), la sovvenzione sarà limitata a tale parte (25 000 EUR) in funzione di quanto concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione.

Esempio 4: FEAMPA

Sostegno per la preparazione e l'attuazione di piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori (OP).

La somma forfettaria (da versare una volta approvata la relazione annuale sull'attuazione del piano) si basa su dati storici (dati precedentemente trasmessi dalle OP in relazione al numero di ore e altri costi). La preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e commercializzazione possono essere scomposte in varie attività finalizzate all'ottenimento di un costo medio, che successivamente è moltiplicato per l'intensità di aiuto applicabile.

2.5. Combinazione di opzioni semplificate in materia di costi

L'articolo 53, paragrafo 1, RDC offre alle autorità di gestione la possibilità di scegliere tra cinque opzioni per gestire le sovvenzioni a norma dell'RDC. Conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera e), RDC, le prime quattro opzioni (esclusi i finanziamenti non collegati ai costi) possono essere combinate nella stessa operazione. Tale possibilità è tuttavia subordinata alle seguenti condizioni, al fine di **evitare un doppio finanziamento della stessa categoria di costi**:

- 1) le opzioni devono coprire categorie diverse di costi ammissibili; oppure
- 2) le opzioni devono essere utilizzate per progetti diversi all'interno della stessa operazione; oppure
- 3) le opzioni devono essere utilizzate per fasi successive di un'operazione.

Le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate nella stessa operazione insieme ai costi dichiarati come costi reali o rimborsati in base a un'altra SCO.

Inoltre un importo calcolato in base a un tasso forfettario può essere utilizzato come base per un altro tasso forfettario: un tasso forfettario fino al 15 % utilizzato per rimborsare i costi indiretti può essere applicato ai costi diretti per il personale calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti (diversi dai costi diretti per il personale).

Esempio 1: finanziamento di progetti diversi facenti parte della stessa operazione (FSE+)

Esempio di un'operazione che comporta un progetto di formazione per giovani disoccupati seguito da un seminario rivolto ai potenziali datori di lavoro della regione:

i costi relativi alla formazione potrebbero essere pagati in base a costi unitari (ad esempio 1 000 EUR/giorno di formazione). Il seminario sarebbe pagato in base a somme forfettarie.

Poiché della stessa operazione fanno parte due progetti diversi, non vi è rischio di doppio finanziamento in quanto i costi di ciascun progetto sono chiaramente separati.

Esempio 2: fasi successive di un'operazione (FSE+)

Esempio di un'operazione già avviata gestita sulla base dei costi reali e che l'autorità di gestione intende continuare a gestire in base a opzioni semplificate in materia di costi. Si dovranno definire chiaramente due fasi dell'operazione. La prima fase potrebbe essere calcolata sulla base dei costi reali fino a una determinata data. La seconda fase, per la spesa futura, potrebbe essere calcolata in base a un costo unitario, a condizione che il costo unitario non copra nessuna delle spese precedentemente sovvenzionate.

Una simile possibilità, se applicata, dovrebbe riguardare tutti i beneficiari che si trovano nella stessa situazione (trasparenza e parità di trattamento). Questa soluzione potrebbe determinare oneri amministrativi per via della necessità di modificare il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione, ove tale eventualità non fosse già stata prevista. Le autorità dello Stato membro devono elaborare in modo chiaro una descrizione dettagliata dell'operazione per ciascuna fase. L'operazione dovrebbe essere suddivisa in almeno due tappe distinte e riconoscibili, una finanziaria e l'altra, idealmente, materiale o di sviluppo, corrispondenti alle fasi in questione con l'obiettivo di garantire la trasparenza nell'attuazione e nel monitoraggio e agevolare i controlli.

Esempio 3: diverse categorie di costi ammissibili (FSE+)

Esempio di una sessione di formazione che combina:

- un costo unitario per la retribuzione dei formatori, ad esempio 450 EUR al giorno;
- costi reali: affitto sala = 800 EUR al mese come da contratto di noleggio per dodici mesi;
- un tasso forfettario per i costi indiretti, ad esempio 10 % dei costi diretti.

Alla fine della formazione se sono stati giustificati 200 giorni di partecipazione dei formatori la sovvenzione sarà pagata secondo la seguente formula:

Costi diretti (tipo 1 ⁽¹⁴⁾):

retribuzione dei formatori 200 giorni x 450 EUR = 90 000 EUR

sala per la formazione: 12 mesi x 800 EUR = 9 600 EUR

totale parziale dei costi diretti: 99 600 EUR

Costi indiretti (tipo 2): 10 % dei costi diretti = 10 % x 99 600 EUR = 9 960 EUR

Ammissibilità delle spese: (90 000 EUR + 9 600 EUR) + 9 960 EUR = 109 560 EUR

In questo caso sono interessate diverse categorie di costi: le retribuzioni dei formatori, l'affitto della sala, i costi indiretti. Tuttavia per verificare l'assenza di un doppio finanziamento le autorità devono assicurare che il costo unitario non riguardi costi legati all'affitto della sala o ai costi indiretti (ad esempio retribuzione del personale amministrativo o del contabile). Lo stesso vale per la definizione dei costi indiretti che, a loro volta, non dovrebbero riguardare costi coperti dai costi unitari o i costi reali per l'affitto della sala.

Se vi è un rischio di sovrapposizione o se è impossibile dimostrare l'assenza di sovrapposizioni l'autorità di gestione dovrà scegliere l'opzione più indicata per evitare qualsiasi (rischio di) doppio finanziamento.

Esempi di combinazioni di SCO **Non consentite** nell'RDC

Articolo 56 e articolo 55, paragrafo 1, RDC	Articolo 54 e articolo 56 RDC
<p>Il tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale utilizzato per coprire i costi residui di un'operazione (articolo 56 RDC) non può essere applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale (articolo 55, paragrafo 1, RDC). Motivazione: ciò non è possibile per via dell'articolo 56, paragrafo 3, RDC, in quanto la stessa categoria di costi (ossia i costi per il personale) non può costituire la base di calcolo di un tasso forfettario utilizzato per coprire tutti i costi residui di un'operazione e, allo stesso tempo, essere calcolata a un tasso forfettario sulla base di una parte dei costi che sono inclusi nei costi residui di un'operazione (ossia i costi diretti).</p>	<p>Il tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili/fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale/fino al 25 % dei costi diretti ammissibili (articolo 54 RDC) per il calcolo dei costi indiretti (articolo 54 RDC) non può essere combinato con un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale utilizzato per coprire i costi residui di un'operazione (articolo 56 RDC). Motivazione: la stessa categoria di costi (ossia i costi indiretti) sarebbe coperta due volte.</p>

Esempi di combinazioni di SCO

La tabella che segue fornisce una panoramica delle combinazioni di SCO che sono di norma possibili/impossibili. Tuttavia ogni situazione deve essere analizzata caso per caso.

Le autorità di gestione devono definire chiaramente le pertinenti categorie di costi (diretti/indiretti) e garantire che non vi sia un doppio finanziamento dei costi coperti.

(SÌ – possibile, NO – impossibile)

Combinazioni	Fino al 20 % per i costi per il personale	Fino al 7 % per i costi indiretti	Fino al 15 % per i costi indiretti	Fino al 15 % per le spese di viaggio	Costi per il personale a tariffa oraria (*)	Fino al 40 % per tutti gli altri costi
Fino al 20 % per i costi per il personale		SÌ	SÌ	SÌ	NO	NO

⁽¹⁴⁾ Per una spiegazione dei diversi tipi di costi, cfr. il punto 2.2.1.

Combinazioni	Fino al 20% per i costi per il personale	Fino al 7 % per i costi indiretti	Fino al 15 % per i costi indiretti	Fino al 15 % per le spese di viaggio	Costi per il personale a tariffa oraria (*)	Fino al 40 % per tutti gli altri costi
Fino al 7 % per i costi indiretti	SÌ		NO	SÌ	SÌ	NO
Fino al 15 % per i costi indiretti	SÌ	NO		SÌ	SÌ	NO
Fino al 15 % per le spese di viaggio	SÌ	SÌ	SÌ		SÌ	NO
Costi per il personale a tariffa oraria (*)	NO	SÌ	SÌ	SÌ		SÌ
Fino al 40 % per tutti gli altri costi	NO	NO	NO	NO	SÌ	

(*) Articolo 55, paragrafo 2, RDC, ossia metodo delle 1 720 ore o tariffa oraria ottenuta dividendo i più recenti costi del lavoro lordi mensili documentati per la media delle ore lavorate mensili dell'operazione.

CAPITOLO 3: ELABORAZIONE DI OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

3.1. Le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite ex ante

Per il rimborso del contributo dell'Unione, le SCO possono essere utilizzate solo se approvate con una decisione della Commissione che approva il programma o la sua modifica, o se adottate in un atto delegato della Commissione, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, RDC.

Anche le SCO utilizzate per il rimborso delle sovvenzioni fornite dagli Stati membri al beneficiario devono essere definite ex ante (ossia in anticipo). Conformemente all'articolo 73, paragrafo 3, RDC e all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento Interreg per i programmi Interreg, l'autorità di gestione deve garantire che il beneficiario o il partner capofila riceva un documento che specifica le condizioni per il sostegno di ciascuna operazione. In tale documento è importante comunicare ai beneficiari le prescrizioni specifiche concernenti la giustificazione della spesa dichiarata e l'esito o l'output specifico da conseguire.



In linea con l'articolo 73, paragrafo 3, RDC e con l'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento Interreg per i programmi Interreg, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno devono essere inclusi **al più tardi nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione**. I metodi e le condizioni pertinenti potrebbero essere integrati nelle norme del programma o negli inviti a presentare proposte.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi per il rimborso dei costi dovrebbe essere indicato negli inviti a presentare proposte rivolti ai beneficiari potenziali. Qualora non sia pubblicato un invito a presentare proposte, il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere indicato nelle norme del programma o nelle norme nazionali riguardanti le operazioni in questione.

Inoltre sarebbe opportuno evitare l'applicazione retroattiva alle operazioni che sono già state selezionate e che sono già eseguite in base a costi reali, in quanto potrebbe non essere garantita la parità di trattamento dei beneficiari. Le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate per le operazioni selezionate dopo l'avvio della loro attuazione. Tuttavia il sostegno dovrebbe essere conforme all'articolo 63, paragrafo 6, RDC, a norma del quale non dovrebbero essere selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma. Le opzioni semplificate in materia di costi, che coprono anche le spese ammissibili sostenute dai beneficiari prima della selezione delle operazioni, possono essere utilizzate in tali operazioni e, in alcuni casi, il loro utilizzo è obbligatorio (cfr. il punto 1.4). Il fatto che le spese siano già state sostenute dai beneficiari prima della pubblicazione dell'invito non è pertinente ai fini dell'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, purché le azioni che costituiscono la base per il rimborso siano attuate nel periodo di ammissibilità (articolo 63, paragrafo 2, RDC) e tali spese non rientrino tra le spese precedentemente dichiarate alla Commissione.

Una volta definito il costo unitario, il tasso forfettario o l'importo (nel caso di somme forfettarie), tale costo, tasso o importo non dovrebbe essere modificato durante o dopo l'esecuzione di un'operazione per compensare un incremento dei costi o un sottoutilizzo della dotazione finanziaria disponibile. Se il periodo di esecuzione è particolarmente lungo, sarebbe buona prassi definire in anticipo un metodo di adeguamento che specifichi quando e come rivedere il costo unitario, il tasso forfettario o l'importo (per quanto riguarda i metodi di adeguamento, si rinvia al punto 3.4 della presente nota orientativa)⁽¹⁵⁾. Qualsiasi modifica del costo unitario, del tasso forfettario o dell'importo in assenza di un metodo di adeguamento si considera nuova opzione semplificata in materia di costi. Eccezionalmente, nel caso di operazioni pluriennali, è possibile saldare i conti ed effettuare i pagamenti sulla base del costo effettivo delle corrispondenti attività dell'operazione alla conclusione di una prima parte dell'operazione stessa ed introdurre successivamente l'opzione del finanziamento a tasso forfettario, dei costi unitari o delle somme forfettarie per la parte/il periodo rimanente dell'operazione. In questi casi il periodo per il quale sono dichiarati costi reali dovrebbe essere chiaramente separato dal periodo per il quale sono dichiarati costi in base ad opzioni semplificate in materia di costi, per evitare che i costi di un progetto siano dichiarati due volte.

3.2. Metodologie

Le metodologie da utilizzare per stabilire le SCO sono esposte all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 94, paragrafo 2, RDC. In generale tali metodologie sono le stesse per l'elaborazione delle SCO al livello inferiore e al livello superiore (con alcune eccezioni espressamente indicate nel presente capitolo).

3.2.1. Un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

Gli importi, i tassi e i costi unitari possono essere stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), RDC.

Principi generali

Il metodo deve essere giusto

Il calcolo deve essere ragionevole, ossia deve essere basato sulla realtà e non deve essere eccessivo o estremo. Ad esempio se in passato un determinato costo unitario è stato utilizzato a un livello compreso tra 1 EUR e 2 EUR, la Commissione non si aspetterebbe una gamma prossima a 7 EUR. In quest'ottica sarà cruciale il metodo utilizzato per individuare il costo unitario, il tasso forfettario o la somma forfettaria. L'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) deve essere in grado di spiegare e giustificare le proprie scelte. Un metodo di calcolo giusto può giustificare differenze nei tassi/negli importi tenendo conto di condizioni o esigenze specifiche. Ad esempio la realizzazione di un progetto potrebbe costare di più in una regione remota che non in una regione centrale per via dei maggiori costi di trasporto.

Il metodo deve essere equo

Il concetto principale alla base del termine «equo» è che questo metodo non favorisce alcuni beneficiari o alcune operazioni a discapito di altri/altre. Il calcolo del costo unitario, della somma forfettaria o del tasso forfettario deve garantire la parità di trattamento di beneficiari simili e/o operazioni analoghe. Eventuali differenze negli importi o nei tassi dovrebbero essere basate su motivazioni oggettive, ossia sulle caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle operazioni.

Il metodo deve essere verificabile

La determinazione dei tassi forfettari, dei costi unitari o delle somme forfettarie dovrebbe basarsi su prove documentali verificabili⁽¹⁶⁾. L'autorità di gestione deve essere in grado di dimostrare la base su cui è stata stabilita l'opzione semplificata in materia di costi. Si tratta di un aspetto fondamentale per garantire la conformità con il principio della sana gestione finanziaria.

L'organismo che determina il metodo di calcolo dell'opzione semplificata in materia di costi dovrebbe documentare come minimo:

- la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo stesso;

⁽¹⁵⁾ Nel caso in cui la concessione del sostegno non avvenga tramite un invito a presentare proposte, tale informazione dovrebbe essere riportata nel documento che specifica la metodologia del sostegno.

⁽¹⁶⁾ Indipendentemente dal momento in cui è stata definita la metodologia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera a), RDC, finché essa è in uso deve essere verificabile.

- le fonti dei dati usati per l'analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste, e una valutazione della qualità dei dati;
- il calcolo stesso volto a determinare il valore dell'opzione semplificata in materia di costi.

Fonti di dati

Nell'elaborazione delle opzioni semplificate in materia di costi, i dati utilizzati devono essere pertinenti per le SCO considerate. Dovrebbero essere fornite e documentate le fonti dei dati usati per il calcolo, comprese una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste e una valutazione della qualità dei dati.

Non esiste una serie minima predefinita di dati necessari per calcolare le opzioni semplificate in materia di costi. I dati da utilizzare dipendono dalle caratteristiche della popolazione. In caso di elevata dispersione dei dati, il loro numero deve essere elevato. Viceversa se i dati sono omogenei e rappresentativi della popolazione, la serie di dati può essere più limitata.

I dati possono essere ricavati da varie fonti. L'affidabilità dei dati utilizzati dipenderà dalla fonte dei dati di cui ci si avvale. Ad esempio i dati provenienti dagli Istituti nazionali di statistica o da EUROSTAT sono considerati affidabili. Per alcune fonti di dati potrebbero essere necessari controlli più dettagliati per confermarne l'affidabilità. In alcuni casi è possibile ricorrere al giudizio professionale dell'autorità di audit per decidere se sia opportuno effettuare controlli supplementari a campione (tenendo conto di eventuali informazioni a disposizione dell'autorità di audit per quanto riguarda il tipo di dati, le modalità di raccolta, le procedure interne degli organismi per l'approvazione delle informazioni fornite ecc.). Tuttavia la valutazione ex ante della metodologia da parte dell'autorità di audit non è obbligatoria (anche se è raccomandata) per l'elaborazione di SCO al livello inferiore.

Quando i dati provenienti da fonti affidabili (ad esempio relazioni pubblicate e banche dati ufficiali accessibili in internet) non sono utilizzati direttamente in quanto tali (ossia generati automaticamente dalla banca dati della fonte), ma sono riportati in un formato unificato, è buona prassi confrontare (a campione) la corrispondenza tra i dati riportati e le relazioni ufficiali. Tuttavia poiché non sempre tale procedura sarà facilmente applicabile in pratica, l'autorità di audit, qualora valuti la metodologia ex ante, potrà basarsi sul proprio giudizio professionale per decidere se sia opportuno effettuare controlli supplementari a campione, tenendo conto di eventuali informazioni a sua disposizione per quanto riguarda il tipo di dati, le modalità di raccolta, le procedure interne di un organismo che riporta le informazioni trasmesse ecc.

USO dei dati «Statistiche», dei dati storici verificati o delle consuete prassi di contabilità dei costi

Per stabilire le SCO, le autorità di gestione possono utilizzare dati statistici (provenienti da fonti diverse), dati storici **verificati** (su progetti o operazioni finanziati da un fondo RDC) ⁽¹⁷⁾ o le consuete prassi di contabilità dei costi.

Qualora decidesse di usare dati statistici o dati storici verificati, l'autorità di gestione dovrebbe descrivere:

- le categorie di costi coperti;
- il metodo di calcolo usato;
- la lunghezza delle serie da ottenere: si dovrebbero ottenere **dati relativi a un periodo rappresentativo** in modo da individuare potenziali circostanze eccezionali tali da influire sui costi effettivi in un determinato anno, nonché l'andamento degli importi dei costi. Tale periodo di riferimento dovrebbe essere utilizzato per tenere conto delle fluttuazioni annuali. Ad esempio potrebbe essere considerato rappresentativo un periodo di tre anni. Se tuttavia l'autorità di gestione è in grado di dimostrare che l'uso di dati relativi a un periodo inferiore a tre anni è giustificato, tale scelta può essere accettabile (ad esempio qualora sia stato istituito un nuovo programma e gli unici dati disponibili riguardino un periodo di due anni, tali dati potrebbero essere sufficienti; se non esistono dati riguardanti un periodo di tre anni, a seconda delle particolarità del caso si potranno accettare dati riferiti a un biennio). Tuttavia è necessario che la valutazione sia effettuata caso per caso;

⁽¹⁷⁾ La dotazione prevista (ricavata ad esempio da un precedente invito a presentare proposte) non può essere utilizzata come fonte di dati per il metodo di calcolo a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 94, paragrafo 2), lettera a), RDC, in quanto i dati storici devono essere verificati.

La dotazione prevista dell'operazione specifica può essere utilizzata per stabilire una SCO sulla base di un progetto di bilancio conformemente all'articolo 53, lettera b), RDC per operazioni di importo inferiore a 200 000 EUR e conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), RDC.

- l'importo di riferimento da applicarsi, ad esempio i costi medi nel periodo di riferimento o i costi registrati negli ultimi anni;
- gli eventuali adeguamenti necessari per aggiornare l'importo di riferimento. L'adeguamento può essere applicato per aggiornare i costi degli esercizi precedenti ai prezzi correnti.

A norma dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), punti ii) e iii), l'autorità di gestione può utilizzare anche dati dei singoli beneficiari per stabilire le SCO applicate ai singoli beneficiari. Considerate le prescrizioni legate all'uso di dati dei singoli beneficiari, tali metodologie costituiscono semplificazioni, ad esempio, per i beneficiari che realizzeranno molti progetti nell'arco del periodo di programmazione.

Dati storici verificati dei singoli beneficiari

Questo metodo si basa sulla raccolta, presso il beneficiario, dei dati contabili pregressi relativi ai costi effettivamente sostenuti per le categorie di costi ammissibili coperti dall'opzione semplificata in materia di costi definita. Ove necessario tali dati dovrebbero coprire solo il dipartimento o centro di costo del beneficiario connesso all'operazione. Ciò presuppone, in effetti, l'esistenza, a livello del beneficiario, di un sistema contabile analitico e implica che eventuali spese non ammissibili siano escluse dai calcoli effettuati per le opzioni semplificate in materia di costi.

Applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari

Le consuete prassi contabili sono quelle che il beneficiario utilizza per la contabilizzazione di tutte le sue consuete attività e finanze quotidiane (comprese quelle non collegate al sostegno dell'UE). Questi metodi devono essere conformi alle norme e ai principi contabili nazionali. La durata di utilizzo non è un aspetto cruciale. Un metodo contabile non è «consueto» se è stato messo a punto per una determinata operazione o un determinato insieme di operazioni, ad esempio quelle che beneficiano del sostegno UE, ed è diverso dal metodo o dai metodi contabili utilizzati in altri casi.

È importante distinguere tra costi effettivi e costi determinati conformemente alle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari.

Pertanto per costi effettivi si intendono i costi calcolati quanto più esattamente possibile («costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati») per la durata dell'operazione. Ad esempio per i costi orari del personale l'uso di ore standard come denominatore è accettato (cfr. ad esempio le

1 720 ore menzionate nel punto 2.3.2) ma per il calcolo dei «costi effettivi» il numeratore è costituito dai costi totali ammissibili per il personale per ogni singola persona assegnata all'esecuzione dell'azione.

Un costo orario basato sulle prassi contabili del beneficiario potrebbe essere calcolato in base alla media dei costi delle retribuzioni di un aggregato più ampio di dipendenti. Tale media riguarda di solito uno stesso livello di inquadramento o un criterio analogo e corrisponde ai costi del lavoro lordi, ma il termine di paragone può anche essere un dipartimento o centro di costo (collegato all'operazione) nel quale i costi del lavoro lordi potrebbero variare notevolmente all'interno del gruppo aggregato di dipendenti.

Pertanto per garantire la parità di trattamento dei beneficiari e far sì che la sovvenzione non copra costi non ammissibili, il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione e autorizza i beneficiari a usare le proprie prassi di contabilità dei costi deve stabilire condizioni minime. Tali condizioni minime mirano a garantire che le prassi contabili si traducano, nella teoria e nella pratica, in un sistema giusto ed equo. Ciò implica l'esistenza, a livello del beneficiario, di un sistema di contabilità analitica accettabile; presuppone inoltre l'esclusione di ogni spesa non ammissibile dal calcolo.

Prescrizioni comuni per l'uso dei dati dei singoli beneficiari

L'autorità di gestione dovrà verificare i dati dei singoli beneficiari attraverso un approccio caso per caso. Tale verifica deve essere effettuata al più tardi al momento della consegna al beneficiario del documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione. A seconda della garanzia ottenuta dall'autorità di gestione riguardo al sistema interno di gestione e controllo del beneficiario, potrà essere necessario che i dati dei singoli beneficiari siano certificati da un revisore dei conti esterno o, nel caso di enti pubblici, da un contabile competente e indipendente, in modo da assicurare l'affidabilità dei dati di riferimento usati dall'autorità di gestione. La certificazione dei dati storici può avvenire nell'ambito di revisioni previste per legge o di audit contrattualmente stabiliti. Qualsiasi certificazione effettuata con tale modalità richiederebbe una conoscenza approfondita, da parte del revisore esterno o del contabile indipendente, dell'RDC e dei regolamenti specifici dei fondi per quanto concerne, ad esempio, la pista di controllo, l'ammissibilità dei costi sottostanti e il diritto applicabile. L'autorità di audit potrebbe pertanto essere invitata a intervenire a sostegno di tale processo.

Se ad esempio il rischio di errore o di irregolarità nei dati contabili passati che sono utilizzati è ritenuto basso il metodo di calcolo potrà basarsi su dati non certificati ex ante da un revisore. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di dimostrare, in modo oggettivo, che il rischio è effettivamente basso e quali sono i motivi che la inducono a ritenere affidabile, completo e accurato il sistema contabile del beneficiario.

USO di altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti

Altre informazioni oggettive potrebbero ad esempio assumere la forma di:

- indagini, studi, ricerche di mercato ecc. (necessità di garantire un'adeguata documentazione);
- dati sulla remunerazione di una prestazione di lavoro equivalente.

Le valutazioni di esperti dovrebbero basarsi su una specifica serie di criteri e/o di competenze acquisite in uno specifico ambito del sapere, in un determinato ambito applicativo o merceologico, in una particolare disciplina, in un particolare settore ecc. Devono essere documentate e riguardare le specifiche circostanze di ciascun caso. L'RDC non definisce la valutazione di esperti. Sarà compito delle autorità di gestione precisare i requisiti che una valutazione di esperti deve soddisfare e garantire l'assenza di conflitti di interessi. L'autorità di gestione dovrebbe dimostrare l'indipendenza di ciascun esperto prescelto e la sua competenza nel settore in questione.

Soglie, massimali o altri valori massimi stabiliti nella normativa nazionale possono essere considerati costituire altre informazioni oggettive. Tuttavia l'autorità di gestione può applicarli soltanto se è in grado di **dimostrare che essi rappresentano un valore equo e costituiscono un'approssimazione attendibile**.

USO dei dati storici di periodi di programmazione precedenti

L'uso di dati storici verificati relativi a periodi di programmazione precedenti (ad esempio 2007-2013 e 2014-2020) è accettabile se viene dimostrato che gli importi sono ancora pertinenti. Ciò significa che le autorità del programma dovrebbero garantire che tali dati continuino a costituire un'approssimazione attendibile dei costi reali e adeguarli ove necessario.

3.2.2. Progetto di bilancio

Come stabilito all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), RDC, un altro metodo per stabilire le opzioni semplificate in materia di costi è il progetto di bilancio.

A norma dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), RDC, per le SCO utilizzate al «**livello inferiore**» (Stato membro – beneficiario), ciò vale soltanto per le operazioni il cui **costo totale non supera 200 000 EUR** e deve essere stabilito caso per caso e approvato in anticipo dall'organismo che seleziona l'operazione. I costi totali dell'operazione sono costituiti da tutti i costi necessari per la sua attuazione, come indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione. A norma dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera b) RDC, **non è prevista alcuna limitazione di questo tipo** per l'elaborazione di opzioni semplificate in materia di costi utilizzate al «**livello superiore**» (Commissione – Stato membro).

Nel caso di piccoli progetti finanziati da **programmi Interreg**, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento Interreg, il beneficiario che gestisce il **fondo per piccoli progetti** può utilizzare caso per caso il progetto di bilancio per stabilire le opzioni semplificate in materia di costi da utilizzare per rimborsare i destinatari finali se **il contributo pubblico al piccolo progetto non supera 100 000 EUR**.



La possibilità di utilizzare un progetto di bilancio può agevolare l'attuazione dell'obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi per le piccole operazioni (cfr. anche l'articolo 53, paragrafo 2, RDC). In effetti tale metodo consente di calcolare alcuni costi semplificati se l'operazione è molto specifica.

Qualora sia utilizzato un progetto di bilancio al «**livello inferiore**», l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) deve innanzitutto delineare i **principi del metodo di calcolo** nell'invito a presentare proposte o contestualmente ad esso.



A tale proposito si raccomanda fortemente alle autorità di gestione (o ai comitati di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) di stabilire parametri o livelli massimi di costi da utilizzare come elemento di raffronto almeno per i costi più importanti iscritti a bilancio. L'autorità di gestione potrà anche stabilire parametri di riferimento minimi sulla qualità dei risultati/esiti attesi. L'assenza di simili riferimenti, parametri di riferimento minimi o livelli massimi di costi potrebbe rendere difficile per qualsiasi autorità di gestione (o comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) garantire la parità di trattamento e la conformità con il principio della sana gestione finanziaria.

Sulla base delle norme del programma, spetta dunque ai **sogetti che richiedono il finanziamento preparare e presentare bilanci dettagliati e basati su dati concreti e fornire documenti giustificativi che comprovino tutti i costi figuranti in bilancio**. Le SCO (compresi i target intermedi nel caso delle somme forfettarie) dovrebbero essere definite in stretta collaborazione con i richiedenti (o i beneficiari previa selezione delle operazioni) affinché essi siano a conoscenza dei risultati tangibili da conseguire e delle informazioni/prove da fornire affinché possano essere effettuati i pagamenti.

Successivamente i **progetti di bilancio sono valutati dall'autorità di gestione**. Nel valutare il bilancio non è necessario che l'autorità di gestione confronti il progetto di bilancio dettagliato proposto dal beneficiario potenziale con operazioni analoghe, anche se questo tipo di raffronto è raccomandato. Quando si concede più volte un sostegno allo stesso beneficiario, si raccomanda di confrontare il progetto di bilancio dettagliato con operazioni sostenute in precedenza.

Infine l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) **trasforma il progetto di bilancio in SCO** (ossia tassi forfettari, somme forfettarie e costi unitari) prima o dopo la selezione delle operazioni (ma prima di rilasciare il documento che specifica le condizioni per il sostegno, il quale deve includere le SCO). Le SCO definite (e i possibili target intermedi nel caso delle somme forfettarie) dovrebbero riflettersi nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione. L'autorità di gestione/il comitato di sorveglianza non può delegare ai beneficiari la valutazione e la trasformazione dei progetti di bilancio in SCO. Per i piccoli progetti selezionati nell'ambito dei fondi per piccoli progetti per i programmi Interreg, il progetto di bilancio è valutato dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti.

L'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) dovrebbe **dimostrare e conservare in archivio la propria valutazione del progetto di bilancio e i relativi documenti giustificativi per il calcolo o la giustificazione dei costi di tutte le categorie comprese nel progetto di bilancio**. Il progetto di bilancio non fa parte del documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione redatto dall'autorità di gestione e dal beneficiario. Le verifiche di gestione dell'operazione o del progetto si baseranno esclusivamente sul tipo di opzioni semplificate in materia di costi applicato e non sul bilancio stesso.

Le opzioni semplificate in materia di costi possono basarsi su un progetto di bilancio per la totalità o per una parte della dotazione dell'operazione o del progetto. A titolo di esempio, per un'operazione composta da cinque attività diverse:

- le attività 1 e 2 delle operazioni sono rimborsate in base ai costi reali o a un'altra opzione semplificata in materia di costi;
- le attività 3, 4 e 5 delle operazioni sono rimborsate in base a costi unitari stabiliti attraverso un progetto di bilancio.

Inoltre per stabilire le categorie di costi pertinenti di un progetto di bilancio potranno essere applicati i tassi forfettari di cui agli articoli da 54 a 56 RDC.

I principi sopra illustrati si applicano anche nel caso di un progetto di bilancio utilizzato al **«livello superiore»**.

Esempio 1

Le operazioni dispongono di una somma forfettaria inferiore a 100 000 EUR per un piccolo progetto preparatorio (ad esempio, ridurre gli impatti ambientali causati da suoli solfatici acidi).

Nell'invito a presentare proposte, l'organismo intermedio 1) stabilisce l'uso delle somme forfettarie e definisce chiaramente i compiti principali per il conseguimento dell'esito e dei target intermedi definiti e il rispetto del calendario delle attività e 2) stabilisce criteri dettagliati sulla base dei quali effettuare il raffronto dei costi più importanti iscritti a bilancio.

Nella domanda il beneficiario presenta il proprio progetto di bilancio e fornisce documenti giustificativi per tutti i costi previsti a bilancio. Il beneficiario fornisce informazioni dettagliate su ciascuna linea di bilancio per ciascun compito previsto dal progetto. Tali informazioni sono poi valutate dall'organismo intermedio sulla base 1) dell'ammissibilità dei costi e 2) delle giustificazioni dei costi. Se necessario, l'organismo intermedio richiede informazioni e dati supplementari (ad esempio un ulteriore raffronto con progetti analoghi).

Il progetto di bilancio è il seguente:

Riepilogo dei costi	Totale (in EUR)
1. Costi totali legati alle retribuzioni	58 440

2. Servizi esternalizzati	1 000
3. Investimenti in macchinari e attrezzature	0
4. Altri costi diretti	0
5. Costi indiretti	14 026
Totale	73 466

Dopo aver esaminato il progetto di bilancio, l'organismo intermedio approva i costi stimati e stabilisce una somma forfettaria di 73 466 EUR da versare al beneficiario una volta attuato il progetto.

Nella fase di attuazione del progetto non è richiesta alcuna giustificazione del costo effettivo. Le sovvenzioni saranno rimborsate in base alla somma forfettaria stabilita ex ante e previo raggiungimento dell'esito.

Esempio 2

un beneficiario intende organizzare un seminario per 50 partecipanti al fine di presentare nuovi strumenti di attuazione.

Il personale dedica tempo alla pianificazione e all'organizzazione dell'evento, si affitta una sala, alcuni oratori arrivano dall'estero e si dovranno pubblicare gli atti dell'evento. Vi sono inoltre costi indiretti legati al personale (costi di contabilità, direttore, ecc.) e alle spese relative alle utenze elettrica e telefonica, all'assistenza informatica ecc.

Il progetto di bilancio è il seguente ⁽¹⁸⁾:

Costi diretti totali	45 000	Costi indiretti totali	7 000
Costi diretti per il personale	30 000	Costi indiretti per il personale	4 000
Costi della sala	4 000	Elettricità, spese telefoniche	3 000
Spese di viaggio	5 000		
Pasti	1 000		
Informazione/pubblicità	5 000		

Questo progetto di bilancio è discusso e concordato tra l'autorità di gestione e il beneficiario. Il calcolo dell'opzione semplificata in materia di costi si baserà sulle informazioni fornite all'autorità di gestione e da questa verificate.

L'autorità di gestione potrebbe decidere di calcolare la sovvenzione in base a un costo unitario in funzione del numero di partecipanti al seminario: costo unitario = 52 000 EUR/50 = 1 040 EUR per partecipante.

Il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione redatto dall'autorità di gestione e dal beneficiario deve precisare la definizione dei costi unitari (che cos'è un partecipante), il numero massimo (minimo) di partecipanti, la pista di controllo e il costo unitario (1 040 EUR).

Il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione deve contenere un riferimento all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), RDC.

Altri esempi su come impostare opzioni semplificate in materia di costi sulla base di un progetto di bilancio figurano nell'allegato 1.

⁽¹⁸⁾ Questo progetto di bilancio ha esclusivamente finalità illustrative. Non deve essere considerato un progetto di bilancio sufficientemente dettagliato.

3.2.3. *Usa di opzioni semplificate in materia di costi derivanti dalle politiche dell'Unione*

A norma dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera c), RDC, l'autorità di gestione può avvalersi dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi forfettari corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per **tipologie analoghe di operazioni**. L'obiettivo principale di questo metodo è armonizzare le norme tra le diverse politiche dell'Unione. L'intento è chiarire che, laddove siano già elaborate opzioni semplificate in materia di costi per un determinato tipo di operazione nell'ambito di una politica dell'UE, lo Stato membro non ha bisogno di duplicare tale attività nell'ambito dei fondi RDC e può riutilizzare il metodo e i suoi risultati.

Tutti i metodi applicabili nell'ambito delle politiche dell'Unione possono essere utilizzati per operazioni analoghe se le **politiche dell'Unione sono in vigore** al momento dell'elaborazione della metodologia. I metodi derivanti dalle politiche dell'Unione possono essere utilizzati senza calcoli aggiuntivi.

Il metodo deve essere utilizzato nella sua **integralità** (ad esempio definizione di costi diretti/indiretti, spese ammissibili, ambito di applicazione, aggiornamenti) e non limitatamente ai suoi risultati (il tasso di X %). In linea generale si dovrebbero prendere in considerazione tutti gli elementi del metodo che potrebbero incidere sul costo unitario/sulla somma forfettaria/sul tasso forfettario. Sarà necessario un esame caso per caso.



L'RDC non specifica che cosa si intenda per operazioni analoghe. È compito dell'autorità di gestione valutare caso per caso se in un determinato caso sia soddisfatto il presupposto dell'**analogia**.

Se il metodo utilizzato nell'ambito della politica dell'Unione è modificato durante il periodo di programmazione, la stessa modifica dovrebbe applicarsi alle operazioni selezionate nell'ambito di inviti pubblicati dopo la modifica.

Qualsiasi modifica relativa al metodo previsto dalla politica dell'Unione che è stato utilizzato per definire una metodologia a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera c), RDC deve essere rispecchiata nell'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC mediante una richiesta di modifica del programma che deve essere approvata con decisione della Commissione.

Sono forniti di seguito alcuni esempi di SCO applicabili nelle politiche dell'Unione.

- **Erasmus+**: nel programma sono utilizzati costi unitari e somme forfettarie (ad esempio tariffe che riguardano le distanze di viaggio, sostegno linguistico, visite preparatorie, tasse di iscrizione, organizzazione dei programmi intensivi);
- **programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV)**: le somme forfettarie per ciascun partecipante a eventi in loco e in presenza sono definite nella decisione della Commissione che autorizza l'uso di somme forfettarie per le azioni nell'ambito del programma CERV (2021-2027);
- **Orizzonte Europa**: in Orizzonte Europa possono essere individuati tre tipi di SCO (tasso forfettario, costi unitari, somme forfettarie) stabilite nelle decisioni della Commissione, ad esempio costi unitari per i titolari di PMI, costi unitari per la mobilità del personale, somme forfettarie e costi unitari per le azioni Marie Skłodowska-Curie;
- **Corpo europeo di solidarietà**: la decisione che autorizza l'uso di somme forfettarie, costi unitari (ad esempio spese di viaggio, sostegno organizzativo, sostegno alla gestione di progetti, costi per il personale, sostegno linguistico, spese legate ad attività di coaching) e finanziamenti forfettari per attività di volontariato, tirocini, posti di lavoro e progetti di solidarietà.

3.2.4. *Usa di opzioni semplificate in materia di costi derivanti da meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dagli Stati membri*

A norma dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera d), RDC l'autorità di gestione può usare i costi unitari, le somme forfettarie e i tassi forfettari corrispondenti applicabili in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per **tipologie analoghe di operazioni**. Le opzioni semplificate in materia di costi utilizzate da regimi di sostegno nazionali (ad esempio borse di studio, diarie) possono essere utilizzate senza calcoli aggiuntivi se i **regimi nazionali sono in vigore al momento dell'elaborazione della metodologia**.

A norma dell'articolo 54, secondo comma, RDC, i tassi forfettari per i costi indiretti calcolati in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ossia basati su un metodo giusto, equo e verificabile, possono essere utilizzati per operazioni analoghe finanziate nel periodo di programmazione 2021-2027. Tali tassi forfettari possono essere utilizzati ai fini dell'articolo 54, primo comma, lettera c), RDC, vale a dire per giustificare il tasso fino al 25 % dei costi diretti ammissibili utilizzato per il rimborso dei costi indiretti. Pertanto a tali tassi forfettari si applica il massimale fino al 25 % stabilito all'articolo 54, primo comma, lettera c), RDC.

Tutti i metodi nazionali applicabili **possono essere utilizzati per operazioni analoghe sostenute dai fondi RDC** (cfr. il punto 3.2.3 per quanto riguarda la nozione di «operazioni analoghe»). Ad esempio si può considerare un regime nazionale un'operazione a sostegno di tirocini finanziata interamente con risorse nazionali/regionali. Il metodo dovrebbe essere **riutilizzato nella sua integralità** e non limitatamente ai suoi risultati. Possono essere utilizzati anche metodi di calcolo regionali o comunque locali che in genere però devono essere **applicati all'area geografica in cui sono in uso o in un'area più ristretta** (ad esempio una metodologia applicata soltanto in una regione può essere riutilizzata dalla regione interessata ma non da un'altra regione dello stesso Stato membro nella quale non è applicabile tale metodologia). Se tuttavia le condizioni sono sufficientemente comparabili, altri metodi applicati possono fungere da esempio o modello (cfr. il punto 3.2.7).

Se il metodo è modificato durante il periodo di programmazione, la stessa modifica dovrebbe applicarsi alle operazioni selezionate nell'ambito di inviti pubblicati dopo la modifica.

Qualsiasi modifica relativa al metodo nazionale utilizzato per stabilire una metodologia a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera d), RDC deve riflettersi nell'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC mediante una richiesta di modifica del programma che deve essere approvata con decisione della Commissione.

3.2.5. *Uso di tassi forfettari e metodi specifici previsti dall'RDC o dai regolamenti specifici dei fondi o stabiliti sulla base dell'RDC o delle norme specifiche di ciascun fondo*

L'RDC e i regolamenti specifici dei fondi definiscono diversi tassi forfettari specifici, ossia tassi forfettari «pronti all'uso». I tassi forfettari stabiliti nell'RDC e nel regolamento Interreg sono trattati nel punto 2.2. L'intento è garantire certezza giuridica e ridurre il carico di lavoro iniziale o la necessità di disporre di dati per stabilire un sistema forfettario, giacché non vi è l'obbligo di eseguire un calcolo per determinare i tassi applicabili. Tuttavia tali metodi non sono indicati per tutte le tipologie di operazioni.

Le opzioni semplificate in materia di costi stabilite al «livello superiore» da una decisione della Commissione che approva un programma o una sua modifica come previsto all'articolo 94, paragrafo 3, primo comma, RDC e all'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC possono essere utilizzate al «livello inferiore» sulla base dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera e), RDC per il programma specifico. Tuttavia le SCO possono essere utilizzate solo nella misura in cui sono destinate a coprire i costi sostenuti dai beneficiari nell'ambito di una tipologia di operazione appropriata (o della stessa tipologia di operazione), altrimenti non costituirebbero un'approssimazione attendibile dei costi reali. Inoltre le opzioni semplificate in materia di costi stabilite sulla base dell'articolo 94, paragrafo 3, RDC sono specifiche per programma e non possono essere utilizzate automaticamente nell'attuazione di altri programmi o in altri Stati membri. Le autorità del programma possono tuttavia utilizzarle ad esempio nell'elaborazione dei rispettivi regimi specifici per programma che devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione.

I regolamenti specifici dei fondi possono stabilire ulteriori metodi (cfr. la tabella di cui al punto 2.2.1.).

I terzi che ricevono un rimborso dai beneficiari di un'operazione non sono interessati dagli articoli da 53 a 56 RDC. Ciò significa che le disposizioni dell'RDC o dei regolamenti specifici dei fondi (tranne nei casi specificamente menzionati) non si applicano direttamente al successivo sostegno fornito dai beneficiari a terzi. Nel caso del fondo per piccoli progetti del programma Interreg, il beneficiario che ridistribuisce il sostegno ai destinatari finali ha la possibilità di definire una metodologia per l'applicazione delle SCO traendo spunto dalle disposizioni dell'RDC o del regolamento Interreg relative alle SCO.

3.2.6. *Uso delle opzioni semplificate in materia di costi derivanti da periodi di programmazione precedenti*

È possibile utilizzare metodologie definite in periodi di programmazione precedenti se le condizioni del periodo di programmazione precedente rimangono pertinenti e valide per il periodo di programmazione 2021-2027 (tipologia di attività, categorie di costi coperti ecc.) e se i dati iniziali sono verificabili. In tal caso l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) dovrebbe accertarsi che la metodologia sia adattata alla nuova legislazione applicabile al periodo di programmazione 2021-2027. Qualora tale metodologia fosse proposta al «livello superiore», l'autorità di audit dovrebbe valutarla (se la metodologia è stata verificata nei periodi di programmazione precedenti, si può fare affidamento sull'attività di audit svolta in precedenza, a condizione che sia disponibile una pista di controllo adeguata).

3.2.7. Riutilizzo/«riciclo» delle opzioni semplificate in materia di costi elaborate all'interno dello stesso Stato membro o da altri Stati membri

In uno Stato membro possono coesistere diverse metodologie semplificate in materia di costi, ossia SCO elaborate in taluni o in tutti i programmi nazionali/regionali al livello superiore e/o inferiore. Tali metodologie possono essere di interesse per le autorità di gestione di altri programmi o per le autorità di gestione di altri Stati membri che desiderano istituire regimi analoghi. Tuttavia, essendo specifiche per programma (o addirittura per invito), tali opzioni semplificate in materia di costi e i corrispondenti importi/tassi non possono essere utilizzati automaticamente nell'ambito di altri programmi o da altri Stati membri. Le autorità di gestione devono riesaminare la metodologia e adattarla, ove necessario, alle specificità del rispettivo programma (tipologia di attività, categorie di costi coperti ecc.). Inoltre anche le fonti di dati, i calcoli e gli importi devono essere adattati al programma nell'ambito del quale le SCO saranno applicate.



Queste considerazioni riguardano l'elaborazione di opzioni semplificate in materia di costi sia al livello superiore sia al livello inferiore. Al «livello superiore» le nuove SCO devono essere valutate dall'autorità di audit prima della presentazione alla Commissione. Qualora si utilizzi una nuova SCO al livello inferiore, si raccomanda vivamente di chiedere all'autorità di audit di effettuare una valutazione ex ante.

3.3. Fasi procedurali per l'approvazione di un'opzione semplificata in materia di costi nel programma («livello superiore»)

A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, RDC, le opzioni semplificate in materia di costi per il rimborso del contributo dell'Unione a un programma possono basarsi sugli importi e sui tassi stabiliti in una decisione della Commissione che approva il programma o la sua modifica. Gli Stati membri possono anche utilizzare le SCO stabilite in un atto delegato adottato dalla Commissione (cfr. il punto 4.4).

A norma dell'articolo 94, paragrafo 2, RDC gli Stati membri devono presentare una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati nell'appendice 1 dell'allegato V o VI dell'RDC nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica. Si applica pertanto la procedura di approvazione o di modifica di un programma.



La presentazione dell'appendice 1 è necessaria se le opzioni semplificate in materia di costi sono applicate al «livello superiore», indipendentemente dalla forma di rimborso tra l'autorità di gestione e il beneficiario. La presentazione dell'appendice 1 non è necessaria se le opzioni semplificate in materia di costi sono applicate esclusivamente al «livello inferiore» o nel caso di opzioni semplificate in materia di costi stabilite in un atto delegato. Gli importi e i metodi di adeguamento di queste ultime sono definiti da un atto delegato in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4, RDC (cfr. il punto 4.4).



Si raccomanda di procedere, prima della presentazione di un programma o di una richiesta di modifica, a **scambi informali con la Commissione**, giacché tali scambi facilitano e accelerano l'iter della procedura di approvazione formale.

All'atto di presentare l'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC, lo Stato membro o gli Stati membri o il programma Interreg dovranno indicare la fonte dei dati utilizzata per calcolare le opzioni semplificate in materia di costi, fornendo informazioni dettagliate che precisino la provenienza dei dati prodotti, raccolti e registrati, il luogo in cui sono conservati, le date limite e le modalità di convalida. L'autorità di audit valuta l'affidabilità e la pertinenza dei dati nell'ambito della propria valutazione di audit effettuata prima della presentazione alla Commissione dell'appendice 1 dell'allegato V o VI dell'RDC.



La **valutazione ex ante positiva da parte dell'autorità di audit** delle proposte presentate dagli Stati membri è condizione preliminare per la presentazione dell'appendice 1 ai fini dell'approvazione da parte della Commissione.

La decisione di approvazione o modifica del programma indicherà le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base alle opzioni semplificate in materia di costi figuranti nell'appendice 1, la definizione e gli importi cui si applicano tali opzioni semplificate in materia di costi e i metodi per l'adeguamento degli importi.

Le opzioni semplificate in materia di costi approvate in un programma diventano obbligatorie e non è più possibile rimborsare in una forma diversa (ad esempio costi effettivamente sostenuti) il contributo dell'Unione per le tipologie di operazioni in questione.

Per ulteriori istruzioni ed esempi su come compilare l'appendice 1, cfr. l'allegato 2.

3.4. Adeguamento nel tempo delle opzioni semplificate in materia di costi (metodo di adeguamento)

La metodologia che stabilisce le opzioni semplificate in materia di costi può comprendere la descrizione di un metodo di adeguamento degli importi delle opzioni semplificate in materia di costi. L'adeguamento degli importi non è obbligatorio, ma è **fortemente raccomandato**, in particolare nel caso di opzioni semplificate in materia di costi che sono utilizzate su un periodo più esteso, al fine di tenere conto dell'inflazione o dei mutamenti di ordine economico (ad esempio quelli che interessano i costi energetici, i livelli retributivi ecc.) e di garantire che l'opzione semplificata in materia di costi rimanga un'approssimazione attendibile dei costi reali. Inoltre, se per le SCO utilizzate al «livello superiore» il metodo di adeguamento è riportato nell'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC, l'applicazione dell'adeguamento non è considerata una modifica della metodologia dell'opzione semplificata in materia di costi e non richiede una modifica del programma.

La metodologia che stabilisce le opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe includere informazioni dettagliate sufficienti sul metodo di adeguamento previsto (ad esempio indice utilizzato, tempistica e frequenza dell'adeguamento, formula per l'adeguamento ecc.).



È buona prassi collegare l'adeguamento all'indice specifico per le principali categorie di costi coperte dalle opzioni semplificate in materia di costi, ma gli Stati membri sono liberi di stabilire altri metodi di adeguamento, se documentati e debitamente giustificati.

L'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) può decidere di non includere un metodo di adeguamento nella metodologia se ritiene che le opzioni semplificate in materia di costi non necessiteranno di adeguamento nel periodo della relativa applicazione.

CAPITOLO 4 APPLICAZIONE DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

4.1. Valuta utilizzata per le SCO stabilite al «livello superiore»

A norma dell'articolo 87 RDC, tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro. Tale disposizione si applica anche all'appendice 1 dell'allegato V o VI dell'RDC in quanto l'appendice fa parte del programma. In pratica ciò significa che:

- gli importi delle opzioni semplificate in materia di costi di cui all'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC devono essere fissati in euro;
- la decisione di approvazione del programma o della sua modifica deve includere importi espressi in euro; e
- anche gli importi delle opzioni semplificate in materia di costi da includere nelle domande di pagamento devono essere espressi in euro.



Indipendentemente dal risultato della conversione a livello nazionale, l'importo da includere in una domanda di pagamento presentata alla Commissione non può essere diverso dall'importo dell'opzione semplificata in materia di costi approvato nella decisione della Commissione.



Nel caso degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, tali prescrizioni potrebbero aumentare il rischio di differenze tra gli importi da includere nelle domande di pagamento e gli importi rimborsati dalle autorità di gestione ai beneficiari nella valuta nazionale a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio tra l'euro e la valuta nazionale.

Gli Stati membri possono attenuare tale rischio, ad esempio indicando nell'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC:

- un tasso di cambio fisso (ad esempio sulla base di una proiezione del tasso di cambio);
- un metodo di adeguamento che impedisca che gli importi rimborsati dalla Commissione in euro differiscano dagli importi rimborsati dalle autorità di gestione ai beneficiari (ad esempio adeguamento del tasso di cambio utilizzato nell'appendice 1 in caso di scostamento predefinito, verso l'alto o verso il basso, tra il tasso pubblicato sulla pagina InforEuro in un determinato periodo di tempo e il tasso di cambio iniziale in vigore alla data della presentazione dell'appendice 1 alla Commissione).

4.2. Applicazione nel tempo delle opzioni semplificate in materia di costi adottate nel programma

La Commissione inizierà a rimborsare lo Stato membro in base alle opzioni semplificate in materia di costi non appena queste ultime saranno approvate in un programma con una decisione della Commissione che approva il programma o la sua modifica. Solo a partire da quel momento l'autorità di gestione potrà includere gli importi concordati nelle domande di pagamento presentate alla Commissione.

È tuttavia possibile che, al momento dell'approvazione, da parte della Commissione, della metodologia presentata nell'appendice I degli allegati V e VI dell'RDC, le opzioni semplificate in materia di costi fossero già applicate a livello dei beneficiari. Fino all'adozione di una decisione a norma dell'articolo 94, paragrafo 3, RDC l'autorità di gestione può dichiarare alla Commissione gli importi corrispondenti ai costi da essa rimborsati ai beneficiari («livello inferiore»). Ciò significa che le autorità di gestione possono includere le spese relative alle operazioni cui si applicano i costi semplificati nella colonna B della domanda di pagamento (allegato XXIII dell'RDC) a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettera c), RDC (per maggiori informazioni sulle domande di pagamento, cfr. il punto 4.3). Tuttavia le spese dichiarate nella colonna B non devono essere nuovamente incluse nella colonna C della domanda di pagamento.



Per quanto possibile, per evitare potenziali incongruenze tra le metodologie approvate ai due livelli di applicazione delle stesse opzioni semplificate in materia di costi, si raccomanda agli Stati membri di presentare l'opzione semplificata in materia di costi a norma dell'articolo 94 RDC e di ottenere l'approvazione della Commissione per il «livello superiore», prima di utilizzare le SCO in questione al «livello inferiore».

Una volta adottata la decisione relativa al programma o alla sua modifica, la Commissione inizierà a rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base alle opzioni semplificate in materia di costi in essa indicate. L'autorità di gestione includerà tali importi nella colonna C della domanda di pagamento (allegato XXIII dell'RDC) in conformità dell'articolo 91, paragrafo 4, lettera b), RDC (cfr. anche il punto 4.3).

La decisione della Commissione che approva un'opzione semplificata in materia di costi a norma dell'articolo 94 RDC non incide sull'ammissibilità delle spese, ossia nessuna nuova spesa diventerà ammissibile a seguito di tale decisione. Le regole di ammissibilità delle spese sono stabilite nella normativa nazionale e all'articolo 63 RDC. La decisione della Commissione incide soltanto sulla modalità di rimborso concordata tra la Commissione e gli Stati membri.

4.3. Come dichiarare le opzioni semplificate in materia di costi nelle domande di pagamento

L'articolo 91, paragrafo 3, RDC stabilisce che le domande di pagamento devono essere presentate in conformità dell'allegato XXIII del regolamento per ciascuna priorità (obiettivo specifico e tipologia di azione per i programmi AMIF, BMVI e ISF) e, se del caso, categoria di regioni.

Nel caso delle SCO utilizzate al «**livello superiore**», gli importi approvati tramite una decisione della Commissione di cui all'articolo 94, paragrafo 3, RDC o stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, RDC devono essere dichiarati nella **colonna C dell'allegato XXIII dell'RDC**.

Se gli importi delle opzioni semplificate in materia di costi stabilite dallo Stato membro al «**livello inferiore**» per il rimborso della spesa da parte degli Stati membri al beneficiario **non sono coperti dalle SCO utilizzate al «livello superiore**», detti importi devono essere riportati nella **colonna B dell'allegato XXIII dell'RDC**. A norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettera c), RDC, per le sovvenzioni rimborsate sotto forma di SCO gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile (ossia le SCO).

Per evitare il doppio finanziamento della stessa spesa, gli importi rimborsati ai beneficiari nei casi di cui all'articolo 91, paragrafo 4, lettera b), RDC (ossia il rimborso del contributo dell'Unione sotto forma di opzioni semplificate in materia di costi), indicati nella colonna C, non possono essere inclusi nella colonna B. Esistono differenze nel modo in cui le SCO sono dichiarate nelle domande di pagamento e nei conti. In particolare nei conti l'intero importo complessivo delle spese ammissibili dichiarate ai fini del rimborso è riportato nella colonna A (ossia costi reali, finanziamenti non collegati ai costi e tutte le SCO, indipendentemente dal fatto che ad essi si applichi o meno l'articolo 94 RDC).

Gli importi approvati tramite la decisione della Commissione sono vincolanti e pertanto gli Stati membri devono dichiarare alla Commissione gli importi così come approvati, ossia non possono includere nelle domande di pagamento importi diversi da quelli indicati nella decisione di approvazione del programma (o della sua modifica). Eventuali variazioni degli importi non contemplate dal metodo di adeguamento nella decisione di approvazione del programma (o della sua modifica) richiederebbero una modifica della decisione.



A norma dell'articolo 93, paragrafo 5, RDC, il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non deve superare nessuno dei seguenti importi:

- il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;
- il sostegno dei fondi versato o da versare ai beneficiari;
- l'importo richiesto dallo Stato membro.

4.4. Uso delle opzioni semplificate in materia di costi stabilite in atti delegati della Commissione

A norma dell'articolo 94, paragrafo 4, RDC la Commissione può adottare un atto delegato che definisce a livello dell'Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 94, paragrafo 2, RDC.

Dopo l'adozione dell'atto delegato, gli Stati membri possono chiedere il rimborso del contributo dell'Unione al programma utilizzando gli importi e i tassi stabiliti nell'atto (e, se del caso, adeguati in base ai metodi di adeguamento approvati nell'atto delegato); tali importi devono essere dichiarati nella **colonna C dell'allegato XXIII dell'RDC**. È importante che nell'attuazione dell'operazione siano rispettate le norme dell'atto delegato, anche per quanto riguarda le attività ammissibili e la pista di controllo. Gli Stati membri possono presentare le loro domande di pagamento con l'importo corrispondente stabilito nell'atto delegato senza previa approvazione da parte della Commissione.

CAPITOLO 5 PRINCIPI ORIZZONTALI

5.1. Appalti pubblici e uso delle opzioni semplificate in materia di costi

A partire dal periodo di programmazione 2021-2027 le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate anche per un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione attuata dal beneficiario esclusivamente mediante appalti pubblici.

Le operazioni che sono soggette ad appalti pubblici sono considerate dalla Commissione come operazioni attuate tramite l'aggiudicazione di appalti pubblici conformemente alla direttiva 2009/81/CE, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE o di appalti pubblici inferiori alle soglie stabilite nelle stesse direttive in base alle norme nazionali.



Non è prevista alcuna eccezione all'uso obbligatorio dell'opzione semplificata in materia di costi per le operazioni di importo inferiore a 200 000 EUR che sono attuate esclusivamente tramite appalti pubblici. Le autorità di gestione (o i comitati di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) dovranno accertarsi della compatibilità tra le norme relative alle opzioni semplificate in materia di costi e le norme dell'Unione e nazionali in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il fatto che un'operazione sia o non sia affidata completamente in appalto non dovrebbe incidere sui metodi di calcolo di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e all'articolo 94, paragrafo 2, RDC, che sono identici per tutte le tipologie di operazioni, siano esse interamente appaltate o meno. Le autorità di gestione dovrebbero elaborare una metodologia basata su dati affidabili sufficienti e prevedere metodi di adeguamento che garantiscano che gli importi delle opzioni semplificate in materia di costi continuino a costituire un'approssimazione dei costi reali durante l'attuazione delle operazioni. Non è consentito adeguare l'importo delle opzioni semplificate in materia di costi ai prezzi risultanti da appalti pubblici aggiudicati nel quadro di una determinata operazione. Inoltre le opzioni semplificate in materia di costi, compreso qualsiasi metodo di adeguamento, devono essere stabilite ex ante dalle autorità di gestione e dovrebbero essere incluse nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

5.2. Compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con le norme sugli aiuti di Stato

È opportuno ribadire che le norme in materia di aiuti di Stato stabilite nel trattato hanno un'applicazione generale. Qualora i finanziamenti erogati sotto forma di SCO al «livello inferiore» costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, tali norme devono essere rispettate.

Le autorità di gestione (o i comitati di sorveglianza nel caso delle operazioni Interreg) devono pertanto garantire che le categorie di costi per le quali sono stabilite opzioni semplificate in materia di costi siano ammissibili in base sia alle norme sui fondi RDC sia alle norme in materia di aiuti di Stato. Esse devono inoltre garantire il rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dalle norme sugli aiuti di Stato e dell'effetto di incentivazione. Nel caso di compensazioni per servizi di interesse economico generale che costituiscono aiuti di Stato, deve essere rispettato l'importo della compensazione.

Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato richiedono la notifica preventiva alla Commissione di tutte le nuove misure di aiuto. Gli Stati membri devono attendere la decisione della Commissione prima di poter dare esecuzione alla misura. I regolamenti di esenzione per categoria, ossia il regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria)⁽¹⁹⁾ e, tra gli altri, il regolamento (UE) 2022/2473 (regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca)⁽²⁰⁾, prevedono esenzioni dall'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione regimi di aiuti e aiuti ad hoc che soddisfano le condizioni ivi stabilite. Analogamente, la decisione in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico per i servizi di interesse economico generale⁽²¹⁾ («la decisione SIEG») stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva. Nella definizione degli aiuti di Stato si dovrebbero prendere in considerazione anche altri documenti, come gli orientamenti settoriali della Commissione⁽²²⁾, giacché essi stabiliscono le condizioni che gli aiuti di Stato notificati devono soddisfare per poter essere considerati compatibili con il mercato interno.

Tuttavia non tutto il sostegno concesso dalle autorità pubbliche è soggetto alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato. In primo luogo si dovrebbe valutare se il sostegno concesso a un'operazione sia considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per maggiori informazioni sulla nozione di aiuti di Stato, si rinvia alla comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato⁽²³⁾, che precisa in che modo la Commissione intende l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in base all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si dovrebbe altresì tenere conto delle disposizioni dei regolamenti⁽²⁴⁾ sugli aiuti «de minimis». Gli aiuti che si configurano come aiuti «de minimis» non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto nel caso in cui un'operazione finanziata dai fondi RDC rientri nell'ambito di applicazione del regolamento «de minimis» pertinente, il contributo da parte dei fondi RDC non costituisce aiuto di Stato. Nel caso di aiuti «de minimis» non è dunque necessario valutare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato ma è sufficiente valutare la conformità alle norme sui fondi RDC e il rispetto delle condizioni in base alle quali il sostegno è considerato un aiuto «de minimis».

Anche la compensazione per servizi di interesse economico generale (SIEG) potrebbe non costituire un aiuto di Stato e dunque non rientrare nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. La comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale⁽²⁵⁾ spiega in quali circostanze ciò si verifica.

Principi generali sulla compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con le norme sugli aiuti di Stato per il rimborso delle sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari

Quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, è necessario tenere conto delle norme sugli aiuti di Stato e delle norme «de minimis» nella fase di preparazione della metodologia e nella fase di selezione delle operazioni/attuazione, a seconda dei singoli casi.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82).

⁽²¹⁾ Decisione della Commissione 2012/21/UE, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽²²⁾ Cfr. ad esempio la comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (2022/C 80/01).

⁽²³⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj>); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45); regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

⁽²⁵⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

Per garantire la conformità delle operazioni sostenute dai fondi RDC al regolamento generale di esenzione per categoria, ad altri regolamenti di esenzione per categoria, alla decisione SIEG e agli orientamenti pertinenti della Commissione, si deve tenere conto degli elementi di cui in appresso.

— **Ammissibilità dei costi coperti dalle SCO in base al regolamento generale di esenzione per categoria e alle norme sui fondi RDC**

In primo luogo, quando l'autorità di gestione intende concedere un sostegno che si ritiene costituisca un aiuto di Stato, le condizioni per la concessione dell'aiuto dovrebbero essere verificate in base alla pertinente categoria di aiuto/disposizione di esenzione del regolamento generale di esenzione per categoria.

Successivamente l'autorità di gestione dovrebbe accertare se, nel quadro di questa categoria di aiuti, **i costi previsti per un'operazione siano ammissibili, sulla base sia delle pertinenti disposizioni di esenzione del regolamento generale di esenzione per categoria sia delle norme sui fondi RDC.**

A tale riguardo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria consente di calcolare i costi ammissibili ai sensi di detto regolamento conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dall'RDC, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a tali opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile in base all'esenzione pertinente prevista nel regolamento generale di esenzione per categoria.

Ciò significa che laddove sia stata stabilita un'opzione semplificata in materia di costi in conformità con l'RDC o con i regolamenti specifici dei fondi l'importo rimborsato in base all'opzione semplificata in materia di costi sarà utilizzato ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di aiuti di Stato, **a condizione che la categoria di costi in quanto tale sia ammissibile in base alle norme sugli aiuti di Stato e che l'aiuto soddisfi tutte le condizioni di cui al regolamento generale di esenzione per categoria.**

Laddove siano utilizzate opzioni semplificate in materia di costi, le categorie di costi calcolate sulla base di opzioni semplificate in materia di costi dovrebbero essere individuate nella metodologia impiegata per calcolare l'importo delle opzioni semplificate in materia di costi. Tale compito spetta all'autorità di gestione che, in caso di utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi definite nell'RDC o in altre norme specifiche di ciascun fondo, al momento di pubblicare inviti a presentare proposte per operazioni che potrebbero essere soggette alle norme sugli aiuti di Stato dovrebbe determinare le categorie di costi che saranno sovvenzionate dai fondi RDC per l'operazione in questione e che sono anche conformi al regolamento generale di esenzione per categoria. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione dovrebbe indicare anche quali sono le categorie di costi considerate ammissibili per l'operazione in questione.

Al momento di pubblicare inviti a presentare proposte per operazioni che potrebbero essere soggette alle norme sugli aiuti di Stato, le autorità di gestione devono determinare, per i soggetti che richiedono l'aiuto, le categorie di costi che saranno sovvenzionate dai fondi RDC per l'operazione in questione, consentendo pertanto di verificarne la conformità alle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria, ossia di accertare che le categorie di costi siano state correttamente definite e siano conformi alle disposizioni pertinenti di detto regolamento. Esistono categorie di costi che sono ammissibili al rimborso a carico dei fondi RDC ma non sono ammissibili secondo le disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria.

L'allegato 3 presenta un esempio di compatibilità di una SCO con le norme in materia di aiuti di Stato.

— **Ammissibilità dei costi coperti dalle SCO in base alla decisione SIEG per categoria e alle norme sui fondi RDC**

L'operazione dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della decisione 2012/21/UE della Commissione (decisione SIEG) in combinato disposto con le pertinenti disposizioni dell'RDC e dei regolamenti specifici dei fondi relative all'ambito di intervento.

— **Garantire il rispetto dell'intensità massima di aiuto o degli importi massimi di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria o del livello di compensazione a norma della decisione SIEG**

Laddove sia stata stabilita un'opzione semplificata in materia di costi in conformità degli articoli da 53 a 56 RDC o delle disposizioni pertinenti dei regolamenti specifici dei fondi, tale importo sarà utilizzato al fine di verificare la conformità con le norme sugli aiuti di Stato.

Le autorità di gestione devono usare un'ipotesi ragionevole e prudente per garantire che gli importi delle opzioni semplificate in materia di costi costituiscano un'approssimazione attendibile dei costi reali. Ciò consente di utilizzare gli importi delle opzioni semplificate in materia di costi per dimostrare più agevolmente il rispetto dell'intensità massima di aiuto, degli importi massimi di aiuto o delle soglie di notifica a norma del regolamento generale di esenzione per categoria o il rispetto del livello di compensazione a norma della decisione SIEG. La metodologia sarà oggetto di un audit volto ad accertarne la conformità alle norme applicabili relative ai fondi RDC e agli aiuti di Stato.

Un esempio è fornito nell'allegato 3.

— Garantire il rispetto dell'effetto di incentivazione

A norma dell'articolo 6 del regolamento generale di esenzione per categoria, per la maggior parte delle categorie di aiuto il regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato allo Stato membro interessato una domanda scritta di aiuto contenente gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento generale di esenzione per categoria (per gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese si applicano anche le condizioni supplementari di cui all'articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento).



Se il sostegno costituisce un aiuto di Stato, le autorità di gestione hanno l'obbligo di garantire ex ante il rispetto dell'effetto di incentivazione, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate o meno opzioni semplificate in materia di costi. Le autorità di gestione devono garantire che i beneficiari non abbiano concluso alcun tipo di accordo contrattuale che dimostri la volontà di proseguire le operazioni anche in assenza di aiuti. Per tale controllo ex ante si potrebbe chiedere al soggetto di fornire un'autocertificazione in cui dichiara di non avere assunto alcun impegno giuridico vincolante (avvio dei lavori come definito dal regolamento generale di esenzione per categoria) prima della presentazione della sua domanda. Le autocertificazioni potrebbero essere considerate accettabili per dimostrare l'effetto di incentivazione, a condizione che esista un efficace sistema di controllo che consenta di sottoporre le stesse a controlli casuali.

Disposizioni specifiche del regolamento generale di esenzione per categoria e uso delle opzioni semplificate in materia di costi

L'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), del regolamento generale di esenzione per categoria introduce una percentuale forfettaria fino al 20 % che può essere applicata nei progetti di ricerca e sviluppo per il calcolo delle spese generali supplementari e di altre spese di gestione, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. L'applicazione della percentuale forfettaria di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), del regolamento generale di esenzione per categoria è un'alternativa all'uso delle SCO stabilite nell'ambito dei programmi disciplinati dall'RDC o di un altro fondo dell'Unione che consenta il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi e non pregiudica l'uso di tali opzioni. La percentuale forfettaria deve essere applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere da a) a d), del regolamento generale di esenzione per categoria. Lo Stato membro può utilizzare la percentuale forfettaria introdotta dal regolamento generale di esenzione per categoria per le operazioni cofinanziate dai fondi della politica di coesione in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c), RDC come corrispondente tasso forfettario applicabile nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni⁽²⁶⁾. Nell'applicare i metodi utilizzati in altre politiche dell'Unione, lo Stato membro deve garantire che il metodo sia utilizzato nella sua integralità e sia applicato a tipologie analoghe di operazioni.

Nel caso di regimi di aiuti alla formazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 del regolamento generale di esenzione per categoria, è possibile applicare il tasso forfettario per i costi indiretti calcolati sulla base dei costi diretti di cui all'articolo 54, primo comma, lettera a), RDC al regime di aiuti alla formazione di cui all'articolo 31 del regolamento generale di esenzione per categoria. Al fine di garantire la compatibilità, i costi indiretti di cui all'articolo 54, primo comma, lettera a), RDC calcolati come percentuale dei costi diretti dovrebbero basarsi esclusivamente sulle categorie di costi diretti definiti come ammissibili all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria, tenendo conto delle limitazioni specifiche previste per ciascuna di esse nella stessa disposizione del regolamento.

5.3. Caso specifico del FESR e dell'FSE+: finanziamento incrociato

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, RDC, quando il FESR o il FSE+ interviene totalmente o parzialmente a sostegno di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo («finanziamento incrociato»), il finanziamento incrociato può essere utilizzato entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma. Le regole di ammissibilità dell'altro fondo, vale a dire quello da cui proviene il finanziamento incrociato, si applicano a tale operazione o parte dell'operazione.

Ad eccezione dei tassi forfettari, può essere utilizzata un'unica opzione semplificata in materia di costi in relazione alle spese ammissibili a titolo di uno o l'altro dei fondi. L'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi impone comunque che gli Stati membri rispettino il suddetto massimale del 15 %.



Specificamente per quanto concerne il finanziamento a tasso forfettario in casi di finanziamento incrociato, a ciascuna parte dell'operazione (la parte FSE+ e la parte FESR) si dovrebbero applicare tassi forfettari distinti. I tassi forfettari per il FSE+ e per il FESR relativamente ad operazioni analoghe si applicheranno rispettivamente alla parte FSE+ e alla parte FESR. Non è possibile utilizzare una media dei due tassi, in quanto è necessario che la spesa sia tracciabile in modo da garantire il rispetto del massimale del 15 % relativo al finanziamento incrociato. Laddove non esista nessun tasso per l'altro fondo per una tipologia analoga di operazione (ad esempio perché la norma non è applicata per l'altro fondo o perché non vi sono operazioni analoghe finanziate dall'altro fondo), l'autorità di gestione deve determinare il tasso applicabile conformemente ai principi giuridici generali sanciti dall'articolo 53, paragrafo 3, e dall'articolo 54 RDC.

⁽²⁶⁾ Per maggiori informazioni sul metodo di calcolo di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettera c), RDC, si rinvia al punto 3.2.

Esempio 1: finanziamento incrociato FSE+/FESR con costi unitari o somme forfettarie

Se per un'operazione FSE+ il costo unitario di 6 EUR l'ora x partecipante comprende l'acquisto di infrastrutture per un importo di 0,50 EUR l'ora ammissibile a titolo del FESR, l'importo oggetto di finanziamento incrociato sarà pari a 0,50 EUR x numero di «ore x partecipante» effettuate.

Lo stesso principio si applica alle somme forfettarie: se il progetto di bilancio dettagliato comprende «spese a finanziamento incrociato», queste saranno contabilizzate e monitorate a parte. Si supponga ad esempio che nell'ambito di una somma forfettaria di 20 000 EUR finanziata da un programma FSE+ la spesa di competenza FESR ammonti a 5 000 EUR. Alla fine dell'operazione l'importo finanziato congiuntamente sarà l'importo definito ex ante (5 000 EUR dei 20 000 EUR) oppure «zero» se la sovvenzione non è pagata perché non è stato raggiunto il risultato predefinito in termini di output. Il principio binario delle somme forfettarie, se non mitigato attraverso la definizione di target intermedi, si applicherà anche alle spese che sono oggetto di finanziamento incrociato.

Esempio 2: finanziamento incrociato FSE+/FESR con finanziamento a tasso forfettario

Qualora si utilizzi un tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti sulla base dei costi diretti, l'importo finanziato congiuntamente sarà pari all'importo dei «costi diretti a finanziamento incrociato» più i costi indiretti calcolati in base al tasso forfettario applicabile a tali «costi diretti a finanziamento incrociato».

Si supponga ad esempio, che nell'ambito di un'operazione da 15 000 EUR finanziata da un programma FESR i costi diretti di competenza FSE+ rappresentino 3 000 EUR e i costi indiretti siano calcolati al 15 % dei costi diretti (450 EUR). L'importo a finanziamento incrociato sarà quindi pari a 3 450 EUR. Se alla fine dell'operazione i costi diretti fossero ridotti, l'importo a finanziamento incrociato (anche per i costi indiretti) sarebbe ridotto in base alla stessa formula.

5.4. Prescrizioni relative alla raccolta, alla conservazione e alla pubblicazione dei dati

A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), RDC, l'autorità di gestione è tenuta a registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII dell'RDC.

Nell'introduzione dell'allegato XVII dell'RDC si precisa che dovrebbero essere compilati solo i campi di dati pertinenti per l'operazione in questione. Vi sono campi di dati specificamente attinenti al rimborso sotto forma di opzioni semplificate in materia di costi, che riguardano il rimborso delle sovvenzioni al beneficiario (campi da 86 a 96) o il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi (campi da 112 a 114).

Nel caso di costi indiretti coperti da un tasso forfettario, da un costo unitario o da una somma forfettaria, non vi è l'obbligo di registrare e conservare le informazioni nei campi di dati 23 e 24 relative ai contraenti, ai loro titolari effettivi, ai contratti e ai subcontraenti⁽²⁷⁾. Quando un'opzione semplificata in materia di costi copre sia costi diretti sia costi indiretti, l'obbligo di registrare e conservare i dati sui contraenti, sui loro titolari effettivi, sui contratti e sui subcontraenti si applica solo ai costi diretti.

Inoltre, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, RDC, le autorità di gestione devono pubblicare sul proprio sito web un elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi. Le informazioni richieste nell'articolo 49, paragrafo 3, RDC dovrebbero basarsi sull'allegato XVII del regolamento e non si dovrebbe procedere alla raccolta di dati aggiuntivi ai fini della suddetta disposizione, fatta eccezione per i dati inclusi nell'allegato XVII. Come indicato sopra, le autorità di gestione non sono tenute a registrare e conservare elettronicamente i dati sui contraenti di cui all'allegato XVII dell'RDC nel caso di costi indiretti coperti da un costo unitario, da una somma forfettaria o da un tasso fisso. Pertanto l'obbligo di pubblicare il nome dei contraenti del beneficiario, previsto all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), RDC, non si applica, in relazione al nome del contraente nel caso di appalti pubblici, per i costi indiretti coperti da un'opzione semplificata in materia di costi.

⁽²⁷⁾ Si noti che le informazioni nel campo 23 (informazioni sui contraenti, sui loro titolari effettivi e sui contratti) devono essere registrate solo se l'operazione è realizzata conformemente alle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici (ossia appalti pubblici al di sopra delle soglie di cui alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE). Le informazioni sui subcontraenti nel campo 24 devono essere registrate solo al primo livello del subappalto, unicamente nel caso in cui siano registrate nel campo 23 informazioni su un contraente e solo per subappalti il cui valore totale sia superiore a 50 000 EUR.

5.5. Opzioni semplificate in materia di costi e periodo di ammissibilità

L'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, RDC stabilisce che, nel contesto dei costi unitari e delle somme forfettarie, **le azioni che costituiscono la base per il rimborso** devono essere attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029. Ciò significa che l'elemento pertinente per il periodo di ammissibilità è rappresentato dalle azioni che costituiscono la base per il rimborso e non dalla data effettiva del pagamento, da parte del beneficiario, dei costi effettivamente sostenuti.

Per quanto riguarda i tassi forfettari, solo i costi che rientrano in categorie cui si applica il tasso forfettario (costi di base), se basati sui costi reali, devono essere sostenuti dal beneficiario e pagati per l'attuazione di operazioni entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, RDC. Ad esempio se i costi indiretti sono calcolati sotto forma di tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, conformemente all'articolo 54 RDC, i costi di base per il calcolo del tasso forfettario (costi diretti ammissibili dell'operazione) devono essere sostenuti dal beneficiario e pagati per l'attuazione di operazioni entro il periodo di ammissibilità, ossia entro il 31 dicembre 2029.

CAPITOLO 6 VERIFICHE DI GESTIONE E AUDIT

Le opzioni semplificate in materia di costi, ad eccezione delle SCO «pronte all'uso», richiedono un'**approssimazione ex ante dei costi**, ad esempio sulla base di dati storici o statistici. Indipendentemente dal fatto che si tratti di importi medi o mediani o del risultato di altre metodologie statisticamente corrette, è implicito che le SCO possono sovracompensare o sottocompensare in una certa misura i costi effettivamente sostenuti dai beneficiari e pagati per l'attuazione di operazioni. Tuttavia tale eventualità è ritenuta accettabile ai sensi delle norme applicabili, in quanto le SCO stabilite in base a una metodologia corretta sono ritenute costituire un'approssimazione attendibile dei costi reali; un'eventuale sovracompensazione non costituisce un indebito arricchimento.

Quando si applicano le SCO, le verifiche di gestione e gli audit non verificheranno ex post i costi effettivamente sostenuti dai beneficiari, ma controlleranno che la metodologia per la determinazione delle SCO ex ante sia conforme alle norme applicabili e correttamente applicata.

Il presente capitolo descrive l'approccio da seguire per le verifiche di gestione e gli audit relativi alle opzioni semplificate in materia di costi.

6.1. Approccio generale per le verifiche di gestione e l'audit

Se le opzioni semplificate in materia di costi sono utilizzate al «livello inferiore», al fine di determinare la legittimità e la regolarità delle spese gli audit svolti dalla Commissione e a livello nazionale verificheranno la corretta impostazione della metodologia. La corretta applicazione della metodologia sarà verificata nell'ambito delle verifiche di gestione e degli audit svolti dalla Commissione e a livello nazionale.

L'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), RDC stabilisce che **l'autorità di gestione deve accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno all'operazione.**

Inoltre l'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), punto ii), RDC stabilisce che per i costi rimborsati in base a opzioni semplificate in materia di costi l'autorità di gestione deve **verificare che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.**

Le prescrizioni dell'articolo 74, paragrafo 1), lettera a), dell'articolo 77, paragrafo 1, e dell'allegato XIII dell'RDC, secondo cui è necessario che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che **l'operazione sia conforme al diritto applicabile**, non implicano che le verifiche di gestione e gli audit debbano verificare o richiedere la documentazione dei costi sottostanti (ad esempio fatture, documentazione di pagamento). **Le verifiche di gestione e gli audit non riguarderanno i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario (ad esempio fatture, ricevute) né le specifiche procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici che sono alla base delle spese rimborsate mediante opzioni semplificate in materia di costi.** Di conseguenza questi documenti finanziari o d'appalto che sono alla base delle spese non dovrebbero essere richiesti ai fini della verifica degli importi (di spesa) effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati.

Per quanto riguarda le opzioni semplificate in materia di costi approvate dalla Commissione per il «livello superiore», a norma dell'articolo 94, paragrafo 3, RDC **le verifiche di gestione e gli audit mireranno esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.**

Le regole di ammissibilità devono essere rispettate indipendentemente dalla forma di rimborso. Pertanto anche quando si utilizzano le SCO nelle operazioni, deve essere garantita l'ammissibilità dell'operazione, del beneficiario e dei partecipanti (se del caso).

Pista di controllo

Tutti i documenti richiesti per la pista di controllo di cui all'allegato XIII dell'RDC devono essere conservati a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, RDC.

SCO e verifiche di gestione basate sulla valutazione dei rischi

A norma dell'articolo 74, paragrafo 2, RDC le verifiche di gestione sono basate su una valutazione dei rischi effettuata ex ante. Se, in base alla valutazione dei rischi, l'autorità di gestione deve verificare le spese dichiarate nell'ambito di una SCO (le opzioni semplificate in materia di costi non devono essere automaticamente escluse dalla valutazione dei rischi), le verifiche comprenderanno i punti specifici illustrati nel presente capitolo.

Conflitto di interessi

Anche il conflitto di interessi deve essere affrontato nelle operazioni che utilizzano le SCO. Si applicano gli orientamenti della Commissione⁽²⁸⁾ sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario, al cui interno sono forniti esempi pertinenti. La non ammissibilità delle spese deve essere decisa caso per caso, a seconda dell'entità del conflitto di interessi rilevato (cioè a seconda che riguardi l'intera operazione o solo una sua parte).

Esempio: il Fondo sociale europeo (FSE) ha sostenuto un progetto di ricerca presso un'università. Il progetto ha ricevuto un sostegno finanziario per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato (il rimborso è stato effettuato sulla base del costo unitario standard mensile per ricercatore). Il progetto è stato approvato mediante una procedura di selezione competitiva. Da un audit del progetto è emersa l'esistenza di conflitti di interessi nella procedura di selezione dei ricercatori. Sebbene la normativa imponga l'imparzialità, alcuni valutatori hanno esaminato candidature di concorrenti che erano coautori di pubblicazioni insieme ai valutatori; tale informazione non è stata adeguatamente divulgata né presa in esame dall'ateneo o dall'autorità di gestione. Di conseguenza i revisori hanno ravvisato un conflitto di interessi che compromette la trasparenza e l'equità della procedura di selezione e hanno contestato la legittimità delle spese dichiarate per i ricercatori in questione.

6.2. Verifica della corretta determinazione della metodologia utilizzata per l'opzione semplificata in materia di costi

La verifica della metodologia sarà effettuata a livello di autorità di gestione o di organismo intermedio.

L'autorità di audit valuta la definizione della metodologia ex ante o durante l'attuazione come segue:

- per le opzioni semplificate in materia di costi utilizzate al «livello superiore» (articolo 94 RDC) l'autorità di audit ha l'obbligo di valutare la metodologia ex ante, prima della presentazione dell'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC alla Commissione. La Commissione, una volta approvata l'opzione semplificata in materia di costi, non sottoporrà nuovamente a audit la metodologia utilizzata;
- per le opzioni semplificate in materia di costi utilizzate al «livello inferiore» (articolo 53 RDC) si raccomanda vivamente all'autorità di audit di valutare la metodologia ex ante e di fornire i risultati della valutazione prima dell'attuazione. In alternativa, l'autorità di audit procederà alla valutazione durante l'attuazione, in sede di audit delle spese rimborsate ai beneficiari in base ad opzioni semplificate in materia di costi. La valutazione e la convalida ex ante della metodologia da parte dell'autorità di audit possono ridurre in modo significativo il rischio di irregolarità. Inoltre l'autorità di audit può utilizzare il risultato della propria valutazione nell'ambito di audit (di affidabilità) futuri al momento della selezione di un campione di operazioni per le quali sono utilizzate le SCO. Per il programma tale approccio ha il vantaggio di evitare errori sistemici che potrebbero avere conseguenze finanziarie qualora fossero rilevati durante l'esecuzione. Se la valutazione ex ante è effettuata e l'autorità di audit giunge a una conclusione positiva (ossia convalida formale della metodologia SCO), l'autorità di audit potrà utilizzare i risultati della valutazione per audit futuri al momento della selezione di un campione di operazioni in cui sono utilizzate le stesse SCO.

La verifica della metodologia SCO sarà **in genere** eseguita per un **programma (o per alcune parti del programma) o per più programmi sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o di un organismo intermedio**. Nel caso di SCO basate sui dati dei beneficiari in conformità con l'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), RDC, tale verifica sarà effettuata per specifici beneficiari.

⁽²⁸⁾ Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario (GU C 121 del 9.4.2021, pag. 1) [eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)).

In pratica l'autorità di audit verificherà se l'opzione semplificata in materia di costi sia stata stabilita in conformità con le prescrizioni relative ai metodi di calcolo di cui all'articolo 53, paragrafo 3, RDC per il «livello inferiore» e all'articolo 94, paragrafo 2, RDC per il «livello superiore» e con le disposizioni pertinenti definite dalle autorità del programma per tale opzione semplificata in materia di costi.

Nella valutazione della metodologia elaborata dall'autorità di gestione per qualsiasi tipo di SCO l'autorità di audit provvederà a:

- verificare che la metodologia sia stata elaborata sulla base dei metodi descritti nell'RDC e che sia correttamente descritta;
- verificare l'ammissibilità di tutte le categorie di costi coperte dalle SCO;
- verificare che la pista di controllo relativa ai risultati tangibili sia descritta e sia adeguata;
- ove sia possibile combinare più SCO e/o costi reali nella stessa operazione, verificare che non vi sia alcun rischio di doppio finanziamento (ad esempio che vi sia una chiara separazione tra le categorie di costi coperte da tassi forfettari);
- se viene proposto un metodo di adeguamento, valutare se tale metodo sia pertinente per la specifica SCO e
- se la SCO sarà utilizzata in operazioni soggette alle norme sugli aiuti di Stato, verificare che i costi da essa coperti siano ammissibili conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Inoltre devono essere verificati i seguenti elementi:

per le SCO basate su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile:

- verificare che le informazioni relative al metodo di calcolo siano documentate, facilmente tracciabili ed esatte;
- verificare la pertinenza e l'ammissibilità dei costi compresi nei calcoli;
- verificare l'affidabilità/l'accuratezza dei dati;

per le SCO basate su un progetto di bilancio:

- verificare che il bilancio sia stato esaminato e approvato ex ante dall'autorità di gestione. Qualora si tratti di una SCO applicata al «livello inferiore», gli audit verificheranno che il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR o 100 000 EUR nel caso di progetti attuati nell'ambito di un fondo per piccoli progetti (articolo 25 del regolamento Interreg);

per le SCO basate sui costi unitari, sulle somme forfettarie e sui tassi forfettari corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione:

- verificare se le norme riguardanti le corrispondenti SCO applicabili nelle politiche dell'UE erano ancora applicabili al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte (per le SCO utilizzate al «livello inferiore») o al momento della presentazione della modifica del programma alla Commissione (per le SCO utilizzate al «livello superiore»);
- verificare che la metodologia sia stata riutilizzata nella sua totalità;
- verificare che la SCO sia utilizzata per operazioni analoghe;

per le SCO basate sui costi unitari, sulle somme forfettarie e sui tassi forfettari corrispondenti applicabili negli Stati membri:

- verificare se le norme riguardanti le corrispondenti SCO degli Stati membri erano ancora applicabili al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte (per le SCO utilizzate al «livello inferiore») o al momento della presentazione della modifica del programma alla Commissione (per le SCO utilizzate al «livello superiore»);
- verificare che la metodologia sia stata riutilizzata nella sua totalità;
- verificare che la metodologia SCO nell'ambito della politica nazionale sia applicata nel quadro di regimi di sovvenzioni finanziati interamente dallo Stato membro;
- verificare che la SCO sia utilizzata per operazioni analoghe.

L'audit della metodologia SCO mira essenzialmente a verificare la conformità con le disposizioni dell'RDC che disciplinano la definizione della metodologia stessa. La scelta del metodo di calcolo rimane di competenza esclusiva dell'autorità di gestione. L'autorità di gestione dovrebbe conservare registrazioni adeguate del metodo di calcolo definito ed essere in grado di dimostrare su quali basi sono stati stabiliti i tassi forfettari, i costi unitari o le somme forfettarie. I documenti conservati per tenere traccia del metodo di calcolo saranno soggetti alle prescrizioni dell'articolo 82 dell'RDC riguardanti la disponibilità dei documenti.

Nel caso di tassi forfettari, di somme forfettarie e di costi unitari di cui all'RDC o ai regolamenti specifici dei fondi che non richiedono un calcolo per la determinazione del tasso applicabile (le SCO «pronte all'uso»), la verifica da parte dell'autorità di audit si concentrerà sulla definizione delle categorie di costi (ad esempio costi diretti, costi indiretti, costi diretti per il personale). I revisori verificheranno che le categorie di costi coperte dai tassi forfettari «pronti all'uso» siano stabilite dallo Stato membro nelle norme nazionali o dall'autorità di gestione (o dal comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) nel programma o negli inviti a presentare proposte pubblicato e che sia evitato il doppio finanziamento.

6.3. Verifica da parte dell'autorità di gestione e audit della corretta applicazione della metodologia durante l'attuazione

- Quando si utilizza un tasso forfettario, un costo unitario o una somma forfettaria non occorre giustificare i costi reali delle categorie di spesa coperte dalle opzioni semplificate in materia di costi, compresi, se del caso, gli ammortamenti e i contributi in natura ⁽²⁹⁾.
- La conformità alle norme in materia di aiuti di Stato deve essere verificata quando si utilizzano opzioni semplificate in materia di costi al «livello inferiore», ossia come metodo di rimborso ai beneficiari (cfr. il punto 6.5).
- Non esiste una base giuridica che consenta di verificare i costi effettivamente sostenuti e pagati per le categorie di costi coperte da SCO stabilite in linea con l'RDC; pertanto non devono essere richiesti i documenti giustificativi dei costi reali (ad esempio non è necessario che i beneficiari forniscano fatture relative ai costi reali per verificare se essi abbiano effettivamente sostenuto costi indiretti del 15 % ove sia stato applicato l'articolo 54, lettera b), RDC).
- La verifica della corretta applicazione del metodo stabilito sarà effettuata a livello dell'autorità di gestione per le opzioni semplificate in materia di costi utilizzate al «livello superiore», mentre sarà eseguita a livello del beneficiario per le opzioni semplificate in materia di costi utilizzate al «livello inferiore».

L'autorità di gestione/l'organismo intermedio verifica la corretta applicazione della metodologia SCO durante le verifiche di gestione. L'autorità di audit procede alla verifica nel corso dei propri audit (audit delle operazioni, audit tematici, audit dei sistemi).

6.3.1. Verifica della corretta applicazione dei tassi forfettari

La verifica della corretta applicazione del regime di finanziamento a tasso forfettario comporta le seguenti attività:

- verificare se l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza nel caso dei programmi Interreg) abbia definito le categorie di costi coperte dal tasso forfettario e quelle a cui si applica il tasso forfettario (i «costi di base»). **Le autorità di gestione dovrebbero fornire una definizione chiara delle categorie di costi** oppure definire un elenco prestabilito di tutte le categorie di costi ammissibili coperti dal tasso forfettario e di quelle su cui si basa il tasso forfettario (e, se del caso, delle altre categorie di costi ammissibili);
- verificare che l'uso del tasso forfettario sia previsto nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- verificare l'ammissibilità, la legittimità e la regolarità dei costi utilizzati come base per il calcolo (i cosiddetti «costi di base») ⁽³⁰⁾;

⁽²⁹⁾ I contributi in natura di cui all'articolo 67, paragrafo 1, RDC possono essere presi in considerazione per il calcolo del valore di un tasso forfettario, di un costo unitario o di una somma forfettaria, a condizione che sia rispettato l'articolo 67, paragrafo 1, RDC. Tuttavia quando si applica l'opzione semplificata in materia di costi non è necessario verificare l'esistenza dei contributi in natura e, di conseguenza, il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 67, paragrafo 1, RDC.

⁽³⁰⁾ E accertare che tali costi siano stati calcolati correttamente se dichiarati in base a opzioni semplificate in materia di costi.

- controllare che la stessa voce di costo non sia dichiarata due volte (ossia che la «base» per il calcolo o qualunque altro costo reale non includa voci di costo coperte dal tasso forfettario). Ad esempio i costi amministrativi, se coperti da un tasso forfettario utilizzato per il calcolo dei costi indiretti, non dovrebbero essere dichiarati sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
- controllare che l'importo dichiarato sia calcolato correttamente mediante l'applicazione del tasso forfettario ai «costi di base»;
- verificare che l'importo calcolato mediante l'applicazione del tasso forfettario sia adeguato proporzionalmente in caso di modifica del valore del costo o dei costi di base a cui è applicato il tasso forfettario. Un'eventuale riduzione dell'importo ammissibile dei «costi di base» accettato a seguito di verifiche effettuate sulle categorie di costi ammissibili a cui è applicato il tasso forfettario (ad esempio a seguito di una rettifica finanziaria) si rifletterà proporzionalmente sull'importo accettato per le categorie di costi calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario ai «costi di base»;
- occorrerà inoltre verificare, nel corso delle verifiche di gestione e degli audit, il rispetto di altre eventuali condizioni stabilite nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- verificare, ove pertinente, la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato nel caso di SCO utilizzate per rimborsare i beneficiari (cfr. il punto 6.5);
- verificare che le categorie di costi coperte dal tasso forfettario siano necessarie per l'attuazione dell'operazione; nella fase di selezione l'autorità di gestione verificherà se le categorie di costi coperte dal tasso forfettario siano necessarie, sulla base delle attività richieste per l'esecuzione del progetto, indicate in dettaglio nella domanda di finanziamento e nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Non sono previsti controlli per quanto concerne:

- i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario o i relativi documenti giustificativi (finanziari) nel caso di importi rimborsati in base a un tasso forfettario;
- i documenti giustificativi che consentono di verificare che l'importo del finanziamento a tasso forfettario sia stato speso dal beneficiario per la categoria di costo corretta;
- il sistema contabile dei beneficiari.

Poiché l'assistenza tecnica rimborsata in base a un tasso forfettario ⁽³¹⁾ è calcolata automaticamente nel sistema SFC2021 sulla base delle spese dichiarate, non è prevista l'esecuzione di controlli da parte dell'autorità di gestione o dell'autorità di audit. Eventuali riduzioni della spesa che costituisce la base per il calcolo del tasso forfettario a seguito dell'applicazione di rettifiche finanziarie incideranno sul calcolo automatico del tasso forfettario, determinando una riduzione proporzionale del sostegno per l'assistenza tecnica.

6.3.2. Verifica della corretta applicazione dei costi unitari

La verifica della corretta applicazione dei costi unitari comprenderà una valutazione volta ad accertare **che siano state soddisfatte le condizioni stabilite in termini di processo, output e/o risultati per il rimborso dei costi.**

Ai fini della verifica della corretta applicazione dei costi unitari occorrerà controllare:

- che l'uso del costo unitario sia previsto nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- che le unità prodotte dal progetto in termini di risorse, output o risultati quantificati coperti dal costo unitario siano documentate e dunque verificabili e siano reali; che non sia possibile dichiarare costi unitari connessi a output e risultati non conseguiti;
- che l'importo dichiarato sia pari al costo unitario definito, moltiplicato per le unità effettivamente prodotte dal progetto;
- che la stessa voce di costo non sia dichiarata due volte (ossia che i costi dichiarati nell'ambito di altre forme di rimborso non comprendano voci di costo coperte dal costo unitario);

⁽³¹⁾ A norma dell'articolo 36, paragrafo 5, RDC e dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Interreg nel caso dei programmi Interreg.

- occorrerà inoltre verificare, nel corso delle verifiche di gestione e degli audit, il rispetto di altre eventuali condizioni stabilite nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- che siano rispettate, ove pertinenti, le norme sugli aiuti di Stato nel caso delle SCO utilizzate per rimborsare i beneficiari (cfr. il punto 6.5).

Non sono previsti controlli per quanto concerne:

- i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario o i relativi documenti giustificativi (finanziari) per gli importi rimborsati in base a costi unitari;
- i documenti giustificativi necessari per verificare che l'importo rimborsato come costi unitari sia stato speso dal beneficiario nella categoria di costi corretta;
- il sistema contabile dei beneficiari.

6.3.3. *Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie*

Nel caso delle somme forfettarie, è dunque essenziale **avere la certezza che gli output/i risultati dichiarati siano reali**. Il controllo consiste pertanto nel verificare:

- che il ricorso alla somma forfettaria sia previsto nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- che le fasi concordate (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e che gli output/i risultati siano stati prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità del programma (gli output/i risultati devono essere documentati);
- che la stessa voce di costo non sia dichiarata due volte (ossia che i costi dichiarati nell'ambito di altre forme di rimborso non comprendano voci di costo coperte dalla somma forfettaria);
- occorrerà inoltre verificare, nel corso delle verifiche di gestione e degli audit, il rispetto di altre eventuali condizioni stabilite nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- che siano rispettate, ove pertinenti, le norme sugli aiuti di Stato nel caso delle SCO utilizzate per rimborsare i beneficiari (cfr. il punto 6.5).

Non sono previsti controlli per quanto concerne:

- i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario in relazione agli output/ai risultati prodotti;
- i documenti giustificativi dei costi effettivi per dimostrare che l'importo della somma forfettaria è stato effettivamente speso dal beneficiario per i tipi di costi/attività predefiniti;
- il sistema contabile dei beneficiari.

6.4. **Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti in caso di utilizzo delle SCO**

Assenza di doppio finanziamento nell'ambito della stessa operazione

L'aspetto del doppio finanziamento deve essere affrontato sin dalla fase di elaborazione della metodologia; a tale scopo è necessario definire e distinguere chiaramente le categorie di costi coperte dalle SCO e quelle che usufruiscono di altre forme di rimborso. Nel caso di una combinazione di SCO, oltre ai controlli sopra descritti, da effettuare per le singole tipologie di costi semplificati, le verifiche di gestione e gli audit devono accertare che tutti i costi dell'operazione siano dichiarati una sola volta. A tale proposito si dovrà verificare che le metodologie applicate garantiscano che le spese di un'operazione non possano essere addebitate nell'ambito di più tipi di SCO e, se del caso, di categorie di costi (doppia dichiarazione dei costi, ad esempio se gli stessi costi sono dichiarati come costi diretti e come costi indiretti).

Le verifiche di gestione e gli audit dovrebbero inoltre controllare che la stessa voce di costo non sia dichiarata due volte, ossia che il «costo di base» o qualunque altro costo reale non includa voci di costo a cui solitamente è applicato un tasso forfettario. Ad esempio i costi di contabilità coperti da un tasso forfettario utilizzato per il calcolo dei costi indiretti in conformità con l'articolo 54 non possono essere inclusi in un'altra categoria di costi, quali i costi diretti per consulenze esterne, ove questi comprendano anche costi di contabilità, onde scongiurare il rischio di doppio finanziamento.

Assenza di un doppio finanziamento da parte di altri fondi, programmi e strumenti dell'UE

L'assenza di un doppio finanziamento può essere accertata a diversi livelli (programmazione, selezione o attuazione); gli Stati membri possono elaborare (e chiedere ai beneficiari di attuare) misure adeguate per evitare la duplicazione dei finanziamenti. Nel presente punto sono illustrati esempi di misure volte ad evitare un doppio finanziamento a ciascuno di tali livelli.

L'accordo di partenariato deve contenere il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i fondi e, se del caso, il coordinamento tra i programmi nazionali e regionali.

Esempio 1: chiara delimitazione

L'accordo di partenariato precisa che nel rispettivo Stato membro il programma X finanzia la costruzione di strade nazionali mentre il programma Y finanzia strade rurali, oppure è prevista una chiara delimitazione geografica.

Nel caso in cui l'accordo di partenariato non contenga una chiara delimitazione, **dovranno essere predisposte misure adeguate a livello dello Stato membro volte ad evitare doppi finanziamenti.**

Esempio 2: verifiche in fase di selezione

L'autorità di gestione di un programma fornisce l'elenco delle operazioni proposte per la selezione ad altre autorità di gestione dello stesso Stato membro, invitandole a confrontarle con i propri elenchi di progetti selezionati al fine di evitare chiare sovrapposizioni (ad esempio la stessa autorità locale riceve sovvenzioni da due fonti per consolidare lo stesso tratto di argine di un fiume).

Esempio 3: verifiche tematiche da parte delle autorità di gestione

L'organismo di coordinamento di uno Stato membro ha creato uno strumento di IA che confronta gli elenchi delle operazioni dei programmi che presentano sovrapposizioni per quanto riguarda gli ambiti di finanziamento ed effettua un controllo per individuare beneficiari simili ed operazioni rispondenti a una descrizione analoga. In caso di corrispondenza, il sistema avverte il personale delle rispettive autorità di gestione, il quale procede ad effettuare controlli supplementari al fine di evitare doppi finanziamenti.

Nel corso di un riesame tematico effettuato sul personale assunto per operazioni finanziate tramite SCO, l'AG ha rilevato che la stessa persona risultava impiegata nello stesso periodo per tre progetti diversi. Per due di questi progetti i costi per il personale erano rimborsati sulla base dei costi reali e per un progetto i costi per il personale erano rimborsati sulla base di tariffe orarie. Verificate le ore dichiarate per i primi due progetti per la persona in questione, l'AG ha determinato che era stato superato il totale di ore lavorate ammissibile secondo le norme nazionali. Di conseguenza non era possibile che la persona in questione avesse lavorato su un progetto aggiuntivo, anche con il rimborso sulla base di tariffe orarie.

A norma dell'articolo 63, paragrafo 9, RDC, l'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la stessa spesa sia dichiarata una sola volta. **L'assenza di doppi finanziamenti deve essere garantita e verificata anche quando il rimborso ai beneficiari assume la forma di opzioni semplificate in materia di costi.**

Esempio 4: controlli a livello del beneficiario

L'autorità di gestione esegue le verifiche di gestione a livello di un beneficiario. L'operazione utilizza il tasso forfettario del 40 % applicato ai costi diretti per il personale. Nell'ambito dei controlli effettuati dall'autorità di gestione sui costi del personale (costi di base), viene verificata la descrizione delle mansioni di un dipendente. La descrizione delle mansioni indica che il 100 % delle attività svolte dal dipendente riguarda operazioni finanziate dal FESR, mentre invece l'operazione verificata è finanziata tramite il FSE+.

In ultima analisi spetta allo Stato membro definire e attuare le misure necessarie per evitare il doppio finanziamento, in conformità con l'articolo 63, paragrafo 9, dell'RDC. Gli audit della Commissione mireranno in particolare a garantire che tali misure siano state poste in essere e, ove non sia così, ad accertare che siano adottate azioni correttive.

Le autocertificazioni con cui i beneficiari dichiarano che non chiederanno finanziamenti a titolo di altri fondi per lo stesso tipo di attività possono essere utilizzate purché esse siano corroborate (caso per caso) da ulteriori fonti di informazione. Le verifiche di gestione e gli audit possono comprendere ricerche nelle banche dati nazionali o europee e controlli sulle misure di pubblicità adottate dai beneficiari presso le proprie sedi e sui rispettivi siti web. In caso di dubbio, le autorità di gestione e le autorità di audit devono eseguire controlli più approfonditi e raccogliere informazioni supplementari presso i beneficiari.

Esempio 5: sospetto di doppio finanziamento

A livello di un unico beneficiario sono stati individuati due progetti relativi alla realizzazione di una pista ciclabile; il progetto finanziato dal FESR è stato oggetto di un audit delle operazioni. I revisori hanno rilevato che una parte della pista ciclabile è stata presentata, nell'ambito dei progetti, una prima volta per il finanziamento a titolo del FESR e una seconda volta per il finanziamento da parte del FEASR. Le verifiche effettuate dall'autorità di gestione su richiesta dei revisori hanno confermato che le spese per la segnaletica sono state finanziate sia dal FESR sia dal FEASR, il che ha determinato il doppio finanziamento di una parte dell'operazione.

6.5. Verifica della conformità alle norme sugli aiuti di Stato in caso di utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi come forma di rimborso

Quando si utilizzano opzioni semplificate in materia di costi per rimborsare i beneficiari, è necessario verificare il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato e delle norme «de minimis». Se il sostegno è considerato aiuto di Stato, al fine di verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato le verifiche di gestione e gli audit riguarderanno gli elementi di cui in appresso.

— Ammissibilità dei costi coperti dalle SCO ai sensi delle norme del regolamento generale di esenzione per categoria e della decisione SIEG

Qualora si applichino le norme in materia di aiuti di Stato (cfr. il punto 5.2), i costi coperti dalle SCO devono essere ammissibili ai sensi delle norme del regolamento generale di esenzione per categoria o della decisione SIEG. Al fine di verificare l'ammissibilità, l'autorità di gestione e l'autorità di audit si accertano che le categorie di costi individuate a livello della metodologia, pubblicate negli inviti a presentare proposte e indicate nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, siano ammissibili ai sensi delle norme del regolamento generale di esenzione per categoria o della decisione SIEG.

Nel caso delle operazioni che utilizzano i tassi forfettari predefiniti di cui nei regolamenti, per verificare l'ammissibilità dei costi si controllerà il documento che specifica le condizioni per il sostegno, in modo da garantire che tramite l'operazione saranno finanziate soltanto categorie di costi ammissibili.

— Rispetto dell'intensità massima di aiuto o degli importi massimi di aiuto/della compensazione

Qualora siano state stabilite opzioni semplificate in materia di costi in conformità con gli articoli da 53 a 56 RDC o con le pertinenti disposizioni dei regolamenti specifici dei fondi, l'importo in questione sarà utilizzato per verificare l'intensità massima di aiuto o, nel caso dei servizi di interesse economico generale, la compensazione. Pertanto, come avviene per l'utilizzo dei costi reali a norma del regolamento generale di esenzione per categoria o della decisione SIEG, l'importo dell'opzione semplificata in materia di costi sarà utilizzato per verificare il rispetto dell'intensità massima di aiuto nell'ambito della pertinente categoria di aiuti di Stato o per calcolare l'importo della compensazione in conformità delle norme SIEG.

— Rispetto dell'effetto di incentivazione conformemente all'articolo 6 del regolamento generale di esenzione per categoria

L'autorità di gestione deve verificare ex ante che il beneficiario rispetti l'effetto di incentivazione.

L'autorità di gestione e l'autorità di audit dovranno entrambe verificare che il beneficiario non abbia concluso nessun tipo di accordo contrattuale che riveli la sua intenzione di portare avanti il progetto anche in assenza di aiuti. Il controllo potrebbe avvenire chiedendo al richiedente dell'aiuto di fornire un'autocertificazione in cui dichiara di non avere assunto alcun impegno giuridico vincolante (avvio dei lavori come definito dal regolamento generale di esenzione per categoria) prima della presentazione della sua domanda. Le autocertificazioni potrebbero essere considerate accettabili per dimostrare l'effetto di incentivazione, a condizione che esista un efficace sistema di controllo che consenta di sottoporre le stesse a controlli casuali.

6.6. Casi di frode e carenze gravi

Eventuali frodi presunte correlate ad operazioni finanziate tramite SCO saranno trattate dal sistema nazionale o, qualora la Commissione riceva tali informazioni, saranno trasmesse all'OLAF, agli organismi nazionali responsabili delle indagini antifrode e alla Procura europea, a seconda dei casi, e saranno perseguite alla stregua delle presunte frodi rilevate nei casi in cui le SCO non sono previste dal programma.

Si dovrà tener conto della decisione dell'organismo competente nonché della legislazione nazionale. Tuttavia è opportuno ricordare che, per accertare un'irregolarità e procedere a rettifiche finanziarie, spesso non sarà necessaria una condanna definitiva che attribuisca la responsabilità penale a una determinata persona per un atto fraudolento commesso in relazione a fondi dell'Unione ⁽³²⁾.

Nei casi in cui la frode incide su operazioni rimborsate mediante SCO, anche la spesa dichiarata utilizzando tali SCO sarà considerata irregolare.

Qualora vi siano elementi di prova che facciano presumere una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive, la Commissione può rispettivamente interrompere o sospendere i relativi pagamenti (articoli 96 e 97 RDC). Qualora concluda che esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già versato al programma, la Commissione opererà rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma (articolo 104 RDC).

6.7. Errori o irregolarità potenziali legati all'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi

Le seguenti risultanze potrebbero essere considerate errori a livello di definizione della metodologia:

- la metodologia usata per calcolare le SCO non rispetta le condizioni dei regolamenti (ad esempio il metodo utilizzato per elaborare un'opzione semplificata in materia di costi non era giusto, equo e verificabile). Ad esempio il costo unitario per un corso di formazione è stato stabilito unicamente sulla base dei dati relativi a quattro progetti. La fonte dei dati non era chiara e la pertinenza dei progetti presi in considerazione per i dati storici non è stata dimostrata;
- il campione preso in considerazione per il calcolo delle SCO non è rappresentativo. Ad esempio il costo unitario per le retribuzioni è stato stabilito sulla base dei dati dei singoli progetti relativi a un periodo di sei mesi (luglio-dicembre), mentre nel corso dell'anno si è verificata una fluttuazione dei costi salariali. Il campione non è stato considerato rappresentativo in quanto non rifletteva varie fluttuazioni dei costi salariali osservate nell'arco di un anno;
- i risultati del metodo di calcolo non sono stati utilizzati correttamente per stabilire le opzioni semplificate in materia di costi. Ad esempio nel caso di un costo unitario per le tariffe orarie, stabilito sulla base dei costi per il personale relativi al periodo di programmazione precedente, i risultati del metodo di calcolo sono stati adeguati con un indice non correlato all'evoluzione dei costi salariali;
- costi non ammissibili sono inclusi nel calcolo per stabilire l'opzione semplificata in materia di costi. Ad esempio nel caso di un costo unitario relativo a una tariffa oraria, stabilito sulla base di dati storici, è stata inclusa nel calcolo un'assicurazione facoltativa per i dipendenti che non era considerata un costo ammissibile;
- le SCO sono state stabilite sulla base dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi forfettari corrispondenti applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni ma il meccanismo nazionale non è stato utilizzato nella sua integralità. Ad esempio nel caso di costi unitari stabiliti per i costi salariali sulla base della retribuzione dei dipendenti che lavorano in un settore di interesse pubblico, il diritto nazionale prevedeva condizioni legate al livello di anzianità (un numero minimo di anni di esperienza) ai fini dell'applicazione del costo unitario. Tali condizioni non sono state incluse nella metodologia dei costi unitari.

⁽³²⁾ L'esistenza di un'irregolarità presuppone il ricorrere di tre elementi, vale a dire in primo luogo l'esistenza di una violazione del diritto applicabile, in secondo luogo il fatto che tale violazione tragga origine da un'azione o un'omissione di un operatore economico e, in terzo luogo, l'esistenza di un pregiudizio, effettivo o potenziale, arrecato al bilancio dell'Unione. Il carattere intenzionale o negligente del comportamento non può essere considerato un elemento indispensabile affinché possa essere constatata un'irregolarità ai sensi della disposizione (sentenza della Corte di giustizia del 1° ottobre 2020, *Elme Messer*, C-743/18, EU:C:2020:767, in particolare punto 62).

Le seguenti risultanze potrebbero essere considerate errori o irregolarità, a livello di applicazione della metodologia:

- un beneficiario non ha applicato le opzioni semplificate in materia di costi stabilite dall'autorità di gestione per dichiarare le spese;
- le opzioni semplificate in materia di costi sono applicate retroattivamente: ad esempio la metodologia utilizzata per stabilire un tasso forfettario è stata modificata e il tasso forfettario è aumentato dal 2 % al 3 % per i nuovi progetti selezionati. Il nuovo tasso forfettario del 3 % è stato tuttavia utilizzato per rimborsare spese relative ad operazioni già selezionate;
- doppia dichiarazione della stessa voce di spesa: come «costo di base» (calcolato secondo il principio del costo reale o in base a una somma forfettaria o a un costo unitario) e come costo ammissibile coperto dal tasso forfettario. Se i costi coperti da un tasso forfettario sono dichiarati anche come costi reali, l'importo dichiarato come costo reale è considerato non ammissibile;
- nel caso dei tassi forfettari, quando i «costi di base» sono ridotti senza che si sia operata una riduzione proporzionale dei costi ammissibili «calcolati» (compresi nel tasso forfettario). Qualora nel corso di una verifica di gestione o di un audit sia rilevata un'irregolarità nelle categorie di costi ammissibili a cui è applicato un tasso forfettario, sarà necessario operare una riduzione anche del rimborso totale calcolato in base al tasso forfettario;
- nel caso di una somma forfettaria, assenza di documenti giustificativi comprovanti gli output, oppure giustificazione parziale degli output ma pagamento integrale dei relativi importi;
- la somma forfettaria corrispondente allo specifico risultato tangibile è stata dichiarata alla Commissione ma, a seguito di un audit, si ritiene che il risultato tangibile non sia stato conseguito. Se il risultato tangibile è conseguito in una fase successiva, l'importo corrispondente potrà essere dichiarato in quel momento.
- Tutte le irregolarità riguardanti le metodologie per le SCO e la loro applicazione devono essere corrette.

Esempio 1: FESR

Un comune riceve una sovvenzione per un importo massimo di 1 000 000 EUR di costi ammissibili per la costruzione di una strada.

La domanda di pagamento per il progetto si configura come segue:

Progetto 1: lavori (appalto pubblico)	700 000 EUR
Progetto 2: altri costi:	300 000 EUR
Costi diretti per il personale (tipo 1)	50 000 EUR
Altri costi diretti (tipo 3)	242 500 EUR
Costi indiretti (tipo 2)	Costi diretti per il personale x 15 % = 7 500 EUR
Costi totali dichiarati	1 000 000 EUR

La spesa dichiarata dal beneficiario è verificata dall'autorità di gestione. Nei costi diretti per il personale dichiarati sono individuate spese non ammissibili.

La domanda di pagamento accettata si configura come segue:

Progetto 1: lavori (appalto pubblico)	700 000 EUR
Progetto 2: altri costi:	288 500 EUR
Costi diretti per il personale (tipo 1)	40 000 EUR
Altri costi diretti (tipo 3)	242 500 EUR

Costi indiretti (tipo 2)	Costi diretti per il personale x 15 % = 6 000 EUR
Costi totali ammissibili dopo la deduzione pro-rata:	988 500 EUR

Esempio 2: FSE+

un costo unitario di 5 000 EUR è pagato per ciascun partecipante che completa un corso di formazione.

Il corso di formazione inizia a gennaio e termina a giugno ed è prevista la partecipazione di 20 persone. L'importo della spesa ammissibile prevista è pari a $20 \times 5\,000 \text{ EUR} = 100\,000 \text{ EUR}$. Ogni mese l'erogatore della formazione invia una fattura corrispondente al 10 % della sovvenzione: 10 000 EUR a fine gennaio, 10 000 EUR a fine febbraio ecc.

Poiché tuttavia nessun partecipante ha completato la formazione prima della fine di giugno questi pagamenti non possono essere dichiarati alla Commissione. La spesa pertinente potrà essere dichiarata alla Commissione soltanto dopo che sia stato dimostrato che alcuni partecipanti hanno completato la formazione: ad esempio se 15 persone hanno completato il corso si potrà dichiarare alla Commissione l'importo corrispondente a $15 \times 5\,000 \text{ EUR} = 75\,000 \text{ EUR}$.

ALLEGATO 1

Esempi di opzioni semplificate in materia di costi

Il presente allegato fornisce l'esempio di una sovvenzione concessa a un beneficiario che intende **organizzare un seminario per 50 partecipanti** per presentare nuovi strumenti di attuazione. Il personale dedica tempo alla pianificazione e all'organizzazione dell'evento, si affitta una sala, alcuni oratori arrivano dall'estero e si dovranno pubblicare gli atti dell'evento. Vi sono inoltre costi indiretti legati al personale (costi di contabilità, direttore, ecc.) e alle spese relative alle utenze elettrica e telefonica, all'assistenza informatica ecc.

La SCO è stabilita sulla base di un progetto di bilancio, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), RDC.

Il progetto di bilancio è illustrato di seguito; si manterrà tale formato per tutte le possibilità e opzioni in modo da evidenziare meglio le differenze:

Costi diretti totali	135 000	Costi indiretti totali	15 000
Costi diretti per il personale	90 000	Costi indiretti per il personale	12 000
Costi della sala	12 000	Elettricità, telefono ecc.	3 000
Spese di viaggio	15 000		
Pasti	3 000		
Informazione/pubblicità	15 000		

Di seguito sono descritti i diversi modi di trattare progetto in funzione dell'opzione semplificata in materia di costi prescelta.

Possibilità 1: Costi unitari (articolo 53, paragrafo 1, lettera b), RDC)

Principio: la totalità o una parte della spesa ammissibile è calcolata sulla base di risorse, output o risultati quantificati, moltiplicati per un costo unitario definito in anticipo.

Per il seminario si potrebbe stabilire un costo unitario di 3 000 EUR per ciascun partecipante al seminario (in base all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), RDC).

I costi dell'operazione si configurerebbero come segue:

numero massimo di persone che partecipano al seminario = 50

costo unitario/persona che partecipa al seminario = 3 000 EUR

costi totali ammissibili = 50 x 3 000 EUR = 150 000 EUR.

Se 48 persone partecipano al seminario il costo ammissibile è pari a: 48 x 3 000 EUR = 144 000 EUR.

Pista di controllo per le spese rimborsate in base alla metodologia SCO:

- la metodologia usata per determinare il valore del costo unitario dovrebbe essere documentata e conservata;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione deve indicare con chiarezza il costo unitario e i fattori che attivano il pagamento;
- prova della partecipazione al seminario (fogli di presenza).

Nota: in questo esempio non è necessario verificare l'ammissibilità dei partecipanti. Tuttavia ogni qual volta i partecipanti prescelti debbano rispondere a un profilo specifico si dovrebbe verificare la loro ammissibilità.

La pista di controllo completa deve essere conforme all'allegato XIII dell'RDC.

Possibilità 2: Somme forfettarie (articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RDC)

Principio: la totalità o una parte della spesa ammissibile di un'operazione è rimborsata sulla base di un importo unico prestabilito, conformemente ai termini predefiniti dell'accordo riguardanti le attività e/o gli output (corrispondente a 1 unità). La sovvenzione è pagata se sono rispettati i termini predefiniti dell'accordo riguardanti le attività e/o gli output.

Potrebbe essere stabilita una somma forfettaria di 150 000 EUR (indipendentemente dal numero dei partecipanti) per l'organizzazione del seminario per la presentazione di nuovi strumenti di attuazione, calcolata in base all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), RDC.

Il rimborso delle operazioni si configurerebbe come segue:

obiettivo della somma forfettaria = organizzare un seminario per la presentazione di nuovi strumenti di attuazione

costo totale ammissibile = 150 000 EUR

Se il seminario è effettivamente organizzato e sono presentati nuovi strumenti di attuazione la somma forfettaria di 150 000 EUR è ammissibile. Se il seminario non è organizzato o non sono presentati nuovi strumenti di attuazione non è erogato nessun importo.

Pista di controllo per le spese rimborsate sulla base di un metodo SCO:

- la metodologia usata per determinare il valore della somma forfettaria dovrebbe essere documentata e conservata;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve indicare con chiarezza le somme forfettarie e i fattori che attivano il pagamento;
- è necessario fornire la prova dello svolgimento del seminario e del suo contenuto (articoli di giornale, inviti e programma, fotografie, ecc.).

La pista di controllo completa deve essere conforme all'allegato XIII dell'RDC.

Possibilità 3: Finanziamento a tasso forfettario (articolo 53, paragrafo 1, lettera d), RDC)

N.B: *gli importi derivanti dai calcoli sono arrotondati.*

Principio generale: Categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate preventivamente, sono calcolate applicando una percentuale fissata ex ante ad una o a varie altre categorie di costi ammissibili.

Quando si confrontano i regimi di finanziamento a tasso forfettario occorre sempre raffrontare tutti gli elementi del metodo indicati di seguito e non soltanto i tassi forfettari:

- categorie di costi ammissibili a cui sarà applicato il tasso forfettario (la «base»);
- il tasso forfettario stesso;
- categorie di costi ammissibili calcolati con il tasso forfettario;
- se del caso, categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso forfettario e che non sono calcolati con il tasso forfettario.

Opzione 1: regola generale del «finanziamento a tasso forfettario»

Lo Stato membro di avvale dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), RDC per definire un tasso forfettario del 47 % che sarà applicato a tutti i costi per il personale (diretti e indiretti) per calcolare gli altri costi dell'operazione:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso per calcolare gli importi di altri costi ammissibili (tipo 1)	Costi per il personale = 90 000 + 12 000 = 102 000 EUR
---	---

Il tasso forfettario stesso	47 %
Altre categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario (tipo 2)	Altri costi = 47 % dei costi per il personale = 47 % x 102 000 = 47 940 EUR
Altre categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso e che non sono calcolati con il tasso forfettario (tipo 3)	Non pertinente.

=> Costi totali ammissibili = 102 000 + 47 940 = 149 940 EUR.

Il rimborso della spesa si configura come segue:

Costi per il personale (tipo 1):	102 000	Altri costi (tipo 2) = 47 % dei costi per il personale	47 940
Costi diretti per il personale	90 000	(calcolati)	
Costi indiretti per il personale	12 000	Costi totali ammissibili	149 940

(In genere sulla base di costi reali)

Pista di controllo per le spese rimborsate come SCO:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso per calcolare gli importi di altri costi ammissibili	Costi diretti = — definizione chiara dei costi per il personale; — prova di tali costi (buste paga, schede orarie ecc.).
Tasso forfettario	— La metodologia usata per determinare il valore del tasso forfettario dovrebbe essere documentata e conservata, compresa la prova della necessità di coprire tutte le categorie di costi interessate — Il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione, con indicazione del tasso forfettario.

Opzione 2: finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti

Lo Stato membro definisce un regime di finanziamento a tasso forfettario in cui un tasso forfettario dell'11,1 % è applicato ai costi diretti ammissibili, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, lettera b), RDC.

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso per calcolare gli importi dei costi indiretti ammissibili (tipo 1)	Costi diretti ammissibili = 135 000 EUR
Tasso forfettario	11,1 %
Categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario (tipo 2)	Costi indiretti (calcolati) = 11,1 % dei costi diretti ammissibili = 11,1 % x 135 000 = 14 985 EUR
Categorie di costi ammissibili a cui non è applicato il tasso e che non sono calcolati con il tasso forfettario (tipo 3)	Non applicabile in quanto non vi sono altri costi ammissibili.

=> Costi totali ammissibili = 135 000 + 14 500 = 149 500 EUR

Il rimborso si configura come segue:

Costi diretti (tipo 1)	135 000	Costi indiretti (tipo 2) = 11,1 % dei costi diretti	14 985
Costi diretti per il personale	90 000	(calcolati)	
Costi della sala	12 000		
Spese di viaggio	15 000	Costi totali ammissibili	149 985
Pasti	3 000		
Informazione/pubblicità	15 000		

(In genere sulla base di costi reali)

Pista di controllo:

Categorie di costi ammissibili a cui deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili	Costi diretti = — definizione chiara dei costi diretti; — prova di tali costi (buste paga, eventualmente schede orarie, prove delle misure di pubblicità e relativa fattura, titoli di trasporto ecc.)
Tasso forfettario	— La metodologia usata per determinare il valore del tasso forfettario dovrebbe essere documentata e conservata — Il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione, con indicazione del tasso forfettario.

Come compilare l'appendice 1 degli allegati V e VI dell'RDC

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione (articolo 94)

Data di presentazione della proposta	15 maggio 2024
--------------------------------------	----------------

Quest'appendice non è necessaria in caso si faccia uso delle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, RDC.

A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Categoria di regioni	Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in %	Tipologia(e) di operazione interessata		Indicatore che fa scattare il rimborso		Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Tipologie di SCO (costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)	Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO
					Codice 1 ⁽¹⁾	Descrizione	Codice 2 ⁽²⁾	Descrizione			
2	FESR	Obiettivo specifico 2.2.	Meno sviluppate	0,15 %	053. Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	Dispositivi di accumulo dell'energia		Capacità del dispositivo di accumulo dell'energia installato	kWh	Costo unitario	100 EUR = costo unitario per kWh del dispositivo di accumulo dell'energia al litio-ferro-fosfato 70 EUR = costo unitario per kWh del dispositivo di accumulo dell'energia agli ioni di litio
2	FC	Obiettivo specifico 2.2.		0,10 %	053. Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	Dispositivi di accumulo dell'energia		Capacità del dispositivo di accumulo dell'energia installato	kWh	Costo unitario	100 EUR = costo unitario per kWh del dispositivo di accumulo dell'energia al litio-ferro-fosfato 70 EUR = costo unitario per kWh del dispositivo di accumulo dell'energia agli ioni di litio

⁽¹⁾ Si intende il codice relativo alla dimensione «settore di intervento» di cui alla tabella 1 dell'allegato I dell'RDC (o il codice di cui all'allegato VI dei regolamenti AMIF, BMVI e ISF).

⁽²⁾ Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

A – Sintesi degli elementi principali

La tabella di cui all'allegato V, appendice 1, parte A, o all'allegato VI dell'RDC riassume le informazioni fornite nella parte B per ciascuna SCO. Nel sistema SFC la parte A dell'appendice 1 ricaverà automaticamente le informazioni dalla parte B e creerà la tabella riassuntiva suddivisa per priorità/fondo/categoria di regioni/obiettivo specifico/tipologia di operazione e indicatore che fa scattare il rimborso. Pertanto il numero di righe della tabella A dipenderà dalla particolarità del regime o dei regimi SCO inclusi nell'appendice 1.

Nel sistema SFC quattro campi devono essere compilati manualmente nella parte A, vale a dire:

- stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le SCO in %: le informazioni devono essere fornite a livello di ciascuna riga della parte A (nel campo corrispondente). Se sono presenti più righe per la stessa SCO nell'ambito di un asse prioritario, la somma di tutte queste righe deve essere pari alla stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le SCO;
- codice del tipo di operazione o di operazioni interessate: selezionare il codice o i codici relativi al settore o ai settori di intervento a cui si applica la SCO. Il codice è selezionato dall'elenco dei codici delle tipologie di operazione di cui all'allegato I dell'RDC, che contiene tutti i codici relativi al «settore di intervento» (e la relativa descrizione) validi per l'obiettivo specifico e il fondo e selezionati nella tabella 4 per tale priorità, fondo, categoria di regioni e obiettivo specifico. Per l'AMIF, il BMVI e l'ISF, il codice è selezionato dall'elenco dei codici relativi al «campo di intervento» di cui all'allegato VI dei regolamenti AMIF, BMVI e ISF.
Se un regime SCO si applica alla totalità/a un numero significativo dei tipi di interventi nel programma, scegliere un tipo di intervento nella parte A (se possibile, quello più pertinente per il regime SCO) e indicare nella parte B (nel campo «Descrizione delle della tipologia di operazione») tutti gli altri tipi di interventi coperti dal regime SCO;
- codice dell'indicatore che fa scattare il rimborso: questo campo è obbligatorio se la SCO utilizza indicatori comuni. L'indicatore deve essere selezionato dall'elenco a tendina contenente tutti i codici degli indicatori comuni di output e di risultato (e la relativa descrizione) già utilizzati nelle tabelle 2 e 3, per la combinazione di priorità, fondo, categoria di regioni e obiettivo specifico.
Il campo deve essere lasciato vuoto se la SCO utilizza indicatori specifici per programma;
- SCO non applicabile: è possibile che un obiettivo specifico copra più priorità e/o fondi e/o categorie di regioni, ma che alcune di queste priorità e/o alcuni di questi fondi e/o alcune di queste categorie di regioni non siano interessate da un regime SCO proposto nell'appendice 1. Tuttavia la parte A dell'appendice 1 creerà righe distinte per ciascuna priorità/fondo/categoria di regioni che rientrano nell'obiettivo specifico in questione (ossia anche per le priorità, i fondi e le categorie di regioni che non rientrano nel regime SCO). In tal caso barrare la casella della colonna «SCO non applicabile» per tali priorità/fondi/categorie di regioni cui non si applica il regime SCO.

B - Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

Domanda	Osservazioni	Esempio
<p>1. Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione</p>	<p>Le operazioni dovrebbero essere descritte in modo chiaro e dovrebbero comprendere tutti gli elementi, ossia le attività ammissibili, i beneficiari, gli output attesi, la durata e il contributo dell'operazione al conseguimento degli obiettivi del programma. Si dovrebbe inoltre indicare il calendario di attuazione, ossia la data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e la data di fine prevista per il loro completamento. Inoltre dovrebbero essere fornite informazioni pertinenti per dimostrare che le operazioni non sono state materialmente completate/pienamente attuate.</p>	<p>FESR Sostegno all'installazione di singoli dispositivi di accumulo dell'energia per i consumatori (famiglie) che intendono produrre energia elettrica per il proprio fabbisogno. La realizzazione di tali attività incoraggerà le famiglie ad adottare soluzioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si prevede che il sostegno sarà concesso a famiglie che possiedono un'abitazione unifamiliare o un prefabbricato da giardino, iscritto al catasto nazionale e nel quale sia stato installato, o si preveda di installare, un impianto a energia solare o a energia eolica entro la data della richiesta di rimborso.</p>

	Le informazioni dovrebbero essere coerenti con la parte A - Tipologia(e) di operazione interessata. Se del caso, indicare tutti i settori di intervento del programma coperti dal regime SCO (cfr. spiegazioni di cui sopra relative alla parte A — Codice riferito a "Tipologia(e) di operazione interessata).	L'operazione contribuirà al conseguimento degli obiettivi nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 della priorità 2 del programma 2021-2027 – misura «Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e la diffusione di soluzioni di accumulo dell'energia presso le famiglie». La data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e la data prevista per il loro completamento si collocano rispettivamente nel terzo trimestre del 2024 e nel secondo trimestre del 2028.
2. Obiettivi specifici	L'obiettivo specifico dovrebbe essere in linea con le tipologie di operazione(i) interessate.	FESR Obiettivo specifico 2.2
3. Indicatore che fa scattare il rimborso	L'indicatore dovrebbe essere pertinente per la tipologia di operazioni ed essere chiaro, misurabile e semplice. Gli indicatori potrebbero essere: — basati sul tipo di costo: formulati in termini di categorie di costi a cui si applica la SCO; — basati sul processo: formulati in termini di unità di risorse; — basati sui risultati (o basati sugli esiti): formulati in termini di risultati/esiti/risultati tangibili (<i>deliverable</i>) conseguiti nell'ambito dell'operazione. N.B: ove possibile, si raccomanda di stabilire indicatori onnicomprensivi per evitare di utilizzare troppi indicatori. Esempio: anziché definire tre indicatori diversi (capacità delle pompe di calore aria/acqua installate, capacità delle pompe di calore a gas installate, capacità delle pompe di calore acqua/acqua) si può scegliere un unico indicatore (capacità degli impianti per la produzione di calore presso le famiglie) e definire tre valori diversi per ciascun impianto.	FESR — capacità del dispositivo di accumulo dell'energia installato; — abitazioni (alloggi sociali) con una migliore prestazione energetica; — esecuzione della diagnosi digitale di una PMI; — emissione e approvazione di relazioni da parte di consulenti; — partecipazione di una PMI a fiere internazionali; — ottenimento, da parte dei dipendenti di una PMI, di un attestato di completamento di un corso di formazione. FSE+ — erogazione della formazione; — partecipazione al corso di formazione/completamento del corso; — collocamento di una persona attraverso i servizi per l'impiego; — superamento di un corso di formazione da parte dello studente. Tutti i fondi — costi diretti per il personale utilizzati per calcolare i costi indiretti o tutti gli altri costi ammissibili dell'operazione (ad esempio spese di viaggio, alloggio ecc.)
4. Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	L'unità di misura dovrebbe corrispondere all'indicatore ed essere pertinente per la tipologia di operazioni.	FESR: — kilowattora (kWh) — numero (di abitazioni, relazioni di consulenza/PMI, dipendenti ecc.) FSE+ — numero (di ore, partecipanti alla formazione, persone ecc.)
5. Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	Dovrebbe corrispondere alla tipologia di SCO elaborata.	FESR: Costo unitario FSE+ Costo unitario
6. Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle OSC	Si dovrebbe indicare il singolo importo o i singoli importi oppure il tasso forfettario della SCO N.B. Nel caso degli indicatori «onnicomprensivi», il campo dovrebbe contenere l'importo o gli importi per ciascun tipo di singolo risultato tangibile coperto dalla SCO.	FESR: 100 EUR = costo unitario per kWh del dispositivo di accumulo dell'energia al litio-ferro-fosfato 70 EUR = costo unitario per kWh del dispositivo di accumulo dell'energia agli ioni di litio

<p>7. Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfetarie o tassi fissi</p>	<p>Fornire una descrizione chiara delle categorie di costi coperte dalle OSC in modo da evitare il doppio finanziamento dei costi (in particolare in caso di combinazione di SCO).</p>	<p>FESR: Il costo unitario coprirà le seguenti categorie di costi: le spese per l'acquisto di un dispositivo di accumulo dell'energia, l'acquisto degli accessori necessari per l'installazione del dispositivo (caricatore/<i>inverter</i> ibrido ecc.), il costo di installazione dell'impianto.</p>
<p>8. Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)</p>	<p>Campo SÌ/No Se le OSC non coprono tutti i costi, descrivere nel campo 7 quali categorie di costi sono dichiarate in aggiunta a quelle coperte dalle SCO.</p>	<p>FESR: Sì</p>
<p>9. Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti</p>	<p>Indicare la frequenza, la data limite e la tempistica dell'adeguamento o degli adeguamenti unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico. Spiegare su quali fonti è basato (legislazione nazionale o altro, fornendo un link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso) e indicare da quale data è utilizzato l'importo così adeguato.</p>	<p>FESR: i costi unitari sono aggiornati una volta all'anno prima della fine del primo trimestre dell'anno N, alle seguenti condizioni: — tenendo conto della modifica dell'aliquota IVA prevista nella normativa in materia di IVA; — in linea con le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica. Per calcolare l'aumento/la diminuzione percentuale si tiene conto della variazione dell'indice nel periodo compreso tra l'ultimo mese di adeguamento dei costi unitari e il mese della revisione. I costi unitari ricalcolati saranno applicati alle operazioni nell'ambito degli inviti pubblicati dopo l'adeguamento.</p>
<p>10. Verifica del conseguimento delle unità — descrivere di quali documenti/sistemi si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate; — descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi; — descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti.</p>	<p>Descrivere in modo chiaro il(i) documento(i)/sistema(i) utilizzato(i) per la verifica, gli organismi preposti all'esecuzione della verifica di gestione e i documenti da controllare nel corso di tale verifica, le modalità di raccolta e conservazione dei dati pertinenti.</p>	<p>FESR: per ottenere il pagamento sulla base dei costi unitari, saranno raccolti i seguenti documenti giustificativi: — giustificativo dell'acquisto e dell'installazione delle apparecchiature e della presa in consegna (bolla di consegna delle apparecchiature; dichiarazione con cui l'impresa certifica la qualità dei lavori eseguiti conformemente alle prescrizioni della normativa che disciplina l'installazione dei dispositivi di accumulo dell'energia; — caratteristiche tecniche delle apparecchiature («passaporto» e/o specifiche tecniche dell'impianto), che devono specificare il tipo di impianto acquistato (litio-ferro-fosfato o ioni di litio) e la capacità. L'AG eseguirà le verifiche di gestione secondo le procedure in essere. I documenti pertinenti saranno conservati come previsto dal sistema di gestione e di controllo e saranno disponibili nel sistema elettronico di monitoraggio del programma.</p>

11. Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)	Spiegare in che modo l'uso delle SCO può incidere negativamente sull'attuazione delle operazioni (rispetto all'uso dei costi reali), indicando qual è il livello di rischio (basso/medio/alto) e quali misure di mitigazione si prevede di applicare. In caso di combinazione di SCO, sussiste sempre il rischio di un doppio finanziamento: descrivere le misure volte ad attenuare tale rischio.	FESR: sul mercato potrebbero essere disponibili nuove soluzioni tecnologiche che comportano variazioni rilevanti del costo dei dispositivi di accumulo dell'energia o la necessità di combinare più tecnologie, il che richiederà una revisione delle tariffe. Livello di rischio: Medio Misure di mitigazione: sarà effettuata una nuova indagine sui prezzi di mercato per calcolare i costi unitari per le nuove soluzioni tecnologiche. La metodologia sarà sottoposta all'approvazione della Commissione europea mediante una modifica del programma.
12. Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su tale base	Dovrebbe essere coerente con la parte A - Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le SCO in %. Tuttavia in questo campo si dovrebbe indicare l'importo totale da spendere per le SCO.	5 000 000 EUR

C - Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

Osservazione di carattere generale: data la limitazione del numero di caratteri nel sistema SFC, le informazioni fornite dovrebbero consistere in una breve sintesi delle informazioni più dettagliate incluse nella valutazione dell'autorità di audit. Se ritenuto necessario, si potranno caricare nel sistema altri documenti giustificativi attraverso la sezione Generale - > Documenti.

Domanda	Osservazioni	Esempio
1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).	Descrivere le fonti dei dati (si utilizzano tutti i dati o solo un campione?), indicando in modo chiaro il periodo a cui i dati si riferiscono. Se alcuni progetti non sono stati inclusi nell'analisi, spiegarne il motivo. Indicare tutte le categorie di costi (tutti i costi) utilizzate per calcolare una SCO. Descrivere le modalità per garantire che i dati utilizzati siano aggiornati. Se si utilizzano altri dati oggettivi o valutazioni di esperti, assicurarsi che i dati siano disponibili per dimostrare che il calcolo è coerente, completo ecc.	Esempio 1: l'autorità di gestione ha effettuato un'indagine sui prezzi di mercato tra aprile e giugno 2022 presso i fornitori di nuove soluzioni tecnologiche per i dispositivi di accumulo dell'energia. L'elenco dei fornitori si basa sulle informazioni relative ai soggetti giuridici e alle loro attività ricavate dalla banca dati nazionale, pubblicamente disponibili sul sito web. La banca dati è disponibile in allegato e registrata nel sistema informatico dell'AG. Esempio 2: il costo unitario è stato calcolato sulla base dei dati storici del programma. L'autorità di gestione ha selezionato tutte le operazioni finanziate nel periodo di programmazione 2014-2020 relative all'efficienza energetica. I dati sono conservati nel sistema informatico dell'AG e sono stati convalidati nell'ambito di audit e verifiche di gestione.

<p>2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, sono rilevanti per la tipologia di operazione.</p>	<p>La SCO proposta rispecchia la realtà? Perché è necessaria? Che tipo di semplificazione determina e chi ne beneficia? Perché è utilizzato un metodo di calcolo specifico? Si utilizza una media (o mediana)? Perché si utilizza un campione specifico (se del caso)?</p>	<p>Esempio 1: la metodologia è appropriata per la specifica tipologia di azione, in quanto lo studio è stato condotto sulla base di un'analisi dei prezzi di mercato; è stata inoltre esaminata la legislazione nazionale relativa alle questioni oggetto dell'indagine. L'analisi dei prezzi di mercato è il solo metodo che può essere applicato al calcolo dei costi unitari, in quanto i dispositivi di accumulo dell'energia costituiscono una novità sul mercato, il loro acquisto non è stato finanziato né dal bilancio dell'UE né dal bilancio statale prima dell'inizio dell'indagine e pertanto non si dispone di dati storici. L'80 % di tutti i fornitori ha risposto all'indagine. Esempio 2: le operazioni finanziate nel periodo di programmazione 2014-2020 che rappresentano la fonte dei calcoli sono di natura omogenea. La metodologia si basa sui costi reali verificati dall'autorità di gestione e produce risultati oggettivamente misurabili. La stessa tipologia di operazioni sarà finanziata nel periodo di programmazione 2021-2027. L'esecuzione di tali operazioni sulla base dei costi effettivamente sostenuti rappresenta un onere amministrativo estremamente rilevante per i beneficiari e lungo l'intera catena di gestione. L'onere è notevolmente ridotto grazie all'uso delle SCO per il rimborso ai beneficiari.</p>
<p>3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.</p>	<p>Descrivere il calcolo fase per fase e il modo in cui è stato ottenuto l'importo/la percentuale (in caso di finanziamento a tasso forfettario). In caso di campionamento, spiegare come e perché è stato effettuato. Se sono stati esclusi taluni dati (valori anomali), spiegare la logica adottata. Evitare arrotondamenti per eccesso, per scongiurare il rischio che gli importi delle SCO siano eccessivamente elevati. In via prudenziale si potrebbero effettuare arrotondamenti per difetto.</p>	<p>Esempio 1: è stato esaminato il quadro giuridico che disciplina le condizioni applicabili ai dispositivi di accumulo dell'energia nello Stato membro. Sulla base di tale analisi sono stati definiti i requisiti tecnici minimi. È stata condotta un'indagine tra i fornitori individuati nella banca dati nazionale. L'80 % dei fornitori ha risposto all'indagine. Sulla base dei risultati dell'indagine, si è deciso di operare una distinzione tra i vari dispositivi di accumulo dell'energia e le relative tecnologie ai fini del calcolo dei prezzi medi, giacché sono state osservate differenze di prezzo significative tra queste diverse tecnologie. Sono state selezionate le tecnologie più utilizzate ed è stato calcolato un costo unitario come media dei prezzi ricavati dall'indagine. Il calcolo è disponibile nell'allegato 2 ed è memorizzato nel sistema informatico dell'AG. La funzione statistica x ha verificato l'eventuale presenza di valori anomali nei dati e non ha escluso alcun importo. Esempio 2: sulla base di dati storici si è deciso di operare una distinzione tra la ristrutturazione energetica di alloggi unifamiliari e la ristrutturazione energetica di alloggi collettivi. Il costo unitario è stato calcolato come media dei costi di ristrutturazione energetica degli alloggi individuali e degli alloggi collettivi. Il calcolo è disponibile nell'allegato 1 ed è memorizzato nel sistema informatico dell'AG.</p>

<p>4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfaitarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.</p>	<p>Tale richiesta riguarda l'affidabilità dei dati. Si dovrebbe spiegare perché i dati utilizzati sono significativi. Ad esempio per i dati storici del programma si indicherà che i dati sono stati controllati attraverso verifiche di gestione e che sono state apportate rettifiche in esito alle risultanze degli audit o, nel caso delle statistiche nazionali, che la base dei dati non comprende elementi considerati non ammissibili.</p>	<p>Esempio 1: il calcolo dei costi unitari comprende solo dati pertinenti per l'analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — in fase di stesura dell'elenco dei fornitori, sono state eliminate alcune delle imprese che hanno dichiarato di non fornire servizi specifici o che non potevano partecipare all'indagine; — sono stati presi in considerazione i requisiti tecnici minimi dei dispositivi di accumulo dell'energia previsti dalla legislazione nazionale; — le ipotesi di studio sono state verificate da un programma statistico; il calcolo dei costi unitari si basa sui risultati dell'analisi di correlazione. <p>Esempio 2: per i calcoli sono state utilizzate solo operazioni relative alle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica. Sono state escluse le seguenti operazioni relative a ristrutturazioni non collegate all'efficienza energetica: (elenco delle operazioni); nell'ambito delle operazioni finanziate, le categorie di costi sono state verificate e nel calcolo sono stati presi in considerazione solo i costi coperti dalle SCO; tutte le categorie di costi utilizzate per calcolare il costo unitario sono state controllate e approvate dall'autorità di gestione e dall'autorità di audit.</p>
<p>5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.</p>	<p>La valutazione ex ante positiva da parte dell'AA è obbligatoria e sarà caricata nel sistema SFC nella sezione Generale -> Documenti.</p>	<p>Esempio 1: sulla base della valutazione dello studio relativo alla determinazione delle SCO, l'autorità di audit può confermare che la struttura proposta è conforme alle prescrizioni normative, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il metodo di calcolo è giusto, equo e verificabile; b) i dati utilizzati si basano su altre informazioni oggettive (indagine sui prezzi di mercato); i dati utilizzati sono stati giudicati affidabili e pertinenti per la tipologia di operazione; c) le categorie e le tipologie di spesa prese in considerazione per la definizione delle SCO sono conformi alle pertinenti regole di ammissibilità nazionali e dell'UE, in particolare a quelle di cui agli articoli 64 e 67 RDC; d) sulla base delle informazioni disponibili relative alla struttura dei costi unitari, non vi è alcun rischio di doppio finanziamento degli stessi costi (le SCO in questione non coprono tutti i costi dell'operazione, i costi aggiuntivi rimborsati da altre SCO non coprono gli stessi costi né ne costituiscono una duplicazione); e) gli importi delle opzioni semplificate in materia di costi per unità di misura determinati sono coerenti con le ipotesi formulate e con i dati utilizzati per calcolarli; f) la descrizione del metodo di adeguamento fornisce informazioni sufficienti sulle condizioni e sulle tempistiche della sua applicazione, le condizioni sono chiare e misurabili e il metodo è considerato adeguato. <p>Per quanto riguarda le misure volte a garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati, si prevede di utilizzare documenti giustificativi adeguati per confermare il raggiungimento del numero intermedio di unità e un sistema per la conservazione dei dati.</p>

		Esempio 2: valutazione positiva dell'autorità di audit in base alla propria relazione di valutazione (in allegato).
--	--	---

ALLEGATO 3

Esempio di compatibilità delle SCO con le norme in materia di aiuti di Stato

Un'impresa ottiene una sovvenzione nell'ambito di un regime di aiuti di Stato per realizzare un progetto di formazione rivolto al suo personale. Il sostegno pubblico ammonta a 387 000 EUR. Questo aiuto è inferiore alla soglia di notifica di 3 milioni di EUR prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera n), del regolamento generale di esenzione per categoria per le attività di formazione e sono soddisfatte tutte le altre condizioni stabilite da detto regolamento in relazione a tale aiuto. Si applica pertanto il regolamento generale di esenzione per categoria.

Il beneficiario e l'autorità di gestione concordano di fare ricorso a costi unitari per determinare il costo del corso per partecipante.

L'articolo 31 del regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce quanto segue per quanto riguarda gli aiuti alla formazione:

- (1) Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
- (2) Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
- (3) Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- (4) L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
 - a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
- (5) Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari; e
 - b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

L'autorità di gestione decide di stabilire costi unitari per determinare le spese ammissibili dei progetti e utilizza dati statistici (conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), punto i), RDC) per una tipologia analoga di formazione in una determinata area geografica.

Dopo un adeguato trattamento dei dati statistici i costi medi per voce di spesa ottenuti per questo tipo di corso con un numero analogo di partecipanti sono i seguenti:

Costi diretti (in EUR)		Costi indiretti (in EUR)	
Formatore - retribuzione	100 000	Costi amministrativi	17 500
Formatore - spese di viaggio	10 000	Affitto	15 000
Partecipanti alla formazione - retribuzione	140 000	Spese generali	12 500
Partecipanti alla formazione - spese di alloggio	55 000	Costi indiretti totali	45 000

Partecipanti alla formazione - spese di viaggio	25 000
Beni di consumo non ammortizzabili	5 000
Pubblicità	2 000
Costi di organizzazione	5 000
Costi diretti totali	342 000

Nell'elaborazione dei dati l'autorità di gestione esclude tutti i costi non ammissibili.

Il calcolo è il seguente:

Costi totali ammissibili della formazione (costi totali – costi non ammissibili)	387 000 EUR – 0 = 387 000 EUR
Numero previsto di partecipanti che completano la formazione	300
Costi per partecipante che completa la formazione (costo unitario)	387 000 EUR/300 partecipanti = 1 290 EUR/partecipante

Il finanziamento provvisorio del progetto di formazione si configura come segue:

Finanziamento pubblico (nazionale + FSE)	193 500 EUR
Finanziamento privato (autofinanziamento)	193 500 EUR
Intensità dell'aiuto di Stato	50 %

L'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento generale di esenzione per categoria limita l'intensità di aiuto al 50 % dei costi ammissibili (definiti nel documento che specifica le condizioni per il sostegno). Il bilancio di previsione è in linea con tale prescrizione.

Dopo la realizzazione del progetto i costi ammissibili si baseranno sul numero reale di partecipanti che hanno completato la formazione. Se soltanto 200 partecipanti completano la formazione l'aiuto sarà il seguente:

Costi totali ammissibili da dichiarare alla Commissione	1 290 EUR x 200 = 258 000 EUR
Finanziamento pubblico (nazionale + FSE+)	129 000 EUR
Finanziamento privato (autofinanziamento)	129 000 EUR
Intensità dell'aiuto di Stato	50 %